SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 157° - Numero 145

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 23 giugno 2016** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dello sviluppo economico

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 22 giugno 2016, n. **110**.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo della Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture, con Allegati, fatto a Pechino il 29 giugno 2015.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo istitutivo della Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture, con Allegati, fatto a Pechino il 29 giugno 2015.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 59 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Quota di partecipazione

1. La quota di partecipazione italiana al capitale è fissata in 2.571.800.000 dollari statunitensi, di cui l'80 per cento costituisce capitale a chiamata e il 20 per cento costituisce capitale da versare.

2. La Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture, per tutto quanto attiene all'attuazione dell'Accordo di cui all'articolo 1, comunica con il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33, paragrafo 1, dell'Accordo medesimo.

Art. 4.

Copertura finanziaria

1. L'onere derivante dall'attuazione della presente legge è valutato in 206 milioni di euro per l'anno 2016 e in 103 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019. Al relativo onere si provvede:

a) per gli importi di 206 milioni di euro per l'anno 2016, di 103 milioni di euro per l'anno 2017 e di 43 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle disponibilità giacenti sul conto corrente di tesoreria di cui all'articolo 7, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successiva riassegnazione al pertinente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze;

b) per l'importo di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per l'anno 2018, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1 del presente articolo. Nel caso si verifichino, per effetto del peggioramento del tasso di cambio, scostamenti rispetto alle previsioni di cui al medesimo comma, sono versate in entrata al bilancio dello Stato ulteriori somme dalle disponibilità giacenti sul conto corrente di tesoreria di cui all'articolo 7, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, che sono successivamente riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 giugno 2016

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

GENTILONI SILVERI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

ALLEGATO

This is to certify that the hereinafter attached text in English, Chinese and French languages, is a true copy of the Articles of Agreement of the Asian Infrastructure Investment Bank, done at Beijing on 29 June 2015.

兹证明后附以英文、中文和法文做成的条约副本，为二〇一五年六月二十九日在北京签订的《亚洲基础设施投资银行协定》经核正无误的副本。

Il est certifié que le texte ci-joint en langues anglaise, chinoise et française est une copie conforme des Statuts de la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures, fait à Beijing le 29 juin 2015.

Ms. ZHOU Lulu,Director
Department of Treaty and Law
Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China

中华人民共和国外交部
条约法律司处长

Mme. ZHOU Lulu, Directrice
Département des Traités et du Droit
Ministère des Affaires étrangères de la République populaire de Chine

Beijing, 29 June 2015

二〇一五年六月二十九日
于北京

Beijing, le 29 juin 2015

经核证无误的副本
True and Certified Copy
中华人民共和国外交部
条约法律司处长

Asian Infrastructure Investment Bank
Articles of Agreement

亚洲基础设施投资银行协定

Statuts
de la Banque Asiatique d'Investissement dans les Infrastructures

Asian Infrastructure Investment Bank

Articles of Agreement

The countries on whose behalf the present Agreement is signed agree as follows:

CONSIDERING the importance of regional cooperation to sustain growth and promote economic and social development of the economies in Asia and thereby contribute to regional resilience against potential financial crises and other external shocks in the context of globalization;

ACKNOWLEDGING the significance of infrastructure development in expanding regional connectivity and improving regional integration, thereby promoting economic growth and sustaining social development for the people in Asia, and contributing to global economic dynamism;

REALIZING that the considerable long-term need for financing infrastructure development in Asia will be met more adequately by a partnership among existing multilateral development banks and the Asian Infrastructure Investment Bank (hereinafter referred to as the "Bank");

CONVINCED that the establishment of the Bank as a multilateral financial institution focused on infrastructure development will help to mobilize much needed additional resources from inside and outside Asia and to remove the financing bottlenecks faced by the individual economies in Asia, and will complement the existing multilateral development banks, to promote sustained and stable growth in Asia;

HAVE AGREED to establish the Bank, which shall operate in accordance with the following:
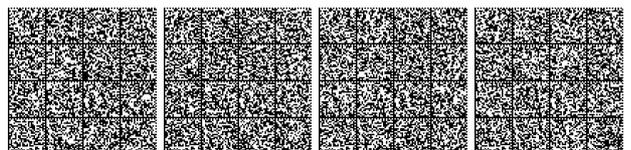
Chapter I

PURPOSE, FUNCTIONS AND MEMBERSHIP

Article 1 Purpose

1. The purpose of the Bank shall be to: (i) foster sustainable economic development, create wealth and improve infrastructure connectivity in Asia by investing in infrastructure and other productive sectors; and (ii) promote regional cooperation and partnership in addressing development challenges by working in close collaboration with other multilateral and bilateral development institutions.

2. Wherever used in this Agreement, references to "Asia" and "region" shall include the geographical regions and composition classified as Asia and Oceania by the United Nations, except as otherwise decided by the Board of Governors.

Article 2 Functions

To implement its purpose, the Bank shall have the following functions:

(i) to promote investment in the region of public and private capital for development purposes, in particular for development of infrastructure and other productive sectors;

(ii) to utilize the resources at its disposal for financing such development in the region, including those projects and programs which will contribute most effectively to the harmonious economic growth of the region as a whole and having special regard to the needs of less developed members in the region;

(iii) to encourage private investment in projects, enterprises and activities contributing to economic development in the region, in particular in infrastructure and other productive sectors, and to supplement private investment when private capital is not available on reasonable terms and conditions; and

(iv) to undertake such other activities and provide such other services as may further these functions.

Article 3 Membership

1. Membership in the Bank shall be open to members of the International Bank for Reconstruction and Development or the Asian Development Bank.

(a) Regional members shall be those members listed in Part A of Schedule A and other members included in the Asia region in accordance with paragraph 2 of Article 1. All other members shall be non-regional members.
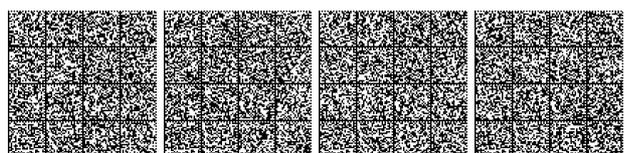
(b) Founding Members shall be those members listed in Schedule A which, on or before the date specified in Article 57, shall have signed this Agreement and shall have fulfilled all other conditions of membership before the final date specified under paragraph 1 of Article 58.

2. Members of the International Bank for Reconstruction and Development or the Asian Development Bank which do not become members in accordance with Article 58 may be admitted, under such terms and conditions as the Bank shall determine, to membership in the Bank by a Special Majority vote of the Board of Governors as provided in Article 28.

3. In the case of an applicant which is not sovereign or not responsible for the conduct of its international relations, application for membership in the Bank shall be presented or agreed by the member of the Bank responsible for its international relations.

CHAPTER II

CAPITAL

Article 4 Authorized Capital

1. The authorized capital stock of the Bank shall be one hundred billion United States dollars ($100,000,000,000), divided into one million (1,000,000) shares having a par value of 100,000 dollars ($100,000) each, which shall be available for subscription only by members in accordance with the provisions of Article 5.

2. The original authorized capital stock shall be divided into paid-in shares and callable shares. Shares having an aggregate par value of twenty billion dollars ($20,000,000,000) shall be paid-in shares, and shares having an aggregate par value of eighty billion dollars ($80,000,000,000) shall be callable.

3. The authorized capital stock of the Bank may be increased by the Board of Governors by a Super Majority vote as provided in Article 28, at such time and under such terms and conditions as it may deem advisable, including the proportion between paid-in and callable shares.

4. The term "dollar" and the symbol "$" wherever used in this Agreement shall be understood as being the official currency of payment of the United States of America.

Article 5 Subscription of Shares

1. Each member shall subscribe to shares of the capital stock of the Bank. Each subscription to the original authorized capital stock shall be for paid-in shares and callable shares in the proportion two (2) to eight (8). The initial number of shares available to be subscribed by countries which become members in accordance with Article 58 shall be that set forth in Schedule A.
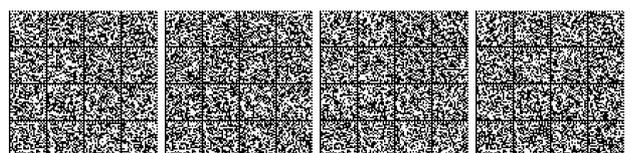
2. The initial number of shares to be subscribed by countries which are admitted to membership in accordance with paragraph 2 of Article 3 shall be determined by the Board of Governors; provided, however, that no such subscription shall be authorized which would have the effect of reducing the percentage of capital stock held by regional members below seventy-five (75) per cent of the total subscribed capital stock, unless otherwise agreed by the Board of Governors by a Super Majority vote as provided in Article 28.

3. The Board of Governors may, at the request of a member, increase the subscription of such member on such terms and conditions as the Board may determine by a Super Majority vote as provided in Article 28; provided, however, that no such increase in the subscription of any member shall be authorized which would have the effect of reducing the percentage of capital stock held by regional members below seventy-five (75) per cent of the total subscribed capital stock, unless otherwise agreed by the Board of Governors by a Super Majority vote as provided in Article 28.

4. The Board of Governors shall at intervals of not more than five (5) years review the capital stock of the Bank. In case of an increase in the authorized capital stock, each member shall have a reasonable opportunity to subscribe, under such terms and conditions as the Board of Governors shall determine, to a proportion of the increase of stock equivalent to the proportion which its stock theretofore subscribed bears to the total subscribed capital stock immediately prior to such increase. No member shall be obligated to subscribe to any part of an increase of capital stock.

Article 6 Payment of Subscriptions

1. Payment of the amount initially subscribed by each Signatory to this Agreement which becomes a member in accordance with Article 58 to the paid-in capital stock of the Bank shall be made in five (5) installments, of twenty (20) per cent each of such amount, except as provided in paragraph 5 of this Article. The first installment shall be paid by each member within thirty (30) days after entry into force of this Agreement, or on or before the date of deposit on its behalf of its instrument of ratification, acceptance or approval in accordance with paragraph 1 of Article 58, whichever is later. The second installment shall become due one (1) year from the entry into force of this Agreement. The remaining three (3) installments shall become due successively one (1) year from the date on which the preceding installment becomes due.

2. Each installment of the payment of initial subscriptions to the original paid-in capital stock shall be paid in dollars or other convertible currency, except as provided in paragraph 5 of this Article. The Bank may at any time convert such payments into dollars. All rights, including voting rights, acquired in respect of paid-in and associated callable shares for which such payments are due but have not been received shall be suspended until full payment is received by the Bank.
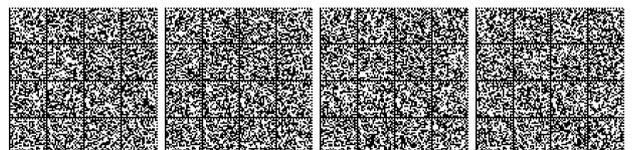
3. Payment of the amount subscribed to the callable capital stock of the Bank shall be subject to call only as and when required by the Bank to meet its liabilities. In the event of such a call, payment may be made at the option of the member in dollars or in the currency required to discharge the obligations of the Bank for the purpose of which the call is made. Calls on unpaid subscriptions shall be uniform in percentage on all callable shares.

4. The Bank shall determine the place for any payment under this Article, provided that, until the inaugural meeting of the Board of Governors, the payment of the first installment referred to in paragraph 1 of this Article shall be made to the Government of the People's Republic of China, as Trustee for the Bank.

5. A member considered as a less developed country for purposes of this paragraph may pay its subscription under paragraphs 1 and 2 of this Article, as an alternative, either:

(a) entirely in dollars or other convertible currency in up to ten (10) installments, with each such installment equal to ten (10) percent of the total amount, the first and second installments due as provided in paragraph 1, and the third through tenth installments due on the second and subsequent anniversary dates of the entry into force of this Agreement; or

(b) with a portion in dollars or other convertible currency and a portion of up to fifty (50) per cent of each installment in the currency of the member, following the schedule of installments provided in paragraph 1 of this Article. The following provisions shall apply to payments under this sub-paragraph (b):

(i) The member shall advise the Bank at the time of subscription under paragraph 1 of this Article of the proportion of payments to be made in its own currency.

(ii) Each payment of a member in its own currency under this paragraph 5 shall be in such amount as the Bank determines to be equivalent to the full value in terms of dollars of the portion of the subscription being paid. The initial payment shall be in such amount as the member considers appropriate hereunder but shall be subject to such adjustment, to be effected within ninety (90) days of the date on which such payment was due, as the Bank shall determine to be necessary to constitute the full dollar equivalent of such payment.

(iii) Whenever in the opinion of the Bank, the foreign exchange value of a member's currency has depreciated to a significant extent, that member shall pay to the Bank within a reasonable time an additional amount of its currency required to maintain
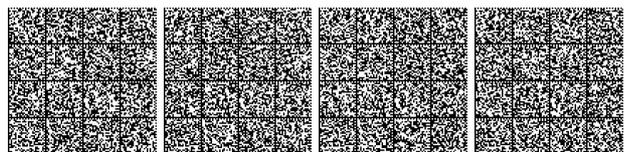
the value of all such currency held by the Bank on account of its subscription.

(iv) Whenever in the opinion of the Bank, the foreign exchange value of a member's currency has appreciated to a significant extent, the Bank shall pay to that member within a reasonable time an amount of that currency required to adjust the value of all such currency held by the Bank on account of its subscription.

(v) The Bank may waive its rights to payment under sub-paragraph (iii) and the member may waive its rights to payment under sub-paragraph (iv).

6. The Bank shall accept from any member paying its subscription under sub-paragraph 5 (b) of this Article promissory notes or other obligations issued by the Government of the member, or by the depository designated by such member, in lieu of the amount to be paid in the currency of the member, provided such amount is not required by the Bank for the conduct of its operations. Such notes or obligations shall be non-negotiable, non-interest-bearing, and payable to the Bank at par value upon demand.

Article 7 Terms of Shares

1. Shares of stock initially subscribed by members shall be issued at par. Other shares shall be issued at par unless the Board of Governors by a Special Majority vote as provided in Article 28 decides in special circumstances to issue them on other terms.

2. Shares of stock shall not be pledged or encumbered in any manner whatsoever, and they shall be transferable only to the Bank.

3. The liability of the members on shares shall be limited to the unpaid portion of their issue price.

4. No member shall be liable, by reason of its membership, for obligations of the Bank.

Article 8 Ordinary Resources

As used in this Agreement, the term "ordinary resources" of the Bank shall include the following:

(i) authorized capital stock of the Bank, including both paid-in and callable shares, subscribed pursuant to Article 5;

(ii) funds raised by the Bank by virtue of powers conferred by paragraph 1 of Article 16, to which the commitment to calls provided for in paragraph 3 of Article 6 is applicable;
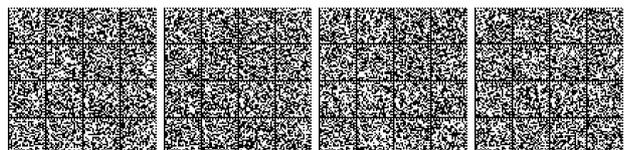
(iii) funds received in repayment of loans or guarantees made with the resources indicated in sub-paragraphs (i) and (ii) of this Article or as returns on equity investments and other types of financing approved under sub-paragraph 2 (vi) of Article 11 made with such resources;

(iv) income derived from loans made from the aforementioned funds or from guarantees to which the commitment to calls set forth in paragraph 3 of Article 6 is applicable; and

(v) any other funds or income received by the Bank which do not form part of its Special Funds resources referred to in Article 17 of this Agreement.

CHAPTER III

OPERATIONS OF THE BANK

Article 9 Use of Resources

The resources and facilities of the Bank shall be used exclusively to implement the purpose and functions set forth, respectively, in Articles 1 and 2, and in accordance with sound banking principles.

Article 10 Ordinary and Special Operations

1. The operations of the Bank shall consist of:

(i) ordinary operations financed from the ordinary resources of the Bank, referred to in Article 8; and

(ii) special operations financed from the Special Funds resources referred to in Article 17.

The two types of operations may separately finance elements of the same project or program.

2. The ordinary resources and the Special Funds resources of the Bank shall at all times and in all respects be held, used, committed, invested or otherwise disposed of entirely separately from each other. The financial statements of the Bank shall show the ordinary operations and special operations separately.

3. The ordinary resources of the Bank shall, under no circumstances, be charged with, or used to discharge, losses or liabilities arising out of special operations or other activities for which Special Funds resources were originally used or committed.

4. Expenses appertaining directly to ordinary operations shall be charged to the ordinary resources of the Bank. Expenses appertaining directly to special operations shall be charged to the Special Funds resources. Any other expenses shall be charged as the Bank shall determine.

Article 11 Recipients and Methods of Operation

1. (a) The Bank may provide or facilitate financing to any member, or any agency, instrumentality or political subdivision thereof, or any entity or enterprise operating in the territory of a member, as well as to international or regional agencies or entities concerned with economic development of the region.

(b) The Bank may, in special circumstances, provide assistance to a recipient not listed in sub-paragraph (a) above only if the Board of Governors, by a Super Majority vote as provided in Article 28: (i) shall have determined that such assistance is designed to serve the purpose and come within the functions of the Bank and is in the interest of the Bank's membership; and (ii) shall have specified the types of assistance under paragraph 2 of this Article that may be provided to such recipient.

2. The Bank may carry out its operations in any of the following ways:

(i) by making, co-financing or participating in direct loans;

(ii) by investment of funds in the equity capital of an institution or enterprise;

(iii) by guaranteeing, whether as primary or secondary obligor, in whole or in part, loans for economic development;

(iv) by deploying Special Funds resources in accordance with the agreements determining their use;

(v) by providing technical assistance in accordance with Article 15; or

(vi) through other types of financing as may be determined by the Board of Governors, by a Special Majority vote as provided in Article 28.

Article 12 Limitations on Ordinary Operations

1. The total amount outstanding of loans, equity investments, guarantees and other types of financing provided by the Bank in its ordinary operations under sub-paragraphs 2 (i), (ii), (iii) and (vi) of Article 11 shall not at any time be increased, if by such increase the total amount of its unimpaired subscribed capital, reserves and retained earnings included in its ordinary resources would be exceeded. Notwithstanding the provisions of the preceding sentence, the Board of Governors may, by a Super Majority vote as provided in Article 28, determine at any time that, based on the Bank's financial position and financial standing, the limitation under this paragraph may be increased, up to 250% of the Bank's unimpaired subscribed capital, reserves and retained earnings included in its ordinary resources.

2. The amount of the Bank's disbursed equity investments shall not at any time exceed an amount corresponding to its total unimpaired paid-in subscribed capital and general reserves.

Article 13 Operating Principles

The operations of the Bank shall be conducted in accordance with the principles set out below.

1. The Bank shall be guided by sound banking principles in its operations.

2. The operations of the Bank shall provide principally for the financing of specific projects or specific investment programs, for equity investment, and for technical assistance in accordance with Article 15.

3. The Bank shall not finance any undertaking in the territory of a member if that member objects to such financing.

4. The Bank shall ensure that each of its operations complies with the Bank's operational and financial policies, including without limitation, policies addressing environmental and social impacts.

5. In considering an application for financing, the Bank shall pay due regard to the ability of the recipient to obtain financing or facilities elsewhere on terms and conditions that the Bank considers reasonable for the recipient, taking into account all pertinent factors.

6. In providing or guaranteeing financing, the Bank shall pay due regard to the prospects that the recipient and guarantor, if any, will be in a position to meet their obligations under the financing contract.

7. In providing or guaranteeing financing, the financial terms, such as rate of interest and other charges and the schedule for repayment of principal shall be such as are, in the opinion of the Bank, appropriate for the financing concerned and the risk to the Bank.

8. The Bank shall place no restriction upon the procurement of goods and services from any country from the proceeds of any financing undertaken in the ordinary or special operations of the Bank.

9. The Bank shall take the necessary measures to ensure that the proceeds of any financing provided, guaranteed or participated in by the Bank are used only for the purposes for which the financing was granted and with due attention to considerations of economy and efficiency.

10. The Bank shall pay due regard to the desirability of avoiding a disproportionate amount of its resources being used for the benefit of any member.

11. The Bank shall seek to maintain reasonable diversification in its investments in equity capital. In its equity investments, the Bank shall not assume responsibility for managing any entity or enterprise in which it has an investment and shall not seek a controlling interest in the entity or enterprise concerned, except where necessary to safeguard the investment of the Bank.
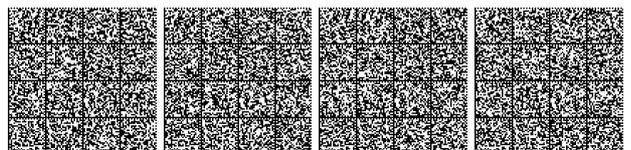
Article 14 Terms and Conditions for Financing

1. In the case of loans made or participated in or loans guaranteed by the Bank, the contract shall establish, in conformity with the operating principles set forth in Article 13 and subject to the other provisions of this Agreement, the terms and conditions for the loan or the guarantee concerned. In setting such terms and conditions, the Bank shall take fully into account the need to safeguard its income and financial position.

2. Where the recipient of loans or guarantees of loans is not itself a member, the Bank may, when it deems it advisable, require that the member in whose territory the project concerned is to be carried out, or a public agency or any instrumentality of that member acceptable to the Bank, guarantee the repayment of the principal and the payment of interest and other charges on the loan in accordance with the terms thereof.

3. The amount of any equity investment shall not exceed such percentage of the equity capital of the entity or enterprise concerned as permitted under policies approved by the Board of Directors.

4. The Bank may provide financing in its operations in the currency of the country concerned, in accordance with policies that minimize currency risk.

Article 15 Technical Assistance

1. The Bank may provide technical advice and assistance and other similar forms of assistance which serve its purpose and come within its functions.

2. Where expenditures incurred in furnishing such services are not reimbursable, the Bank shall charge such expenditures to the income of the Bank.

CHAPTER IV

FINANCES OF THE BANK

Article 16 General Powers

In addition to the powers specified elsewhere in this Agreement, the Bank shall have the powers set out below.

1. The Bank may raise funds, through borrowing or other means, in member countries or elsewhere, in accordance with the relevant legal provisions.

2. The Bank may buy and sell securities the Bank has issued or guaranteed or in which it has invested.

3. The Bank may guarantee securities in which it has invested in order to facilitate their sale.
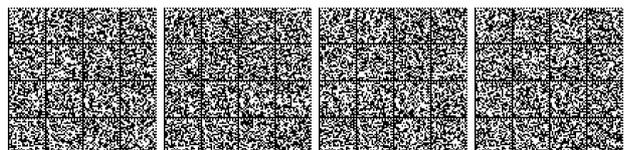
4. The Bank may underwrite, or participate in the underwriting of, securities issued by any entity or enterprise for purposes consistent with the purpose of the Bank.

5. The Bank may invest or deposit funds not needed in its operations.

6. The Bank shall ensure that every security issued or guaranteed by the Bank shall bear on its face a conspicuous statement to the effect that it is not an obligation of any Government, unless it is in fact the obligation of a particular Government, in which case it shall so state.

7. The Bank may establish and administer funds held in trust for other parties, provided such trust funds are designed to serve the purpose and come within the functions of the Bank, under a trust fund framework which shall have been approved by the Board of Governors.

8. The Bank may establish subsidiary entities which are designed to serve the purpose and come within the functions of the Bank, only with the approval of the Board of Governors by a Special Majority vote as provided in Article 28.

9. The Bank may exercise such other powers and establish such rules and regulations as may be necessary or appropriate in furtherance of its purpose and functions, consistent with the provisions of this Agreement.

Article 17 Special Funds

1. The Bank may accept Special Funds which are designed to serve the purpose and come within the functions of the Bank; such Special Funds shall be resources of the Bank. The full cost of administering any Special Fund shall be charged to that Special Fund.

2. Special Funds accepted by the Bank may be used on terms and conditions consistent with the purpose and functions of the Bank and with the agreement relating to such Funds.

3. The Bank shall adopt such special rules and regulations as may be required for the establishment, administration and use of each Special Fund. Such rules and regulations shall be consistent with the provisions of this Agreement, except for those provisions expressly applicable only to ordinary operations of the Bank.

4. The term "Special Funds resources" shall refer to the resources of any Special Fund and shall include:

(i) funds accepted by the Bank for inclusion in any Special Fund;

(ii) funds received in respect of loans or guarantees, and the proceeds of any equity investments, financed from the resources of any Special Fund which, under the rules and regulations of the Bank governing that Special Fund, are received by such Special Fund;

(iii) income derived from investment of Special Funds resources: and
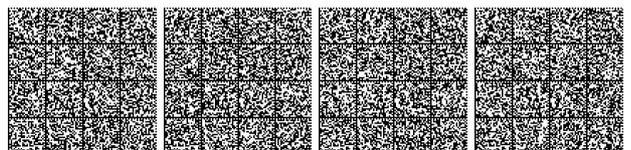
(iv) any other resources placed at the disposal of any Special Fund.

Article 18 Allocation and Distribution of Net Income

1. The Board of Governors shall determine at least annually what part of the net income of the Bank shall be allocated, after making provision for reserves, to retained earnings or other purposes and what part, if any, shall be distributed to the members. Any such decision on the allocation of the Bank's net income to other purposes shall be taken by a Super Majority vote as provided in Article 28.

2. The distribution referred to in the preceding paragraph shall be made in proportion to the number of shares held by each member, and payments shall be made in such manner and in such currency as the Board of Governors shall determine.

Article 19 Currencies

1. Members shall not impose any restrictions on currencies, including the receipt, holding, use or transfer by the Bank or by any recipient from the Bank, for payments in any country.

2. Whenever it shall become necessary under this Agreement to value any currency in terms of another or determine whether any currency is convertible, such valuation or determination shall be made by the Bank.

Article 20 Methods of Meeting Liabilities of the Bank

1. In the Bank's ordinary operations, in cases of arrears or default on loans made, participated in, or guaranteed by the Bank, and in cases of losses on equity investment or other types of financing under sub-paragraph 2 (vi) of Article 11, the Bank shall take such action as it deems appropriate. The Bank shall maintain appropriate provisions against possible losses.

2. Losses arising in the Bank's ordinary operations shall be charged:

(i) first, to the provisions referred to in paragraph 1 above;

(ii) second, to net income;

(iii) third, against reserves and retained earnings;

(iv) fourth, against unimpaired paid-in capital; and

(v) last, against an appropriate amount of the uncalled subscribed callable capital which shall be called in accordance with the provisions of paragraph 3 of Article 6.
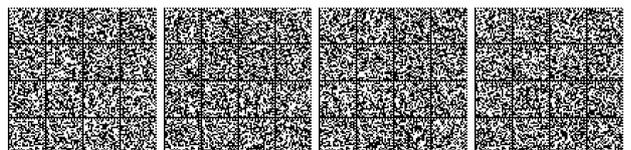
CHAPTER V
GOVERNANCE

Article 21 Structure

The Bank shall have a Board of Governors, a Board of Directors, a President, one or more Vice-Presidents, and such other officers and staff as may be considered necessary.

Article 22 Board of Governors: Composition

1. Each member shall be represented on the Board of Governors and shall appoint one Governor and one Alternate Governor. Each Governor and Alternate Governor shall serve at the pleasure of the appointing member. No Alternate Governor may vote except in the absence of his principal.

2. At each of its annual meetings, the Board shall elect one of the Governors as Chairman who shall hold office until the election of the next Chairman.

3. Governors and Alternate Governors shall serve as such without remuneration from the Bank, but the Bank may pay them reasonable expenses incurred in attending meetings.

Article 23 Board of Governors: Powers

1. All the powers of the Bank shall be vested in the Board of Governors.

2. The Board of Governors may delegate to the Board of Directors any or all its powers, except the power to:

(i) admit new members and determine the conditions of their admission;

(ii) increase or decrease the authorized capital stock of the Bank;

(iii) suspend a member;

(iv) decide appeals from interpretations or applications of this Agreement given by the Board of Directors;

(v) elect the Directors of the Bank and determine the expenses to be paid for Directors and Alternate Directors and remuneration, if any, pursuant to paragraph 6 of Article 25;

(vi) elect the President, suspend or remove him from office, and determine his remuneration and other conditions of service;

(vii) approve, after reviewing the auditors' report, the general balance sheet and the statement of profit and loss of the Bank;

(viii) determine the reserves and the allocation and distribution of the net profits of the Bank;

(ix) amend this Agreement;
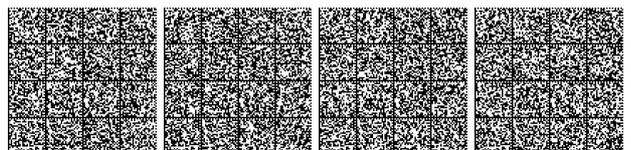
(x) decide to terminate the operations of the Bank and to distribute its assets; and

(xi) exercise such other powers as are expressly assigned to the Board of Governors in this Agreement.

3. The Board of Governors shall retain full power to exercise authority over any matter delegated to the Board of Directors under paragraph 2 of this Article.

Article 24 Board of Governors: Procedure

1. The Board of Governors shall hold an annual meeting and such other meetings as may be provided for by the Board of Governors or called by the Board of Directors. Meetings of the Board of Governors shall be called by the Board of Directors whenever requested by five (5) members of the Bank.

2. A majority of the Governors shall constitute a quorum for any meeting of the Board of Governors, provided such majority represents not less than two-thirds of the total voting power of the members.

3. The Board of Governors shall by regulation establish procedures whereby the Board of Directors may obtain a vote of the Governors on a specific question without a meeting and provide for electronic meetings of the Board of Governors in special circumstances.

4. The Board of Governors, and the Board of Directors to the extent authorized, may establish such subsidiary entities, and adopt such rules and regulations, as may be necessary or appropriate to conduct the business of the Bank.

Article 25 Board of Directors: Composition

1. The Board of Directors shall be composed of twelve (12) members who shall not be members of the Board of Governors, and of whom:

(i) nine (9) shall be elected by the Governors representing regional members; and

(ii) three (3) shall be elected by the Governors representing non-regional members.

Directors shall be persons of high competence in economic and financial matters and shall be elected in accordance with Schedule B. Directors shall represent members whose Governors have elected them as well as members whose Governors assign their votes to them.

2. The Board of Governors shall, from time to time, review the size and composition of the Board of Directors, and may increase or decrease the size or revise the composition as appropriate, by a Super Majority vote as provided in Article 28.
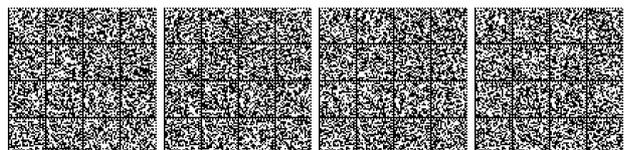
3. Each Director shall appoint an Alternate Director with full power to act for him when he is not present. The Board of Governors shall adopt rules enabling a Director elected by more than a specified number of members to appoint an additional Alternate Director.

4. Directors and Alternate Directors shall be nationals of member countries. No two or more Directors may be of the same nationality nor may any two or more Alternate Directors be of the same nationality. Alternate Directors may participate in meetings of the Board but may vote only when the Alternate Director is acting in place of the Director.

5. Directors shall hold office for a term of two (2) years and may be re-elected.

(a) Directors shall continue in office until their successors shall have been chosen and assumed office.

(b) If the office of a Director becomes vacant more than one hundred and eighty (180) days before the end of his term, a successor shall be chosen in accordance with Schedule B, for the remainder of the term, by the Governors who elected the former Director. A majority of the votes cast by such Governors shall be required for such election. The Governors who elected a Director may similarly choose a successor if the office of a Director becomes vacant one hundred and eighty (180) days or less before the end of his term.

(c) While the office of a Director remains vacant, an Alternate Director of the former Director shall exercise the powers of the latter, except that of appointing an Alternate Director.

6. Directors and Alternate Directors shall serve without remuneration from the Bank, unless the Board of Governors shall decide otherwise, but the Bank may pay them reasonable expenses incurred in attending meetings.

Article 26 Board of Directors: Powers

The Board of Directors shall be responsible for the direction of the general operations of the Bank and, for this purpose, shall, in addition to the powers assigned to it expressly by this Agreement, exercise all the powers delegated to it by the Board of Governors, and in particular:

(i) prepare the work of the Board of Governors;

(ii) establish the policies of the Bank, and, by a majority representing not less than three-fourths of the total voting power of the members, take decisions on major operational and financial policies and on delegation of authority to the President under Bank policies;

(iii) take decisions concerning operations of the Bank under paragraph 2 of Article 11, and, by a majority representing not less than three-fourths of
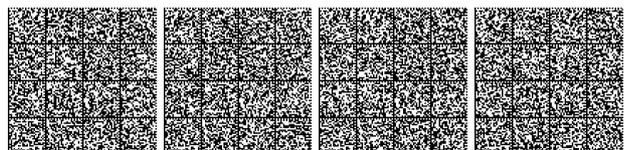
the total voting power of the members, decide on the delegation of such authority to the President;

(iv) supervise the management and the operation of the Bank on a regular basis, and establish an oversight mechanism for that purpose, in line with principles of transparency, openness, independence and accountability;

(v) approve the strategy, annual plan and budget of the Bank;

(vi) appoint such committees as deemed advisable; and

(vii) submit the audited accounts for each financial year for approval of the Board of Governors.

Article 27 Board of Directors: Procedure

1. The Board of Directors shall meet as often as the business of the Bank may require, periodically throughout the year. The Board of Directors shall function on a non-resident basis except as otherwise decided by the Board of Governors by a Super Majority vote as provided in Article 28. Meetings may be called by the Chairman or whenever requested by three (3) Directors.

2. A majority of the Directors shall constitute a quorum for any meeting of the Board of Directors, provided such majority represents not less than two-thirds of the total voting power of the members.

3. The Board of Governors shall adopt regulations under which, if there is no Director of its nationality, a member may send a representative to attend, without right to vote, any meeting of the Board of Directors when a matter particularly affecting that member is under consideration.

4. The Board of Directors shall establish procedures whereby the Board can hold an electronic meeting or vote on a matter without holding a meeting.

Article 28 Voting

1. The total voting power of each member shall consist of the sum of its basic votes, share votes and, in the case of a Founding Member, its Founding Member votes.

(i) The basic votes of each member shall be the number of votes that results from the equal distribution among all the members of twelve (12) per cent of the aggregate sum of the basic votes, share votes and Founding Member votes of all the members.

(ii) The number of the share votes of each member shall be equal to the number of shares of the capital stock of the Bank held by that member.

(iii) Each Founding Member shall be allocated six hundred (600) Founding Member votes.
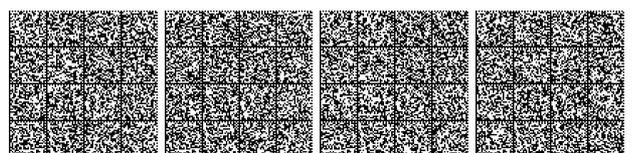
In the event a member fails to pay any part of the amount due in respect of its obligations in relation to paid-in shares under Article 6, the number of share votes to be exercised by the member shall, as long as such failure continues, be reduced proportionately, by the percentage which the amount due and unpaid represents of the total par value of paid-in shares subscribed to by that member.

2. In voting in the Board of Governors, each Governor shall be entitled to cast the votes of the member he represents.

(i) Except as otherwise expressly provided in this Agreement, all matters before the Board of Governors shall be decided by a majority of the votes cast.

(ii) A Super Majority vote of the Board of Governors shall require an affirmative vote of two-thirds of the total number of Governors, representing not less than three-fourths of the total voting power of the members.

(iii) A Special Majority vote of the Board of Governors shall require an affirmative vote of a majority of the total number of Governors, representing not less than a majority of the total voting power of the members.

3. In voting in the Board of Directors, each Director shall be entitled to cast the number of votes to which the Governors who elected him are entitled and those to which any Governors who have assigned their votes to him, pursuant to Schedule B, are entitled.

(i) A Director entitled to cast the votes of more than one member may cast the votes for those members separately.

(ii) Except as otherwise expressly provided in this Agreement, all matters before the Board of Directors shall be decided by a majority of the votes cast.

Article 29 The President

1. The Board of Governors, through an open, transparent and merit-based process, shall elect a president of the Bank by a Super Majority vote as provided in Article 28. He shall be a national of a regional member country. The President, while holding office, shall not be a Governor or a Director or an Alternate for either.

2. The term of office of the President shall be five (5) years. He may be re-elected once. The President may be suspended or removed from office when the Board of Governors so decides by a Super Majority vote as provided in Article 28.

(a) If the office of the President for any reason becomes vacant during his term, the Board of Governors shall appoint an Acting President

for a temporary period or elect a new President, in accordance with paragraph 1 of this Article.

3. The President shall be Chairman of the Board of Directors but shall have no vote, except a deciding vote in case of an equal division. He may participate in meetings of the Board of Governors but shall not vote.

4. The President shall be the legal representative of the Bank. He shall be chief of the staff of the Bank and shall conduct, under the direction of the Board of Directors, the current business of the Bank.

Article 30 Officers and Staff of the Bank

1. One or more Vice-Presidents shall be appointed by the Board of Directors on the recommendation of the President, on the basis of an open, transparent and merit-based process. A Vice-President shall hold office for such term, exercise such authority and perform such functions in the administration of the Bank, as may be determined by the Board of Directors. In the absence or incapacity of the President, a Vice-President shall exercise the authority and perform the functions of the President.

2. The President shall be responsible for the organization, appointment and dismissal of the officers and staff in accordance with regulations adopted by the Board of Directors, with the exception of Vice-Presidents to the extent provided in paragraph 1 above.

3. In appointing officers and staff and recommending Vice-Presidents, the President shall, subject to the paramount importance of securing the highest standards of efficiency and technical competence, pay due regard to the recruitment of personnel on as wide a regional geographical basis as possible.

Article 31 The International Character of the Bank

1. The Bank shall not accept Special Funds, loans or assistance that may in any way prejudice, limit, deflect or otherwise alter its purpose or functions.

2. The Bank, its President, officers and staff shall not interfere in the political affairs of any member, nor shall they be influenced in their decisions by the political character of the member concerned. Only economic considerations shall be relevant to their decisions. Such considerations shall be weighed impartially in order to achieve and carry out the purpose and functions of the Bank.

3. The President, officers and staff of the Bank, in the discharge of their offices, owe their duty entirely to the Bank and to no other authority. Each member of the Bank shall respect the international character of this duty and shall refrain from all attempts to influence any of them in the discharge of their duties.
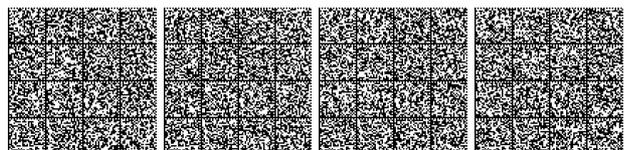
CHAPTER VI

GENERAL PROVISIONS

Article 32 Offices of the Bank

1. The principal office of the Bank shall be located in Beijing, People's Republic of China.

2. The Bank may establish agencies or offices elsewhere.

Article 33 Channel of Communication; Depositories

1. Each member shall designate an appropriate official entity with which the Bank may communicate in connection with any matter arising under this Agreement.

2. Each member shall designate its central bank, or such other institution as may be agreed upon with the Bank, as a depository with which the Bank may keep its holdings of currency of that member as well as other assets of the Bank.

3. The Bank may hold its assets with such depositories as the Board of Directors shall determine.

Article 34 Reports and Information

1. The working language of the Bank shall be English, and the Bank shall rely on the English text of this Agreement for all decisions and for interpretations under Article 54.

2. Members shall furnish the Bank with such information it may reasonably request of them in order to facilitate the performance of its functions.

3. The Bank shall transmit to its members an annual report containing an audited statement of its accounts and shall publish such report. It shall also transmit quarterly to its members a summary statement of its financial position and a profit and loss statement showing the results of its operations.

4. The Bank shall establish a policy on the disclosure of information in order to promote transparency in its operations. The Bank may publish such reports as it deems desirable in the carrying out of its purpose and functions.

Article 35 Cooperation with Members and International Organizations

1. The Bank shall work in close cooperation with all its members, and, in such manner as it may deem appropriate within the terms of this Agreement, with other international financial institutions, and international organizations concerned with the economic development of the region or the Bank's operational areas.

2. The Bank may enter into arrangements with such organizations for purposes consistent with this Agreement, with the approval of the Board of Directors.
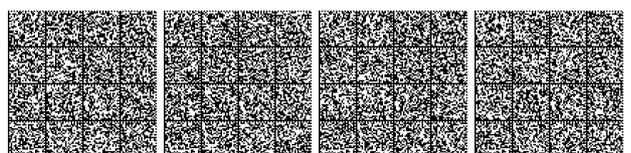
Article 36 References

1. References in this Agreement to Article or Schedule refer to Articles and Schedules of this Agreement, unless otherwise specified.

2. References in this Agreement to a specific gender shall be equally applicable to any gender.

CHAPTER VII

WITHDRAWAL AND SUSPENSION OF MEMBERS

Article 37 Withdrawal of Membership

1. Any member may withdraw from the Bank at any time by delivering a notice in writing to the Bank at its principal office.

2. Withdrawal by a member shall become effective, and its membership shall cease, on the date specified in its notice but in no event less than six (6) months after the date that notice has been received by the Bank. However, at any time before the withdrawal becomes finally effective, the member may notify the Bank in writing of the cancellation of its notice of intention to withdraw.

3. A withdrawing member shall remain liable for all direct and contingent obligations to the Bank to which it was subject at the date of delivery of the withdrawal notice. If the withdrawal becomes finally effective, the member shall not incur any liability for obligations resulting from operations of the Bank effected after the date on which the withdrawal notice was received by the Bank.

Article 38 Suspension of Membership

1. If a member fails to fulfill any of its obligations to the Bank, the Board of Governors may suspend such member by a Super Majority vote as provided in Article 28.

2. The member so suspended shall automatically cease to be a member one (1) year from the date of its suspension, unless the Board of Governors decides by a Super Majority vote as provided in Article 28 to restore the member to good standing.

3. While under suspension, a member shall not be entitled to exercise any rights under this Agreement, except the right of withdrawal, but shall remain subject to all its obligations.

Article 39 Settlement of Accounts

1. After the date on which a country ceases to be a member, it shall remain liable for its direct obligations to the Bank and for its contingent liabilities to the Bank so long as any part of the loans, guarantees, equity investments or other forms of financing under paragraph 2 (vi) of Article 11 (hereinafter, other financing) contracted before it ceased to be a member is outstanding, but it shall not incur liabilities with respect to loans, guarantees, equity investments or other
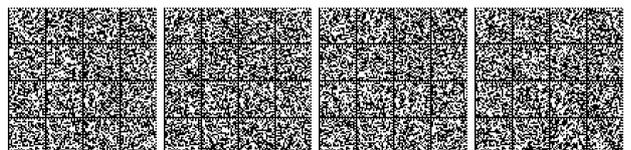
financing entered into thereafter by the Bank nor share either in the income or the expenses of the Bank.

2. At the time a country ceases to be a member, the Bank shall arrange for the repurchase of such country's shares by the Bank as a part of the settlement of accounts with such country in accordance with the provisions of paragraphs 3 and 4 of this Article. For this purpose, the repurchase price of the shares shall be the value shown by the books of the Bank on the date the country ceases to be a member.

3. The payment for shares repurchased by the Bank under this Article shall be governed by the following conditions:

(i) Any amount due to the country concerned for its shares shall be withheld so long as that country, its central bank or any of its agencies, instrumentalities or political subdivisions remains liable, as borrower, guarantor or other contracting party with respect to equity investment or other financing, to the Bank and such amount may, at the option of the Bank, be applied on any such liability as it matures. No amount shall be withheld on account of the contingent liability of the country for future calls on its subscription for shares in accordance with paragraph 3 of Article 6. In any event, no amount due to a member for its shares shall be paid until six (6) months after the date on which the country ceases to be a member.

(ii) Payments for shares may be made from time to time, upon surrender of the corresponding stock certificates by the country concerned, to the extent by which the amount due as the repurchase price in accordance with paragraph 2 of this Article exceeds the aggregate amount of liabilities, on loans, guarantees, equity investments and other financing referred to in sub-paragraph (i) of this paragraph, until the former member has received the full repurchase price.

(iii) Payments shall be made in such available currencies as the Bank determines, taking into account its financial position.

(iv) If losses are sustained by the Bank on any loans, guarantees, equity investments or other financing which were outstanding on the date when a country ceased to be a member and the amount of such losses exceeds the amount of the reserve provided against losses on that date, the country concerned shall repay, upon demand, the amount by which the repurchase price of its shares would have been reduced if the losses had been taken into account when the repurchase price was determined. In addition, the former member shall remain liable on any call for unpaid subscriptions in accordance with paragraph 3 of Article 6, to the same extent that it would have been required to respond if the impairment of capital had occurred
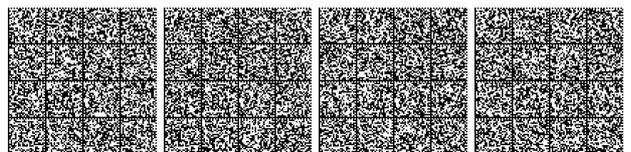
and the call had been made at the time the repurchase price of its shares was determined.

4. If the Bank terminates its operations pursuant to Article 41 within six (6) months of the date upon which any country ceases to be a member, all rights of the country concerned shall be determined in accordance with the provisions of Articles 41 to 43. Such country shall be considered as still a member for purposes of such Articles but shall have no voting rights.

CHAPTER VIII

SUSPENSION AND TERMINATION OF OPERATIONS OF THE BANK

Article 40 Temporary Suspension of Operations

In an emergency, the Board of Directors may temporarily suspend operations in respect of new loans, guarantees, equity investment and other forms of financing under sub-paragraph 2 (vi) of Article 11, pending an opportunity for further consideration and action by the Board of Governors.

Article 41 Termination of Operations

1. The Bank may terminate its operations by a resolution of the Board of Governors approved by a Super Majority vote as provided in Article 28.

2. After such termination, the Bank shall forthwith cease all activities, except those incident to the orderly realization, conservation and preservation of its assets and settlement of its obligations.

Article 42 Liability of Members and Payments of Claims

1. In the event of termination of the operation of the Bank, the liability of all members for uncalled subscriptions to the capital stock of the Bank and in respect of the depreciation of their currencies shall continue until all claims of creditors, including all contingent claims, shall have been discharged.

2. All creditors holding direct claims shall first be paid out of the assets of the Bank and then out of payments to the Bank or unpaid or callable subscriptions. Before making any payments to creditors holding direct claims, the Board of Directors shall make such arrangements as are necessary, in its judgment, to ensure a pro rata distribution among holders of direct and contingent claims.

Article 43 Distribution of Assets

1. No distribution of assets shall be made to members on account of their subscriptions to the capital stock of the Bank until:

(i) all liabilities to creditors have been discharged or provided for; and

(ii) the Board of Governors has decided, by a Super Majority vote as provided in Article 28, to make such distribution.
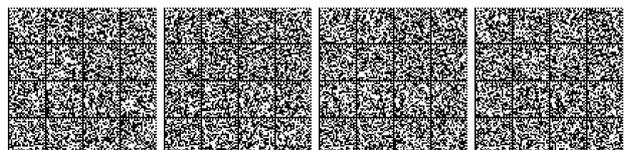
2. Any distribution of the assets of the Bank to the members shall be in proportion to the capital stock held by each member and shall be effected at such times and under such conditions as the Bank shall deem fair and equitable. The shares of assets distributed need not be uniform as to type of asset. No member shall be entitled to receive its share in such a distribution of assets until it has settled all of its obligations to the Bank.

3. Any member receiving assets distributed pursuant to this Article shall enjoy the same rights with respect to such assets as the Bank enjoyed prior to their distribution.

CHAPTER IX

STATUS, IMMUNITIES, PRIVILEGES AND EXEMPTIONS

Article 44 Purposes of Chapter

1. To enable the Bank to fulfill its purpose and carry out the functions entrusted to it, the status, immunities, privileges and exemptions set forth in this Chapter shall be accorded to the Bank in the territory of each member.

2. Each member shall promptly take such action as is necessary to make effective in its own territory the provisions set forth in this Chapter and shall inform the Bank of the action which it has taken.

Article 45 Status of the Bank

The Bank shall possess full juridical personality and, in particular, the full legal capacity:

(i) to contract;

(ii) to acquire, and dispose of, immovable and movable property;

(iii) to institute and respond to legal proceedings; and

(iv) to take such other action as may be necessary or useful for its purpose and activities.

Article 46 Immunity from Judicial Proceedings

1. The Bank shall enjoy immunity from every form of legal process, except in cases arising out of or in connection with the exercise of its powers to raise funds, through borrowings or other means, to guarantee obligations, or to buy and sell or underwrite the sale of securities, in which cases actions may be brought against the Bank only in a court of competent jurisdiction in the territory of a country in which the Bank has an office, or has appointed an agent for the purpose of accepting service or notice of process, or has issued or guaranteed securities.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1 of this Article, no action shall be brought against the Bank by any member, or by any agency or instrumentality of a member, or by any entity or person directly or indirectly
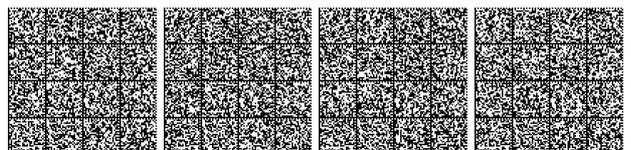
acting for or deriving claims from a member or from any agency or instrumentality of a member. Members shall have recourse to such special procedures for the settlement of controversies between the Bank and its members as may be prescribed in this Agreement, in the by-laws and regulations of the Bank, or in the contracts entered into with the Bank.

3. Property and assets of the Bank shall, wheresoever located and by whomsoever held, be immune from all forms of seizure, attachment or execution before the delivery of final judgment against the Bank.

Article 47 Immunity of Assets and Archives

1. Property and assets of the Bank, wheresoever located and by whomsoever held, shall be immune from search, requisition, confiscation, expropriation or any other form of taking or foreclosure by executive or legislative action.

2. The archives of the Bank, and, in general, all documents belonging to it, or held by it, shall be inviolable, wheresoever located and by whomsoever held.

Article 48 Freedom of Assets from Restrictions

To the extent necessary to carry out the purpose and functions of the Bank effectively, and subject to the provisions of this Agreement, all property and assets of the Bank shall be free from restrictions, regulations, controls and moratoria of any nature.

Article 49 Privilege for Communications

Official communications of the Bank shall be accorded by each member the same treatment that it accords to the official communications of any other member.

Article 50 Immunities and Privileges of Officers and Employees

All Governors, Directors, Alternates, the President, Vice-Presidents and other officers and employees of the Bank, including experts and consultants performing missions or services for the Bank:

(i) shall be immune from legal process with respect to acts performed by them in their official capacity, except when the Bank waives the immunity and shall enjoy inviolability of all their official papers, documents and records;

(ii) where they are not local citizens or nationals, shall be accorded the same immunities from immigration restrictions, alien registration requirements and national service obligations, and the same facilities as regards exchange regulations, as are accorded by members to the representatives, officials and employees of comparable rank of other members; and

(iii) shall be granted the same treatment in respect of travelling facilities as is accorded by members to representatives, officials and employees of comparable rank of other members.
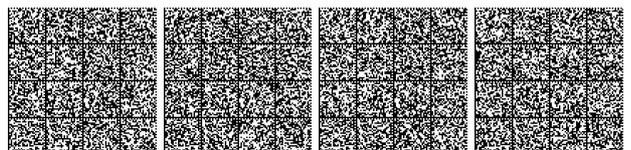
Article 51 Exemption from Taxation

1. The Bank, its assets, property, income and its operations and transactions pursuant to this Agreement, shall be exempt from all taxation and from all customs duties. The Bank shall also be exempt from any obligation for the payment, withholding or collection of any tax or duty.

2. No tax of any kind shall be levied on or in respect of salaries, emoluments and expenses, as the case may be, paid by the Bank to Directors, Alternate Directors, the President, Vice-Presidents and other officers or employees of the Bank, including experts and consultants performing missions or services for the Bank, except where a member deposits with its instrument of ratification, acceptance, or approval a declaration that such member retains for itself and its political subdivisions the right to tax salaries, and emoluments , as the case may be, paid by the Bank to citizens or nationals of such member.

3. No tax of any kind shall be levied on any obligation or security issued by the Bank, including any dividend or interest thereon, by whomsoever held:

(i) which discriminates against such obligation or security solely because it is issued by the Bank; or

(ii) if the sole jurisdictional basis for such taxation is the place or currency in which it is issued, made payable or paid, or the location of any office or place of business maintained by the Bank.

4. No tax of any kind shall be levied on any obligation or security guaranteed by the Bank, including any dividend or interest thereon, by whomsoever held:

(i) which discriminates against such obligation or security solely because it is guaranteed by the Bank; or

(ii) if the sole jurisdictional basis for such taxation is the location of any office or place of business maintained by the Bank.

Article 52 Waivers

1. The Bank at its discretion may waive any of the privileges, immunities and exemptions conferred under this Chapter in any case or instance, in such manner and upon such conditions as it may determine to be appropriate in the best interests of the Bank.

CHAPTER X

AMENDMENT, INTERPRETATION AND ARBITRATION

Article 53 Amendments

1. This Agreement may be amended only by a resolution of the Board of Governors approved by a Super Majority vote as provided in Article 28.
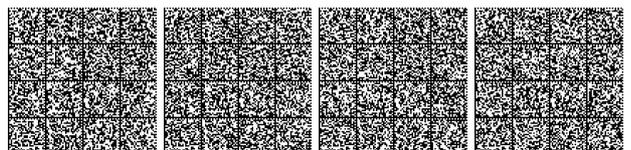
2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1 of this Article, the unanimous agreement of the Board of Governors shall be required for the approval of any amendment modifying:

(i) the right to withdraw from the Bank;

(ii) the limitations on liability provided in paragraphs 3 and 4 of Article 7; and

(iii) the rights pertaining to purchase of capital stock provided in paragraph 4 of Article 5.

3. Any proposal to amend this Agreement, whether emanating from a member or the Board of Directors, shall be communicated to the Chairman of the Board of Governors, who shall bring the proposal before the Board of Governors. When an amendment has been adopted, the Bank shall so certify in an official communication addressed to all members. Amendments shall enter into force for all members three (3) months after the date of the official communication unless the Board of Governors specifies therein a different period.

Article 54 Interpretation

1. Any question of interpretation or application of the provisions of this Agreement arising between any member and the Bank, or between two or more members of the Bank, shall be submitted to the Board of Directors for decision. If there is no Director of its nationality on that Board, a member particularly affected by the question under consideration shall be entitled to direct representation in the Board of Directors during such consideration; the representative of such member shall, however, have no vote. Such right of representation shall be regulated by the Board of Governors.

2. In any case where the Board of Directors has given a decision under paragraph 1 of this Article, any member may require that the question be referred to the Board of Governors, whose decision shall be final. Pending the decision of the Board of Governors, the Bank may, so far as it deems necessary, act on the basis of the decision of the Board of Directors.

Article 55 Arbitration

If a disagreement should arise between the Bank and a country which has ceased to be a member, or between the Bank and any member after adoption of a resolution to terminate the operations of the Bank, such disagreement shall be submitted to arbitration by a tribunal of three arbitrators. One of the arbitrators shall be appointed by the Bank, another by the country concerned, and the third, unless the parties otherwise agree, by the President of the International Court of Justice or such other authority as may have been prescribed by regulations adopted by the Board of Governors. A majority vote of the arbitrators shall be sufficient to reach a decision which shall be final and binding upon the parties. The third arbitrator shall be empowered to settle all questions of procedure in any case where the parties are in disagreement with respect thereto.
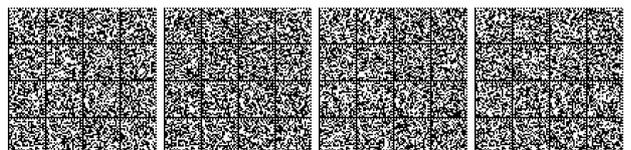
Article 56 Approval Deemed Given

Whenever the approval of any member is required before any act may be done by the Bank except under paragraph 2 of Article 53, approval shall be deemed to have been given unless the member presents an objection within such reasonable period as the Bank may fix in notifying the member of the proposed act.

CHAPTER XI
FINAL PROVISIONS

Article 57 Signature and Deposit

1. This Agreement, deposited with the Government of the People's Republic of China (hereinafter called the "Depository"), shall remain open until December 31, 2015 for signature by the Governments of countries whose names are set forth in Schedule A.

2. The Depository shall send certified copies of this Agreement to all the Signatories and other countries which become members of the Bank.

Article 58 Ratification, Acceptance or Approval

1. This Agreement shall be subject to ratification, acceptance or approval by the Signatories. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Depository not later than December 31, 2016, or if necessary, until such later date as may be decided by the Board of Governors by a Special Majority vote as provided in Article 28. The Depository shall duly notify the other Signatories of each deposit and the date thereof.

2. A Signatory whose instrument of ratification, acceptance or approval is deposited before the date on which this Agreement enters into force, shall become a member of the Bank, on that date. Any other Signatory which complies with the provisions of the preceding paragraph, shall become a member of the Bank on the date on which its instrument of ratification, acceptance or approval is deposited.

Article 59 Entry into Force

This Agreement shall enter into force when instruments of ratification, acceptance or approval have been deposited by at least ten (10) Signatories whose initial subscriptions, as set forth in Schedule A to this Agreement, in the aggregate comprise not less than fifty (50) per cent of total of such subscriptions.

Article 60 Inaugural Meeting and Commencement of Operations

1. As soon as this Agreement enters into force, each member shall appoint a Governor, and the Depository shall call the inaugural meeting of the Board of Governors.
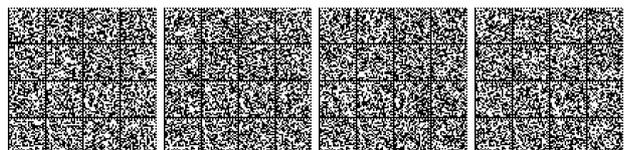
2. At its inaugural meeting, the Board of Governors:

(i) shall elect the President;

(ii) shall elect the Directors of the Bank in accordance with paragraph 1 of Article 25, provided that the Board of Governors may decide to elect fewer Directors for an initial period shorter than two years in consideration of the number of members and Signatories which have not yet become members;

(iii) shall make arrangements for the determination of the date on which the Bank shall commence its operations; and

(iv) shall make such other arrangements as necessary to prepare for the commencement of the Bank's operations.

3. The Bank shall notify its members of the date of the commencement of its operations.

DONE at Beijing, People's Republic of China on June 29, 2015, in a single original deposited in the archives of the Depository, whose English, Chinese and French texts are equally authentic.

SCHEDULE A

Initial Subscriptions to the Authorized Capital Stock for Countries Which May Become Members in accordance with Article 58

	Number of Shares	Capital Subscription (in million $)
PART A. REGIONAL MEMBERS		
Australia	36,912	3,691.2
Azerbaijan	2,541	254.1
Bangladesh	6,605	660.5
Brunei Darussalam	524	52.4
Cambodia	623	62.3
China	297,804	29,780.4
Georgia	539	53.9
India	83,673	8,367.3
Indonesia	33,607	3,360.7
Iran	15,808	1,580.8
Israel	7,499	749.9
Jordan	1,192	119.2
Kazakhstan	7,293	729.3
Korea	37,388	3,738.8
Kuwait	5,360	536.0
Kyrgyz Republic	268	26.8
Lao People's Democratic Republic	430	43.0
Malaysia	1,095	109.5
Maldives	72	7.2
Mongolia	411	41.1
Myanmar	2,645	264.5
Nepal	809	80.9
New Zealand	4,615	461.5
Oman	2,592	259.2
Pakistan	10,341	1,034.1

Philippines	9,791	979.1
Qatar	6,044	604.4
Russia	65,362	6,536.2
Saudi Arabia	25,446	2,544.6
Singapore	2,500	250.0
Sri Lanka	2,690	269.0
Tajikistan	309	30.9
Thailand	14,275	1,427.5
Turkey	26,099	2,609.9
United Arab Emirates	11,857	1,185.7
Uzbekistan	2,198	219.8
Vietnam	6,633	663.3
Unallocated	16,150	1,615.0
TOTAL	750,000	75,000.0
PART B. NON-REGIONAL MEMBERS		
Austria	5,008	500.8
Brazil	31,810	3,181.0
Denmark	3,695	369.5
Egypt	6,505	650.5
Finland	3,103	310.3
France	33,756	3,375.6
Germany	44,842	4,484.2
Iceland	176	17.6
Italy	25,718	2,571.8
Luxembourg	697	69.7
Malta	136	13.6
Netherlands	10,313	1,031.3
Norway	5,506	550.6
Poland	8,318	831.8
Portugal	650	65.0
South Africa	5,905	590.5

Spain	17,615	1,761.5
Sweden	6,300	630.0
Switzerland	7,064	706.4
United Kingdom	30,547	3.054.7
Unallocated	2,336	233.6
TOTAL	250,000	25,000.0
GRAND TOTAL	**1,000,000**	**100,000.0**

SCHEDULE B

ELECTION OF DIRECTORS

The Board of Governors shall prescribe rules for the conduct of each election of Directors, in accordance with the following provisions.

1. Constituencies. Each Director shall represent one or more members in a constituency. The total aggregate voting power of each constituency shall consist of the votes which the Director is entitled to cast under paragraph 3 of Article 28.

2. Constituency Voting Power. For each election, the Board of Governors shall establish a Minimum Percentage for constituency voting power for Directors to be elected by Governors representing regional members (Regional Directors) and a Minimum Percentage for constituency voting power for Directors to be elected by Governors representing non-regional members (Non-Regional Directors).

(a) The Minimum Percentage for Regional Directors shall be set as a percentage of the total votes eligible to be cast in the election by the Governors representing regional members (Regional Governors). The initial Minimum Percentage for Regional Directors shall be 6%.

(b) The Minimum Percentage for Non-Regional Directors shall be set as a percentage of the total votes eligible to be cast in the election by the Governors representing non-regional members (Non-Regional Governors). The initial Minimum Percentage for Non-Regional Directors shall be 15%.

3. Adjustment Percentage. In order to adjust voting power across constituencies when subsequent rounds of balloting are required under paragraph 7 below, the Board of Governors shall establish, for each election, an Adjustment Percentage for Regional Directors and an Adjustment Percentage for Non-Regional Directors. Each Adjustment Percentage shall be higher than the corresponding Minimum Percentage.

(a) The Adjustment Percentage for Regional Directors shall be set as a percentage of the total votes eligible to be cast in the election by the Regional Governors. The initial Adjustment Percentage for Regional Directors shall be 15%.

(b) The Adjustment Percentage for Non-Regional Directors shall be set as a percentage of the total votes eligible to be cast in the election by the Non-Regional Governors. The initial Adjustment Percentage for Non-Regional Directors shall be 60%.

4. Number of Candidates. For each election, the Board of Governors shall establish the number of Regional Directors and Non-Regional Directors to be
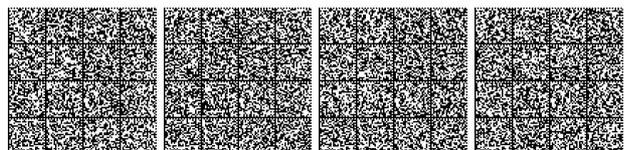
elected, in light of its decisions on the size and composition of the Board of Directors pursuant to paragraph 2 of Article 25.

(a) The initial number of Regional Directors shall be nine.

(b) The initial number of Non-Regional Directors shall be three.

5. Nominations. Each Governor may only nominate one person. Candidates for the office of Regional Director shall be nominated by Regional Governors. Candidates for the office of Non-Regional Director shall be nominated by Non-Regional Governors.

6. Voting. Each Governor may vote for one candidate, casting all of the votes to which the member appointing him is entitled under paragraph 1 of Article 28. The election of Regional Directors shall be by ballot of Regional Governors. The election of Non-Regional Directors shall be by ballot of Non-Regional Governors.

7. First Ballot. On the first ballot, candidates receiving the highest number of votes, up to the number of Directors to be elected, shall be elected as Directors, provided that, to be elected, a candidate shall have received a sufficient number of votes to reach the applicable Minimum Percentage.

(a) If the required number of Directors is not elected on the first ballot, and the number of candidates was the same as the number of Directors to be elected, the Board of Governors shall determine the subsequent actions to complete the election of Regional Directors or the election of Non-Regional Directors, as the case may be.

8. Subsequent Ballots. If the required number of Directors is not elected on the first ballot, and there were more candidates than the number of Directors to be elected on the ballot, there shall be subsequent ballots, as necessary. For subsequent ballots:

(a) The candidate receiving the lowest number of votes in the preceding ballot shall not be a candidate in the next ballot.

(b) Votes shall be cast only by: (i) Governors who voted in the preceding ballot for a candidate who was not elected; and (ii) Governors whose votes for a candidate who was elected are deemed to have raised the votes for that candidate above the applicable Adjustment Percentage under (c) below.

(c) The votes of all the Governors who cast votes for each candidate shall be added in descending order of number, until the number of votes representing the applicable Adjustment Percentage has been exceeded. Governors whose votes were counted in that calculation shall be deemed to have cast all their votes for that Director, including the Governor whose votes brought the total over the
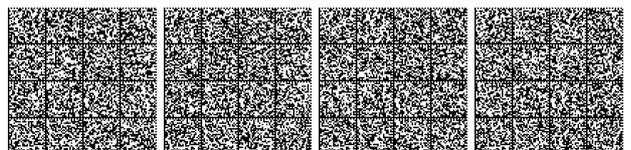
Adjustment Percentage. The remaining Governors whose votes were not counted in that calculation shall be deemed to have raised the candidate's total votes above the Adjustment Percentage, and the votes of those Governors shall not count towards the election of that candidate. These remaining Governors may vote in the next ballot.

(d) If in any subsequent ballot, only one Director remains to be elected, the Director may be elected by a simple majority of the remaining votes. All such remaining votes shall be deemed to have counted towards the election of the last Director.

9. Assignment of Votes. Any Governor who does not participate in voting for the election or whose votes do not contribute to the election of a Director may assign the votes to which he is entitled to an elected Director, provided that such Governor shall first have obtained the agreement of all those Governors who have elected that Director to such assignment.

10. Founding Member Privileges. The nomination and voting by Governors for Directors and the appointment of Alternate Directors by Directors shall respect the principle that each Founding Member shall have the privilege to designate the Director or an Alternate Director in its constituency permanently or on a rotating basis.

D'ORDINE DEL MINISTRO
Il Capo Ufficio Legislativo
Cons. Amb. Stefano Soliman
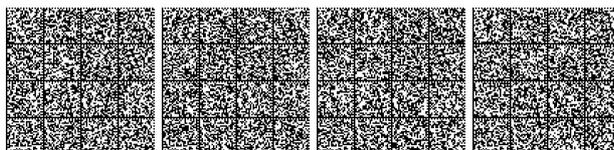
BANCA ASIATICA PER GLI INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE ACCORDO ISTITUTIVO

Gli Stati a nome dei quali è firmato il presente Accordo convengono quanto segue:

considerando l'importanza della cooperazione regionale per sostenere la crescita e promuovere lo sviluppo economico e sociale delle economie in Asia e, di conseguenza, per contribuire alla resilienza regionale a potenziali crisi finanziarie e altri shock esterni nel contesto della globalizzazione;

riconoscendo l'importanza dello sviluppo delle infrastrutture nell'espandere la connettività della regione e nel migliorare l'integrazione regionale, consentendo così di promuovere la crescita economica e sostenere lo sviluppo sociale dei popoli asiatici, e contribuire al dinamismo dell'economia globale;

consapevoli del fatto che un partenariato tra le banche multilaterali di sviluppo esistenti e la Banca asiatica d'investimento per le infrastrutture (denominata di seguito «Banca») consentirà di soddisfare in modo più adeguato il considerevole bisogno di finanziamento a lungo termine dello sviluppo delle infrastrutture in Asia;

convinti che la creazione di un istituto finanziario multilaterale dedicato allo sviluppo delle infrastrutture come la Banca contribuirà a mobilitare risorse supplementari urgenti all'interno e all'esterno dei confini dell'Asia e a eliminare gli ostacoli che le singole economie asiatiche incontrano per il loro finanziamento, e farà da complemento all'operato delle banche multilaterali di sviluppo esistenti nel promuovere una crescita sostenuta e stabile in Asia;

hanno convenuto di istituire la Banca, che opererà come segue:

CAPITOLO I
SCOPO, FUNZIONI E MEMBRI

Art. 1.
Scopo

(1) Lo scopo della Banca è di: *i)* promuovere uno sviluppo economico sostenibile, creare ricchezza e migliorare la connettività delle infrastrutture in Asia investendo nelle infrastrutture e in altri settori produttivi e *ii)* promuovere la cooperazione regionale e il partenariato affrontando le sfide dello sviluppo in stretta collaborazione con altre istituzioni multilaterali e bilaterali di sviluppo.

(2) Ai sensi del presente Accordo, i termini «Asia» e «regione» si riferiscono alle regioni geografiche classificate dalle Nazioni Unite come Asia e Oceania e alla loro composizione, a meno che il Consiglio dei Governatori non decida altrimenti.

Art. 2.
Funzioni

Per raggiungere il suo scopo, la Banca svolge le seguenti funzioni:

i) promuovere gli investimenti nella regione di capitale pubblico e privato per scopi di sviluppo, in particolare per lo sviluppo delle infrastrutture e di altri settori produttivi;

ii) impiegare le risorse a sua disposizione per finanziare tale sviluppo nella regione, compresi i progetti e i programmi che contribuiscono più efficacemente alla crescita economica armoniosa dell'intera regione, prestando particolare attenzione ai bisogni dei membri meno sviluppati della regione;

iii) incoraggiare gli investimenti privati in progetti, imprese e attività che contribuiscono allo sviluppo economico della regione, in particolare nelle infrastrutture e in altri settori produttivi, e supplire agli investimenti privati quando il capitale privato non è disponibile a termini e condizioni ragionevoli; e

iv) avviare tutte le altre attività e fornire tutti gli altri servizi atti a sostenere queste funzioni.

Art. 3.
Membri

(1) La partecipazione alla Banca è aperta ai membri della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo e della Banca asiatica di sviluppo.

a) I membri regionali sono quelli menzionati nell'allegato A parte A e gli altri membri appartenenti alla regione asiatica secondo l'articolo 1 paragrafo 2. Tutti gli altri membri sono membri non regionali.

b) I membri fondatori sono quelli menzionati nell'allegato A che alla data menzionata all'articolo 57 hanno firmato il presente Accordo e prima della data di cui all'articolo 58 paragrafo 1 hanno soddisfatto tutte le altre condizioni per l'adesione.

(2) I membri della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo o della Banca asiatica di sviluppo che non aderiscono secondo l'articolo 58 possono essere ammessi come membri della Banca, secondo le modalità e alle condizioni fissate dalla Banca, mediante una votazione a Maggioranza Speciale del Consiglio dei Governatori secondo l'articolo 28.

(3) Se un candidato non è un ente sovrano o responsabile della condotta delle sue relazioni internazionali, la domanda di adesione alla Banca deve essere presentata o approvata dal membro della Banca responsabile delle sue relazioni internazionali.

CAPITOLO II
CAPITALE

Art. 4.
Capitale autorizzato

(1) Il capitale sociale autorizzato della Banca è di cento miliardi di dollari statunitensi (100.000.000.000$), suddiviso in un milione (1.000.000) di azioni del valore nominale di centomila dollari (100.000$) l'una, che possono essere sottoscritte esclusivamente dai membri secondo l'articolo 5.

(2) Il capitale sociale autorizzato iniziale è suddiviso in azioni versate e azioni a chiamata. Il valore nominale complessivo delle azioni da versare è di venti miliardi di dollari (20.000.000.000$) e quello delle azioni a chiamata è di ottanta miliardi di dollari (80.000.000.000$).
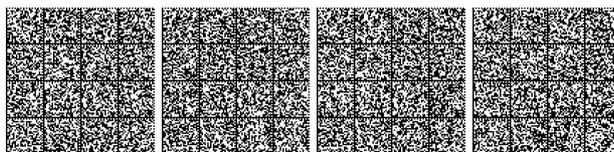
(3) Il capitale sociale autorizzato della Banca può essere aumentato dal Consiglio dei Governatori mediante una votazione a Maggioranza Super secondo l'articolo 28, alla data nonché secondo le modalità e alle condizioni che esso ritiene opportune, incluso il rapporto tra azioni versate e a chiamata.

(4) Ai sensi del presente Accordo, il termine «dollaro» e il simbolo «$» si riferiscono alla valuta di pagamento ufficiale degli Stati Uniti d'America.

Art. 5.
Sottoscrizione di azioni

(1) Ogni membro sottoscrive azioni del capitale sociale della Banca. Ogni sottoscrizione del capitale sociale autorizzato iniziale comprende azioni versate e azioni a chiamata in rapporto di due (2) a otto (8). Il numero iniziale di azioni che devono essere sottoscritte dagli Stati che aderiscono secondo l'articolo 58 è stabilito nell'allegato A.

(2) Il numero iniziale di azioni che devono essere sottoscritte dagli Stati che aderiscono secondo l'articolo 3 paragrafo 2 è deciso dal Consiglio dei Governatori; non può tuttavia essere autorizzata alcuna sottoscrizione che ridurrebbe la percentuale del capitale sociale detenuto dai membri regionali al di sotto del settantacinque (75) per cento dell'intero capitale sociale sottoscritto, a meno che il Consiglio dei Governatori non convenga altrimenti mediante una votazione a Maggioranza Super secondo l'articolo 28.

(3) Il Consiglio dei Governatori può, su richiesta di un membro, aumentare la quota sottoscritta da tale membro, secondo le modalità e alle condizioni da esso decise mediante una votazione a Maggioranza Super secondo l'articolo 28; non può tuttavia essere autorizzato alcun aumento della quota che ridurrebbe la percentuale del capitale sociale detenuto dai membri regionali al di sotto del settantacinque (75) per cento dell'intero capitale sociale sottoscritto, a meno che il Consiglio dei Governatori non convenga altrimenti mediante una votazione a Maggioranza Super secondo l'articolo 28.

(4) Il Consiglio dei Governatori riesamina il capitale sociale della Banca almeno ogni cinque (5) anni. In caso di aumento del capitale sociale autorizzato, a ogni membro è offerta un'opportunità ragionevole di sottoscrivere, secondo le modalità e alle condizioni decise dal Consiglio dei Governatori, una percentuale dell'aumento equivalente alla quota del capitale sociale sottoscritto della Banca che deteneva immediatamente prima dell'aumento. Nessun membro è tenuto a sottoscrivere alcuna percentuale dell'aumento del capitale sociale.

Art. 6.
Pagamento delle sottoscrizioni

(1) Il pagamento dell'importo del capitale sociale della Banca versato, sottoscritto inizialmente da ogni firmatario del presente Accordo divenuto membro secondo l'articolo 58 avviene in cinque (5) rate del venti (20) per cento l'una, fatto salvo quanto previsto al paragrafo 5. La prima rata è versata da ogni membro entro trenta (30) giorni dall'entrata in vigore del presente Accordo oppure, se posteriore, entro la data di deposito del suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione secondo l'articolo 58 paragrafo 1. La seconda rata scade un (1) anno dopo l'entrata in vigore dell'Accordo. Le tre (3) rate restanti sono dovute un (1) anno dopo la scadenza di ciascuna rata precedente.

(2) Ogni rata della sottoscrizione iniziale del capitale sociale iniziale versato è pagata in dollari o in un'altra valuta convertibile, fatto salvo quanto previsto al paragrafo 5. La Banca può convertire tali versamenti in dollari in qualsiasi momento. Tutti i diritti, compresi i diritti di voto, acquisiti in virtù delle azioni versate e delle associate azioni a chiamata per cui tali versamenti sono dovuti, ma non sono pervenuti, sono sospesi fino a quando la Banca non riceve l'intero importo.

(3) Il versamento dell'importo sottoscritto del capitale sociale a chiamata della Banca è richiesto solo se e quando la Banca lo ritiene necessario per far fronte ai suoi impegni. In caso di chiamata, il versamento può essere effettuato, a discrezione del membro, in dollari o nella valuta necessaria per far fronte agli impegni della Banca all'origine della chiamata. La chiamata per le sottoscrizioni non versate è ripartita uniformemente su tutte le azioni a chiamata.

(4) La Banca decide il luogo di ogni versamento ai sensi del presente articolo; fino all'assemblea inaugurale del Consiglio dei Governatori, la prima rata di cui al paragrafo 1 va versata al Governo della Repubblica Popolare Cinese in qualità di fiduciario della Banca.

(5) I membri considerati Paesi meno sviluppati ai fini del presente paragrafo possono versare la loro sottoscrizione di cui ai paragrafi 1 e 2 come segue, a discrezione:

a) interamente in dollari o in un'altra valuta convertibile in un massimo di dieci (10) rate del dieci (10) per cento l'una; la prima e la seconda rata scadono come previsto al paragrafo 1, mentre dalla terza alla decima rata scadono annualmente a partire da due anni dopo l'entrata in vigore del presente Accordo; o

b) in parte in dollari o in un'altra valuta convertibile e in parte, in una quota non superiore al cinquanta (50) per cento di ogni rata, nella valuta nazionale, conformemente al programma di rateazione di cui al paragrafo 1. Ai versamenti di cui alla presente lettera si applicano le seguenti disposizioni:

i) al momento della sottoscrizione di cui al paragrafo 1, il membro comunica alla Banca la percentuale dei versamenti da effettuare nella valuta nazionale;

ii) ogni versamento effettuato nella valuta nazionale secondo il presente paragrafo sarà dell'importo che la Banca considera equivalente al controvalore in dollari della rata da versare. Il versamento iniziale corrisponde a un importo ritenuto adeguato dal membro in base alle presenti disposizioni, ma è soggetto a rettifica entro novanta (90) giorni dalla data di scadenza, se la Banca lo ritiene necessario per raggiungere il controvalore in dollari di tale versamento;

iii) se la Banca ritiene che il controvalore in valuta estera della valuta nazionale sia diminuito in misura significativa, il membro le versa, entro un termine ragionevole, l'importo nella valuta nazionale necessario per ade-

guare il controvalore di tale valuta detenuto dalla Banca in virtù della sottoscrizione;

iv) se la Banca ritiene che il controvalore in valuta estera della valuta nazionale sia aumentato in misura significativa, versa al membro, entro un termine ragionevole, l'importo nella valuta nazionale necessario per adeguare il controvalore di tale valuta detenuto dalla Banca in virtù della sottoscrizione;

v) la Banca può rinunciare ai suoi diritti al pagamento di cui al numero iii e il membro può rinunciare ai suoi diritti al pagamento di cui al numero iv.

(6) La Banca accetta da ogni membro che versa la sua sottoscrizione secondo il paragrafo 5, lettera b, titoli di credito o altre obbligazioni emessi dal Governo del membro o dal depositario da esso designato, invece dell'importo pagabile nella valuta nazionale, a condizione che la Banca non abbia bisogno di tale importo per effettuare le sue operazioni. Tali titoli di credito o obbligazioni non sono negoziabili, non fruttano interessi e, su richiesta, devono essere pagati alla Banca al valore nominale.

Art. 7.
Condizioni applicabili alle azioni

(1) Le azioni sottoscritte inizialmente dai membri sono emesse al valore nominale. Anche le altre azioni sono emesse al valore nominale, a meno che il Consiglio dei Governatori non decida, in circostanze particolari, mediante una votazione a Maggioranza Speciale secondo l'articolo 28, di emetterle ad altre condizioni.

(2) Le quote di capitale non possono essere costituite in pegno né gravate in alcun modo e sono trasferibili unicamente alla Banca.

(3) La responsabilità dei membri derivante dalle quote è limitata alla parte non versata del prezzo di emissione.

(4) Nessun membro risponde degli obblighi della Banca in virtù della sua adesione.

Art. 8.
Risorse ordinarie

Ai sensi del presente Accordo, l'espressione «risorse ordinarie» della Banca comprende:

i) il capitale sociale autorizzato della Banca, composto dalle azioni versate e dalle azioni a chiamata, sottoscritto secondo l'articolo 5;

ii) i fondi raccolti dalla Banca in virtù dei poteri di cui all'articolo 16 paragrafo 1, a cui si applicano le disposizioni sulla chiamata di cui all'articolo 6 paragrafo 3;

iii) i fondi risultanti dal rimborso di prestiti o garanzie concessi con le risorse di cui ai numeri i e ii o da ricavi su partecipazioni azionarie e altri tipi di finanziamento approvati secondo l'articolo 11 paragrafo 2 (vi) ed effettuati con tali risorse;

iv) i redditi risultanti da prestiti concessi con i fondi menzionati sopra o da garanzie a cui si applicano le disposizioni sulla chiamata di cui all'articolo 6 paragrafo 3; e

v) tutti gli altri fondi o redditi ricevuti dalla Banca che non fanno parte dei Fondi Speciali di cui all'articolo 17.

CAPITOLO III
OPERAZIONI DELLA BANCA

Art. 9.
Impiego delle risorse

Le risorse e i servizi della Banca sono impiegati esclusivamente per raggiungere lo scopo e svolgere le funzioni definiti, rispettivamente, agli articoli 1 e 2 e conformemente ai principi di una sana gestione bancaria.

Art. 10.
Operazioni ordinarie e speciali

(1) Le operazioni della Banca comprendono:

i) operazioni ordinarie finanziate mediante le risorse ordinarie della Banca di cui all'articolo 8; e

ii) operazioni speciali finanziate mediante le risorse dei Fondi Speciali di cui all'articolo 17.

I due tipi di operazioni possono finanziare separatamente elementi di uno stesso progetto o programma.

(2) Le risorse ordinarie e le risorse dei Fondi Speciali della Banca sono conservate, impiegate, impegnate, investite o utilizzate altrimenti in modo completamente separato, in ogni momento e da ogni punto di vista. Il rendiconto finanziario della Banca riporta le operazioni ordinarie e le operazioni speciali separatamente.

(3) Le risorse ordinarie della Banca non possono in nessun caso essere gravate da perdite o impegni risultanti da operazioni speciali o altre attività per cui erano stati originariamente impiegati o impegnati Fondi speciali, né possono essere impiegate per la loro copertura.

(4) Le spese direttamente legate alle operazioni ordinarie sono imputate alle risorse ordinarie della Banca, quelle direttamente legate alle operazioni speciali sono imputate alle risorse dei Fondi speciali. Tutte le altre spese sono imputate come stabilito dalla Banca.

Art. 11.
Beneficiari e modalità operative

(1) *a)* La Banca può fornire un finanziamento o facilitarne il conseguimento a qualsiasi membro, a qualsiasi sua agenzia, organo o divisione politica, a qualsiasi ente o impresa che operi sul suo territorio nonché ad agenzie o enti internazionali o regionali che si occupano dello sviluppo economico della regione.

b) In circostanze particolari, la Banca può fornire assistenza a un beneficiario non menzionato alla lettera *a)* solo se il Consiglio dei Governatori, mediante una votazione a Maggioranza Super secondo l'articolo 28: *i)* ha deciso che tale assistenza serve lo scopo, rientra nelle funzioni della Banca ed è nell'interesse dei membri della Banca e *ii)* ha specificato quali tipi di assistenza di cui al paragrafo 2 possono essere forniti a tale beneficiario.

(2) La Banca può realizzare le sue operazioni nei seguenti modi:

i) concedendo prestiti diretti, cofinanziandoli o partecipandovi;
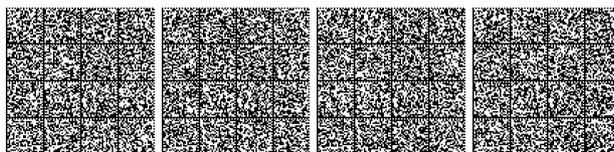
ii) investendo fondi nel capitale sociale di un'istituzione o impresa;

iii) garantendo parzialmente o integralmente – come garante primario o secondario – prestiti per lo sviluppo economico;

iv) impiegando risorse dei Fondi Speciali conformemente agli accordi relativi al loro impiego;

v) fornendo assistenza tecnica secondo l'articolo 15; o

vi) attraverso altri tipi di finanziamento decisi dal Consiglio dei Governatori mediante una votazione a Maggioranza Speciale secondo l'articolo 28.

Art. 12.
Limiti delle operazioni ordinarie

(1) L'importo totale dei prestiti, delle partecipazioni, delle garanzie e degli altri tipi di finanziamento in essere, forniti dalla Banca nell'ambito delle operazioni ordinarie di cui all'articolo 11 paragrafo 2 numeri i, ii, iii e vi non può essere aumentato se con tale aumento verrebbe superato l'importo totale del capitale sottoscritto, delle riserve e degli utili non distribuiti inclusi nelle risorse ordinarie. Malgrado le previsioni del periodo precedente, il Consiglio dei Governatori può decidere in qualsiasi momento, mediante una votazione a Maggioranza Super secondo l'articolo 28, che, in base alla situazione e alla capacità finanziaria della Banca, la limitazione di cui al presente paragrafo può essere innalzata fino al 250 per cento del capitale sottoscritto, delle riserve e degli utili non distribuiti inclusi nelle risorse ordinarie della Banca.

(2) L'importo delle partecipazioni azionarie versate della Banca non può superare un importo corrispondente al capitale totale sottoscritto e versato più le riserve generali.

Art. 13.
Principi operativi

Le operazioni della Banca sono realizzate conformemente ai seguenti principi:

1. le operazioni della Banca rispettano i principi di una sana gestione bancaria;

2. le operazioni della Banca assicurano principalmente il finanziamento di progetti o programmi d'investimento specifici, partecipazioni azionarie e assistenza tecnica secondo l'articolo 15;

3. la Banca non finanzia alcuna operazione sul territorio di un membro se quest'ultimo si oppone;

4. la Banca si assicura che ciascuna delle sue operazioni sia conforme alle sue politiche operative e finanziarie, comprese, senza alcuna limitazione, quelle in materia di impatto sociale e ambientale;

5. nell'esaminare le domande di finanziamento, la Banca presta la dovuta attenzione alla capacità del beneficiario di ottenere finanziamenti o servizi altrove secondo modalità e a condizioni che la Banca ritiene ragionevoli per il beneficiario, considerando tutti i fattori pertinenti;

6. nel fornire o garantire finanziamenti, la Banca presta la dovuta attenzione alla possibilità che il beneficiario e, se del caso, il garante, sarà in grado di adempiere agli obblighi derivanti dal contratto di finanziamento;

7. nel fornire o garantire finanziamenti, la Banca si assicura che le condizioni finanziarie, come il tasso d'interesse, le altre spese e il piano di rimborso del capitale, siano commisurate al finanziamento in questione e al rischio per la Banca;

8. la Banca non impone alcuna restrizione in relazione al Paese di origine sull'acquisto di beni e servizi a valere sui proventi di qualsiasi finanziamento nell'ambito delle operazioni ordinarie o speciali della Banca;

9. la Banca adotta tutte le misure necessarie per garantire che i proventi di qualsiasi finanziamento da essa fornito o garantito o a cui essa partecipa siano impiegati esclusivamente per gli scopi per cui è stato concesso il finanziamento, prestando la dovuta attenzione alle considerazioni di economia ed efficienza;

10. la Banca presta la dovuta attenzione al desiderio di evitare che una parte sproporzionata delle sue risorse sia impiegata a profitto di uno qualsiasi dei membri;

11. la Banca cerca di mantenere una diversificazione ragionevole nelle sue partecipazioni azionarie. Nell'ambito di queste ultime, non assume alcuna responsabilità per la gestione di qualsiasi ente o impresa in cui investe e non cerca di ottenere il controllo sull'ente o sull'impresa in questione, salvo laddove necessario per salvaguardare l'investimento della Banca.

Art. 14.
Termini e condizioni di finanziamento

(1) In caso di concessione o garanzia di prestiti nonché di partecipazione a prestiti da parte della Banca, il contratto stabilisce i termini e le condizioni del prestito o della garanzia, conformemente ai principi di cui all'articolo 13 e con riserva delle altre disposizioni del presente Accordo. Nel fissare tali termini e condizioni, la Banca tiene debitamente conto della necessità di salvaguardare il suo reddito e la sua situazione finanziaria.

(2) Se il beneficiario di un prestito o della garanzia di un prestito non è esso stesso un membro, la Banca può richiedere, se lo ritiene opportuno, che il membro sul territorio del quale è realizzato il progetto, o un'agenzia pubblica o qualsiasi organo del membro gradito alla Banca garantisca il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi e delle altre spese legate al prestito conformemente alle modalità stabilite.

(3) L'importo di qualsiasi partecipazione azionaria non può superare la percentuale del capitale sociale dell'ente o dell'impresa in questione consentita dalle politiche approvate dal Consiglio di amministrazione.

(4) Nell'ambito delle sue operazioni, la Banca può fornire un finanziamento nella valuta nazionale del paese interessato, conformemente alle politiche volte a ridurre i rischi di cambio.
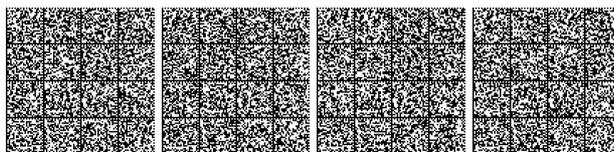
Art. 15.
Assistenza tecnica

(1) La Banca può fornire consulenza e assistenza tecnica e altre forme di assistenza analoghe che servano il suo scopo e rientrino nelle sue funzioni.

(2) Se le spese sostenute per fornire tali servizi non sono rimborsabili, la Banca le imputa al suo reddito.

CAPITOLO IV
FINANZE DELLA BANCA

Art. 16.
Poteri generali

Oltre ai poteri specificati altrove nel presente Accordo, la Banca:

1. può raccogliere fondi, mediante prestiti o altri mezzi, in Stati membri o altrove, conformemente alle disposizioni applicabili;
2. può acquistare e vendere titoli che ha emesso o garantito o in cui ha investito;
3. può garantire titoli in cui ha investito allo scopo di facilitarne la vendita;
4. può sottoscrivere titoli emessi da qualsiasi ente o impresa per finalità compatibili con lo scopo della Banca o partecipare alla loro sottoscrizione;
5. può investire o depositare i fondi non necessari alle sue operazioni;
6. garantisce che sulla facciata di ogni titolo da essa emesso o garantito vi sia la chiara indicazione che non si tratta di un'obbligazione di un Governo, a meno che non si tratti effettivamente dell'obbligazione di un Governo, nel qual caso sarà così specificato;
7. può istituire e amministrare fondi a titolo fiduciario per altre parti, a condizione che tali fondi corrispondano allo scopo e rientrino nelle funzioni della Banca, secondo una struttura di gestione fiduciaria approvata dal Consiglio dei Governatori;
8. può istituire, con l'approvazione del Consiglio dei Governatori, decisa mediante una votazione a Maggioranza Speciale secondo l'articolo 28, filiali che corrispondano allo scopo e rientrino nelle funzioni della Banca;
9. può esercitare tutti gli altri poteri ed emanare le regole e i regolamenti necessari o opportuni per sostenere il suo scopo e le sue funzioni, a patto che siano conformi alle disposizioni del presente Accordo.

Art. 17.
Fondi speciali

(1) La Banca può accettare Fondi speciali che corrispondono al suo scopo e rientrano nelle sue funzioni; tali Fondi speciali sono risorse della Banca. La totalità delle spese di gestione di ogni Fondo speciale è a carico del Fondo medesimo.

(2) I Fondi speciali accettati dalla Banca possono essere impiegati secondo modalità e a condizioni conformi allo scopo e alle funzioni della Banca, nonché all'accordo relativo a ciascun fondo.

(3) La Banca adotta le regole e i regolamenti speciali necessari per l'istituzione, l'amministrazione e l'impiego di ogni Fondo speciale. Tali regole e regolamenti devono essere conformi alle disposizioni del presente Accordo, fatte salve quelle applicabili espressamente solo alle operazioni ordinarie della Banca.

(4) L'espressione «risorse dei Fondi Speciali» si riferisce alle risorse di qualsiasi Fondo speciale e comprende:

i) i fondi accettati dalla Banca e destinati a un Fondo speciale;

ii) i fondi ricevuti in relazione a prestiti o garanzie e i proventi di qualsiasi partecipazione azionaria finanziati mediante le risorse di un Fondo speciale e incassati dal Fondo speciale in base alle regole e ai regolamenti della Banca che lo disciplinano;

iii) i redditi derivanti da investimenti di risorse dei Fondi Speciali; e

iv) tutte le altre risorse messe a disposizione di Fondi speciali.

Art. 18.
Destinazione e distribuzione del reddito netto

(1) Almeno una volta all'anno, il Consiglio dei Governatori determina, previa deduzione della parte destinata alla riserva, la quota di reddito netto della Banca destinata agli utili non distribuiti e ad altri scopi e, se del caso, la quota da distribuire ai membri. Ogni decisione sulla destinazione del reddito netto della Banca ad altri scopi è presa mediante una votazione a Maggioranza Super secondo l'articolo 28.

(2) La distribuzione prevista al paragrafo 1 è effettuata proporzionalmente al numero di azioni possedute da ogni membro; il Consiglio dei Governatori stabilisce le modalità e la valuta dei pagamenti.

Art. 19.
Valute

(1) I membri non possono imporre alcuna restrizione sulle valute per i pagamenti in qualsiasi Paese, compresi l'accettazione, il possesso, l'uso o il trasferimento da parte della Banca o di qualsiasi altro beneficiario della Banca.

(2) Spetta alla Banca determinare il valore o la convertibilità di una valuta ogni qualvolta sia necessario in virtù del presente Accordo.

Art. 20.
Metodi per adempiere agli impegni della Banca

(1) Nell'ambito delle operazioni ordinarie della Banca, in caso di ritardo o inadempienza nel rimborso di prestiti concessi o garantiti dalla Banca o a cui essa partecipa, e in caso di perdite su partecipazioni azionarie o altri tipi di finanziamento secondo l'articolo 11 paragrafo 2 numero vi, la Banca adotta tutte le misure che ritiene appropriate. La Banca costituisce accantonamenti adeguati per far fronte a eventuali perdite.

(2) Le perdite risultanti dalle operazioni ordinarie della Banca sono addebitate:

i) in primo luogo, agli accantonamenti previsti al paragrafo 1;

ii) in secondo luogo, al reddito netto;

iii) in terzo luogo, alle riserve e agli utili non distribuiti;

iv) in quarto luogo, al capitale versato; e

v) infine, a un importo adeguato del capitale sottoscritto non versato, che sarà chiamato conformemente alle disposizioni dell'articolo 6 paragrafo 3.

CAPITOLO V
GOVERNO DELL'ISTITUZIONE

Art. 21.
Struttura

La Banca ha un Consiglio dei Governatori, un Consiglio di amministrazione, un Presidente, uno o più Vicepresidenti e un numero di dirigenti e dipendenti determinato secondo le necessità.

Art. 22.
Consiglio dei Governatori: composizione

(1) Ogni membro è rappresentato nel Consiglio dei Governatori e designa un Governatore e un supplente. I Governatori e i supplenti esercitano le funzioni secondo le volontà del membro che li ha nominati. Il supplente può votare soltanto se è assente il Governatore.

(2) In occasione dell'assemblea annuale, il Consiglio elegge al suo interno un Presidente; quest'ultimo resta in carica fino all'elezione del successore.

(3) I Governatori e i supplenti svolgono il mandato senza ricevere alcuna remunerazione dalla Banca; quest'ultima si riserva però la facoltà di rimborsare loro spese ragionevoli sostenute per presenziare alle riunioni.

Art. 23.
Consiglio dei Governatori: poteri

(1) Tutti i poteri della Banca sono esercitati dal Consiglio dei Governatori.

(2) Il Consiglio dei Governatori può delegare una parte o la totalità dei suoi poteri al Consiglio di amministrazione, ad eccezione del potere di:

i) ammettere nuovi membri e stabilirne le condizioni di ammissione;

ii) aumentare o ridurre il capitale sociale autorizzato della Banca;

iii) sospendere un membro;

iv) pronunciarsi in ultima istanza sulle interpretazioni e applicazioni del presente Accordo da parte del Consiglio di amministrazione;

v) eleggere gli Amministratori della Banca e stabilire le spese da rimborsare agli Amministratori e ai loro supplenti e la loro remunerazione, se del caso, secondo l'articolo 25 paragrafo 6;

vi) eleggere il Presidente, sospenderlo o destituirlo e stabilire la sua remunerazione e le altre condizioni di servizio;

vii) approvare, dopo aver consultato il rapporto dei revisori dei conti, il bilancio generale e il conto economico della Banca;

viii) determinare le riserve nonché la destinazione e la distribuzione degli utili netti della Banca;

ix) emendare il presente Accordo;

x) decidere la cessazione delle operazioni della Banca e la distribuzione del patrimonio; e

xi) esercitare ogni altro potere che il presente Accordo conferisce espressamente al Consiglio dei Governatori.

(3) Il Consiglio dei Governatori mantiene il pieno potere di esercitare la sua autorità su ogni materia delegata al Consiglio di amministrazione secondo il paragrafo 2.

Art. 24.
Consiglio dei Governatori: procedura

(1) Il Consiglio dei Governatori si riunisce in Assemblea Annuale e ogni qualvolta lo giudichi opportuno o quando sia convocato dal Consiglio di amministrazione. Quest'ultimo convoca il Consiglio dei Governatori su richiesta di almeno cinque (5) membri della Banca.

(2) Alle riunioni del Consiglio dei Governatori, il quorum è raggiunto se è presente una maggioranza dei Governatori che rappresenti almeno due terzi del potere di voto totale dei membri.

(3) Il Consiglio dei Governatori istituisce, mediante un regolamento, procedure che permettano al Consiglio di amministrazione di ottenere il voto dei Governatori su una determinata questione senza dover convocare una riunione e, in circostanze particolari, organizzare riunioni virtuali del Consiglio dei Governatori.

(4) Il Consiglio dei Governatori e, per quanto autorizzato, il Consiglio di amministrazione possono creare filiali e adottare le regole e i regolamenti necessari o opportuni per la gestione della Banca.

Art. 25.
Consiglio di amministrazione: composizione

(1) Il Consiglio di amministrazione è composto da dodici (12) membri non appartenenti al Consiglio dei Governatori, di cui:

i) nove (9) sono eletti dai Governatori che rappresentano i membri regionali; e

ii) tre (3) sono eletti dai Governatori che rappresentano i membri non regionali.

Gli Amministratori sono persone profondamente competenti nelle materie finanziarie ed economiche e sono eletti conformemente all'Allegato B. Gli Amministratori

rappresentano i membri i cui Governatori li hanno eletti nonché i membri i cui Governatori attribuiscono loro i propri voti.

(2) Di tanto in tanto, il Consiglio dei Governatori riesamina il formato e la composizione del Consiglio di amministrazione e, se lo ritiene opportuno, può aumentarne o ridurne l'effettivo o rivederne la composizione mediante una votazione a Maggioranza Super secondo l'articolo 28.

(3) Ogni Amministratore nomina un supplente con pieni poteri di agire in suo nome, in sua assenza. Il Consiglio dei Governatori adotta le regole che permettono a un Amministratore eletto da più di un determinato numero di membri di nominare un secondo supplente.

(4) Gli Amministratori e i loro supplenti sono cittadini dei Paesi membri. Due o più Amministratori, come pure due o più supplenti, non possono avere la stessa nazionalità. I supplenti possono partecipare alle riunioni del Consiglio di amministrazione, ma hanno diritto di voto soltanto se agiscono in vece del titolare.

(5) Gli Amministratori restano in carica per un periodo di due (2) anni e sono rieleggibili.

a) Gli Amministratori rimangono in funzione fintanto che i successori sono stati eletti ed entrano in carica.

b) Se un posto di Amministratore diviene vacante più di centottanta (180) giorni prima della scadenza del mandato, viene scelto un successore, per il rimanente lasso di tempo e dai Governatori che hanno già eletto il precedente Amministratore, conformemente all'allegato B. Per questa elezione è richiesta la maggioranza dei voti espressi da tali Governatori. I Governatori che hanno eletto un Amministratore possono, con la stessa procedura, scegliere un successore anche se il posto di Amministratore diviene vacante meno di centottanta (180) giorni prima della scadenza del mandato.

c) Durante la vacanza, un suo supplente esercita i poteri dell'ex Amministratore, ad eccezione del potere di nominare un supplente.

(6) Gli Amministratori e i loro supplenti non sono remunerati dalla Banca, a meno che il Consiglio dei Governatori non decida altrimenti; la Banca può tuttavia rimborsare loro ragionevoli spese sostenute per presenziare alle riunioni.

Art. 26.
Consiglio di amministrazione: poteri

Il Consiglio di amministrazione è responsabile della direzione delle operazioni generali della Banca e, a tal fine, esercita, oltre ai poteri conferitigli espressamente dal presente Accordo, tutti quelli delegatigli dal Consiglio dei Governatori e segnatamente:

i) preparare i lavori del Consiglio dei Governatori;

ii) definire le politiche della Banca e, con una maggioranza che rappresenti almeno tre quarti del potere totale di voto dei membri, prendere decisioni sulle principali politiche operative e finanziarie e sulla delega di poteri al Presidente conformemente alle politiche della Banca;

iii) prendere decisioni concernenti le operazioni della Banca secondo l'articolo 11 paragrafo 2 e, con una maggioranza che rappresenti almeno tre quarti del potere totale di voto dei membri, decidere sulla delega dei poteri relativi al Presidente;

iv) supervisionare regolarmente la gestione e il funzionamento della Banca e istituire a tal fine un meccanismo di vigilanza conforme ai principi di trasparenza, apertura, indipendenza e responsabilità;

v) approvare la strategia, il piano annuale e il bilancio preventivo della Banca;

vi) istituire i comitati ritenuti necessari; e

vii) sottoporre all'approvazione del Consiglio dei Governatori, ad ogni esercizio finanziario, i conti controllati dai revisori.

Art. 27.
Consiglio di amministrazione: procedura

(1) Il Consiglio di amministrazione si riunisce periodicamente durante l'anno, ogni qualvolta gli affari della Banca lo esigano. Il Consiglio di amministrazione non ha una sede fissa, a meno che il Consiglio dei Governatori non decida altrimenti mediante votazione a Maggioranza Super secondo l'articolo 28. Le riunioni possono essere convocate dal Presidente o ogni qualvolta richiesto da tre (3) Amministratori.

(2) Alle riunioni del Consiglio di amministrazione, il quorum è raggiunto se è presente una maggioranza degli Amministratori che rappresenti almeno due terzi del potere totale di voto dei membri.

(3) Il Consiglio dei Governatori emana regolamenti per consentire ai membri senza un Amministratore della loro nazionalità di far assistere un delegato senza diritto di voto ad ogni riunione del Consiglio di amministrazione in cui si esamina una questione che li riguarda in modo particolare.

(4) Il Consiglio di amministrazione istituisce procedure che consentano di tenere riunioni virtuali o di votare su una questione senza convocare una riunione.

Art. 28.
Votazioni

(1) Il numero totale dei voti attribuiti a ogni membro è composto dalla somma dei voti di base, dei voti determinati in base alle sue azioni e, nel caso dei membri fondatori, dei voti di membro fondatore.

i) Il numero dei voti di base di ogni membro risulta dalla equa ripartizione fra i membri del dodici (12) per cento della somma dei voti di base, dei voti determinati in base alle azioni e dei voti dei membri fondatori.

ii) Il numero dei voti determinati in base alle azioni di ogni membro è uguale al numero di azioni del capitale sociale della Banca in suo possesso.

iii) A ogni membro fondatore sono attribuiti seicento (600) voti di membro fondatore.

Nel caso in cui un membro non ha versato una parte dell'importo dovuto per i suoi obblighi relativi alle azioni da versare di cui all'articolo 6, il numero dei voti determinati in base alle azioni spettanti a tale membro è ridotto, fintanto che la situazione persiste, proporzionalmente alla percentuale che l'importo dovuto e non versato rappresenta del valore nominale totale delle azioni da versare da esso sottoscritte.

(2) Nelle votazioni in seno al Consiglio dei Governatori, ogni Governatore ha diritto a esprimere i voti del membro che rappresenta.

i) A meno che il presente Accordo non preveda espressamente altrimenti, il Consiglio dei Governatori decide su tutte le questioni che gli sono sottoposte con una maggioranza dei voti espressi.

ii) Una votazione del Consiglio dei Governatori a Maggioranza Super richiede l'approvazione di due terzi dei Governatori, che rappresentino almeno tre quarti del potere totale di voto dei membri.

iii) Una votazione del Consiglio dei Governatori a Maggioranza Speciale richiede l'approvazione della maggioranza dei Governatori, che rappresentino almeno la maggioranza del potere totale di voto dei membri.

(3) Nelle votazioni in seno al Consiglio di amministrazione, ogni Amministratore può esprimere il numero di voti attribuiti ai Governatori che l'hanno eletto nonché ai Governatori che gli hanno attribuito i propri voti conformemente all'allegato B.

i) Gli Amministratori che hanno diritto a esprimere i voti di più di un membro possono votare separatamente per ciascun membro.

ii) A meno che il presente Accordo non preveda espressamente altrimenti, il Consiglio di amministrazione decide su tutte le questioni che gli sono sottoposte con una maggioranza dei voti espressi.

Art. 29.
Presidente

(1) Il Consiglio dei Governatori elegge il Presidente della Banca in una procedura aperta, trasparente e basata sul merito, mediante una votazione a Maggioranza Super secondo l'articolo 28. Il Presidente deve essere cittadino di un Paese membro regionale. Per tutta la durata del mandato, il Presidente non può essere né Governatore né Amministratore, né loro supplente.

(2) Il Presidente resta in carica per un periodo di cinque (5) anni ed è rieleggibile una volta. Il Consiglio dei Governatori può sospendere o destituire il Presidente mediante una votazione a Maggioranza Super secondo l'articolo 28.

a) Se per un qualsiasi motivo la carica di Presidente diventa vacante, il Consiglio dei Governatori designa un successore *ad interim* o elegge un nuovo Presidente conformemente al paragrafo 1.

(3) Il Presidente presiede il Consiglio di amministrazione senza diritto di voto, salvo in caso di parità, in cui ha voto risolutivo. Può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio dei Governatori.

(4) Il Presidente è il rappresentante legale della Banca. È il capo del personale della Banca e conduce, sotto la direzione del Consiglio di amministrazione, gli affari correnti della Banca.

Art. 30.
Dirigenti e dipendenti della Banca

(1) Il Consiglio di amministrazione nomina, in una procedura aperta, trasparente e basata sul merito, su raccomandazione del Presidente, uno o più Vicepresidenti e ne stabilisce la durata del mandato, i poteri e le funzioni nell'amministrazione della Banca. In caso di assenza o d'impedimento del Presidente, un Vicepresidente ne esercita i poteri e le funzioni.

(2) Il Presidente è responsabile dell'organizzazione, della nomina e del licenziamento, conformemente ai regolamenti adottati dal Consiglio di amministrazione, dei dirigenti e dei dipendenti, ad eccezione dei Vicepresidenti per quanto previsto dal paragrafo 1.

(3) Nel nominare i dirigenti e i dipendenti e nel raccomandare i Vicepresidenti, previa assicurazione del rispetto dei massimi standard in termini di efficienza e competenza, il Presidente presta la dovuta attenzione all'assunzione di personale su una base geografico-regionale la più estesa possibile.

Art. 31.
Carattere internazionale della Banca

(1) La Banca non accetta Fondi speciali, prestiti e assistenza suscettibili di pregiudicare, limitare, sviare o modificare il suo scopo o le sue funzioni.

(2) La Banca, il Presidente, i dirigenti e i dipendenti non intervengono nelle questioni politiche di alcun membro né si lasciano influenzare, nelle loro decisioni, dal carattere politico del membro interessato. Ogni loro decisione si fonda unicamente su considerazioni economiche. Queste ultime saranno imparzialmente ponderate nell'intento di raggiungere e attuare lo scopo e le funzioni della Banca.

(3) Il Presidente, i dirigenti e i dipendenti della Banca hanno, nell'esercizio delle loro funzioni, obblighi solo verso la Banca e nessun'altra autorità. Ogni membro della Banca deve rispettare il carattere internazionale di detti obblighi e astenersi da ogni tentativo di influenzare i soggetti di cui sopra nell'esercizio delle loro funzioni.

CAPITOLO VI
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 32.
Sedi della Banca

(1) La sede principale della Banca è a Pechino, Repubblica Popolare Cinese.

(2) La Banca può creare agenzie e succursali altrove.

Art. 33.
Canali di comunicazione; depositari

(1) Ogni membro designa un organo ufficiale competente, con cui la Banca possa comunicare per quanto riguarda ogni questione che possa sorgere in relazione al presente Accordo.

(2) Ogni membro nomina la propria banca centrale, o un altro istituto gradito alla Banca, quale depositario presso cui essa possa custodire il proprio patrimonio nella valuta del summenzionato membro, come pure altre attività patrimoniali della Banca.

(3) La Banca può detenere le sue attività patrimoniali presso i depositari decisi dal Consiglio di amministrazione.

Art. 34.
Rapporti e informazioni

(1) La lingua di lavoro della Banca è l'inglese; per tutte le decisioni e le interpretazioni secondo l'articolo 54, la Banca si basa sul testo in inglese del presente Accordo.

(2) I membri forniscono alla Banca le informazioni che essa può ragionevolmente chiedere loro per facilitare lo svolgimento delle sue funzioni.

(3) La Banca trasmette ai membri e pubblica un rapporto annuale contenente lo stato certificato dei suoi conti. Trimestralmente essa trasmette inoltre ai membri un prospetto sulla situazione finanziaria come pure un estratto del conto economico, che mostri i risultati delle sue operazioni.

(4) La Banca definisce una politica in materia di divulgazione delle informazioni allo scopo di promuovere la trasparenza delle sue operazioni. La Banca può pubblicare ogni altro rapporto che ritenga opportuno ai fini del suo scopo e delle sue funzioni.

Art. 35.
Cooperazione con membri e organizzazioni internazionali

(1) La Banca coopera strettamente con tutti i membri nonché, nel modo che ritenga opportuno conformemente al presente Accordo, con altre istituzioni finanziarie internazionali e organizzazioni internazionali che si occupano dello sviluppo economico della regione o delle aree operative della Banca.

(2) Con l'approvazione del Consiglio di amministrazione, la Banca può concludere accordi con queste organizzazioni per scopi compatibili con il presente Accordo.

Art. 36.
Rimandi

(1) Nel presente Accordo, i rimandi ad articoli o allegati si riferiscono agli articoli e agli allegati del presente Accordo, a meno che non sia specificato altrimenti.

(2) Nel presente Accordo, i riferimenti a un determinato sesso si applicano alla stessa stregua anche all'altro sesso.

CAPITOLO VII
RECESSO E SOSPENSIONE DEI MEMBRI 21

Art. 37.
Recesso

(1) Ogni membro può, in qualsiasi momento, recedere dalla Banca mediante notifica scritta alla sede principale della medesima.

(2) Il recesso diviene effettivo, e l'adesione cessa, alla data precisata nella notifica, ma in nessun caso prima di sei (6) mesi successivi alla data in cui la Banca ha ricevuto la notifica. Prima che il recesso divenga effettivo, il membro può tuttavia comunicare per iscritto in qualsiasi momento alla Banca l'annullamento della sua notifica di recesso.

(3) Un membro che recede conserva, verso la Banca, gli obblighi cui sottostava, per l'insieme dei suoi impegni diretti e condizionali, alla data di ricezione della notifica di recesso. Se quest'ultimo diviene effettivo, il membro non assume alcuna responsabilità per gli obblighi risultanti da operazioni fatte dalla Banca dopo la data in cui la Banca ha ricevuto la notifica di recesso.

Art. 38.
Sospensione

(1) Se un membro disattende un obbligo verso la Banca, il Consiglio dei Governatori può sospenderlo mediante una votazione a Maggioranza Super secondo l'articolo 28.

(2) Un membro sospeso cessa automaticamente di essere membro dopo un (1) anno dalla data della sospensione, a meno che il Consiglio dei Governatori non decida, mediante una votazione a Maggioranza Super secondo l'articolo 28, di ripristinarlo nell'esercizio dei suoi diritti.

(3) Durante la sospensione, il membro è privato di tutti i diritti conferiti dal presente Accordo, salvo da quello di recesso, ma ne resta sottoposto a tutti gli obblighi.

Art. 39.
Liquidazione dei conti

(1) Dopo la data in cui un Paese cessa di essere membro, esso resta responsabile dei suoi obblighi diretti e dei suoi impegni condizionali verso la Banca fintanto che sussiste una parte dei prestiti, delle garanzie, delle partecipazioni azionarie o di altre forme di finanziamento di cui all'articolo 11 paragrafo 2 numero vi (di seguito «altri finanziamenti») assunti prima che cessasse di essere membro, ma non ha alcuna responsabilità in relazione a prestiti, garanzie, partecipazioni azionarie o altri finanziamenti assunti dalla Banca in seguito né partecipa ai ricavi o alle spese della Banca.
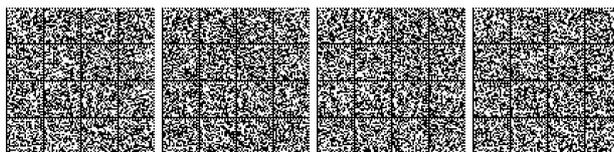
(2) Nel momento in cui un Paese cessa di essere membro, la Banca provvede a riscattare le quote del Paese nell'ambito della liquidazione dei suoi conti conformemente ai paragrafi 3 e 4. A tal fine, il prezzo di riscatto delle azioni corrisponde al valore certificato nei registri della Banca alla data in cui il Paese cessa di essere membro.

(3) Il pagamento delle quote riscattate dalla Banca in virtù del presente articolo sottostà alle seguenti condizioni:

i) ogni importo dovuto al Paese interessato per le sue quote va trattenuto finché detto Paese, la sua banca centrale, una sua agenzia, un suo organo o una sua suddivisione politica resta impegnato verso la Banca come mutuatario, garante o altro contraente in relazione a una partecipazione azionaria o ad altri finanziamenti; detto importo può, a scelta della Banca, essere destinato a coprire uno qualunque dei suddetti impegni che giunga a scadenza. Nessun importo va invece trattenuto a cagione dell'impegno condizionale del Paese risultante da future chiamate sulle azioni da esso sottoscritte conformemente all'articolo 6 paragrafo 3. In ogni caso, nessun importo dovuto a un membro per le sue quote può essergli pagato prima di sei (6) mesi dalla data in cui ha cessato di essere membro;

ii) sino a completo pagamento del prezzo di riscatto, possono venir effettuati, di tanto in tanto, dei rimborsi su azioni, contro consegna, da parte del Paese interessato, dei corrispondenti certificati e nella misura in cui la somma dovuta a titolo di riscatto, calcolata secondo il paragrafo 2, superi l'importo complessivo degli impegni derivanti da prestiti, garanzie, partecipazioni azionarie e altri finanziamenti di cui al numero i;

iii) i pagamenti sono effettuati nelle valute disponibili, stabilite dalla Banca considerando la propria situazione finanziaria;

iv) se la Banca subisce perdite su prestiti, garanzie, partecipazioni azionarie e altri finanziamenti in essere alla data in cui il Paese cessa di essere membro e se l'ammontare di tali perdite supera la riserva contro le perdite esistente alla stessa data, il Paese interessato deve rimborsare, su richiesta, l'importo che sarebbe stato dedotto dal prezzo di riscatto delle sue quote qualora si fosse tenuto conto di tali perdite nella determinazione di detto prezzo. Inoltre l'ex membro resta tenuto a rispondere a ogni chiamata di azioni non versate conformemente all'articolo 6 paragrafo 3, nella misura in cui lo sarebbe stato qualora la perdita di capitale fosse stata subita, e la richiesta fatta, allorquando veniva stabilito il prezzo di riscatto delle sue quote.

(4) Se la Banca cessa la sua attività conformemente all'articolo 41 entro sei (6) mesi dalla data in cui un Paese cessa di essere membro, tutti i diritti del medesimo sono definiti conformemente agli articoli 41-43. Il Paese in questione, quanto all'applicazione di detti articoli, è considerato come se fosse ancora membro, pur non avendo diritto di voto.

CAPITOLO VIII
SOSPENSIONE E CESSAZIONE DELLE OPERAZIONI DELLA BANCA

Art. 40.
Sospensione temporanea delle operazioni

In caso di emergenza, il Consiglio di amministrazione può sospendere temporaneamente le operazioni in relazione a nuovi prestiti, garanzie, partecipazioni azionarie e altre forme di finanziamento di cui all'articolo 11 paragrafo 2 numero vi, nell'attesa che il Consiglio dei Governatori abbia la possibilità di decidere in proposito.

Art. 41.
Cessazione delle operazioni

(1) La Banca può cessare le operazioni con una risoluzione del Consiglio dei Governatori, approvata mediante una votazione a Maggioranza Super secondo l'articolo 28.

(2) Dopo la cessazione, la Banca smette immediatamente tutte le attività tranne quelle connesse con la realizzazione, la conservazione e la salvaguardia adeguate del suo patrimonio e con la liquidazione dei suoi obblighi.

Art. 42.
Responsabilità dei membri e liquidazione dei crediti

(1) In caso di cessazione delle operazioni della Banca, la responsabilità dei membri risultante dalle azioni non versate del capitale sociale della Banca nonché dal deprezzamento della propria valuta sussiste fino ad avvenuta liquidazione di tutte le pretese dei creditori, comprese quelle condizionali.

(2) I detentori di crediti diretti vanno tacitati attingendo dapprima al patrimonio della Banca e successivamente ai fondi versati alla Banca o ad azioni non versate o a chiamata. Prima di ogni versamento ai creditori diretti, il Consiglio di amministrazione prende le misure ritenute necessarie per assicurare un riparto proporzionale fra detentori di crediti diretti e detentori di crediti condizionali.

Art. 43.
Distribuzione dell'attivo

(1) Non è effettuata alcuna distribuzione di attivo ai membri a motivo della loro sottoscrizione al capitale sociale della Banca prima che:

i) tutti gli impegni verso i creditori siano soddisfatti o si sia a ciò provveduto, e

ii) il Consiglio dei Governatori abbia deciso tale distribuzione mediante una votazione a Maggioranza Super secondo l'articolo 28.

(2) Ogni distribuzione di attivo della Banca ai membri è proporzionale alla quota del capitale sociale detenuto da ciascuno di essi ed è effettuata alla data e alle condizioni ritenute eque dalla Banca stessa. Le parti di attivo distribuite non devono necessariamente risultare uniformi quanto al genere di attività. Nessun membro può ricevere

la propria parte prima di aver pienamente soddisfatto i suoi obblighi verso la Banca.

(3) Ogni membro che riceve parti di attivo distribuite in virtù del presente articolo beneficia degli stessi diritti sulle medesime di cui beneficiava la Banca prima della distribuzione.

CAPITOLO IX
STATUS, IMMUNITÀ, PRIVILEGI ED ESENZIONI

Art. 44.
Scopo del presente capitolo

(1) Per consentire alla Banca di raggiungere il proprio scopo e di esercitare efficacemente le funzioni attribuitele, le vengono accordati, nel territorio di ciascun membro, lo status, le immunità, i privilegi e le esenzioni enumerati nel presente capitolo.

(2) Ogni membro adotta immediatamente le misure necessarie per rendere effettive sul proprio territorio le disposizioni del presente capitolo e informa la Banca sulle misure adottate.

Art. 45.
Status della Banca

La Banca ha piena personalità giuridica e, segnatamente, beneficia della piena capacità legale di:

i) stipulare contratti;

ii) acquistare e alienare beni mobili e immobili;

iii) agire e rispondere in giudizio; e

iv) adottare tutte le altre misure necessarie od opportune ai fini del suo scopo e delle sue attività.

Art. 46.
Immunità dalla giurisdizione

(1) La Banca beneficia dell'immunità da ogni forma di procedimento giudiziario che non sia promosso in relazione ad atti e fatti compiuti nell'esercizio, o comunque connessi, all'esercizio, dei suoi poteri di raccogliere fondi, mediante prestiti o in altri modi, di garantire obbligazioni, di acquistare, vendere o sottoscrivere titoli; in tali casi l'azione contro la Banca può esser proposta solo presso il giudice competente dello Stato nel cui territorio la Banca abbia una sede, ovvero abbia designato un agente incaricato di ricevere la notifica o la comunicazione di atti processuali oppure abbia emesso o garantito titoli.

(2) Nonostante quanto previsto dal paragrafo 1, nessuna azione verso la Banca può essere intentata da un membro, una sua agenzia o un suo organo, né da persone fisiche o giuridiche che agiscano direttamente o indirettamente per essi o siano succeduti loro nei crediti. Per risolvere le controversie con la Banca, i membri devono ricorrere alle procedure speciali definite nel presente Accordo, nello Statuto e nei regolamenti della Banca o nei contratti stipulati con essa.

(3) Le proprietà e il patrimonio della Banca, ovunque si trovino e chiunque li detenga, sono immuni da ogni forma di sequestro, pignoramento o procedura esecutiva fintanto che non sia stata pronunciata una sentenza definitiva contro la Banca.

Art. 47.
Immunità del patrimonio e degli archivi

(1) Le proprietà e il patrimonio della Banca, ovunque si trovino e chiunque li detenga, sono immuni da perquisizione, requisizione, confisca, esproprio, e da qualsiasi altra forma di apprensione o trasferimento della proprietà in forza di un atto legislativo o amministrativo.

(2) Gli archivi della Banca e, in generale, tutti i documenti da essa posseduti o detenuti sono inviolabili, ovunque si trovino e chiunque li detenga.

Art. 48.
Esenzione del patrimonio da ogni limitazione

Fatte salve le disposizioni del presente Accordo, il patrimonio della Banca è esente da restrizioni, regolamentazioni, controlli e moratorie d'ogni specie, nella misura necessaria per raggiungere lo scopo ed esercitare le funzioni della Banca efficacemente.

Art. 49.
Privilegi in materia di comunicazioni

Ogni membro accorda alle comunicazioni ufficiali della Banca lo stesso trattamento che accorda alle comunicazioni ufficiali degli altri membri.

Art. 50.
Immunità e privilegi dei dirigenti e dei dipendenti

I Governatori, gli Amministratori, i supplenti, il Presidente, i Vicepresidenti e gli altri dirigenti e dipendenti della Banca, compresi gli esperti e i consulenti in missione o in servizio per la Banca:

i) godono dell'immunità dalla giurisdizione per gli atti da loro compiuti in veste ufficiale, a meno che la Banca non abbia rinunciato all'immunità, e beneficiano dell'inviolabilità delle carte, dei documenti e dei fascicoli ufficiali;

ii) beneficiano, nei Paesi membri di cui non sono né cittadini né soggetti nazionali di altro tipo, delle medesime immunità concernenti restrizioni all'immigrazione, formalità di registrazione degli stranieri e assolvimento del servizio di leva, nonché delle stesse condizioni agevolate in materia di disciplina dei cambi, accordate ai rappresentanti, funzionari e dipendenti di pari rango degli altri membri, e

iii) beneficiano delle stesse agevolazioni in materia di trasporti accordate ai rappresentanti, funzionari e dipendenti di pari rango degli altri membri.

Art. 51.
Esenzioni tributarie

(1) La Banca, il suo patrimonio, proprietà, redditi nonché operazioni e transazioni ai sensi del presente Accordo sono esenti da ogni forma di tributo e da ogni dazio doganale. La Banca è esente anche da ogni obbligo concernente pagamento, ritenuta o riscossione di tributi o diritti.

(2) Nessuna imposta è riscossa su o rispetto a salari, emolumenti e spese pagati dalla Banca agli Amministratori e ai supplenti, al Presidente, ai Vicepresidenti e agli altri funzionari e dipendenti, compresi gli esperti e i consulenti in missione o in servizio per la Banca, a meno che un membro non depositi, assieme allo strumento di ratifica, accettazione o approvazione, una dichiarazione di riservare a se stesso, o a una sua suddivisone politica, il diritto di imposizione sui salari e sugli emolumenti pagati dalla Banca ai propri cittadini o soggetti nazionali di altro tipo.

(3) Non può essere riscossa, sulle obbligazioni o sui titoli emessi dalla Banca, presso qualunque possessore, né sui pertinenti dividendi o interessi, alcuna imposta:

i) che discrimini tale obbligazione o titolo per l'unico motivo di essere stati emessi dalla Banca; oppure

ii) se l'unica base giuridica di tale imposta è il luogo o la valuta di emissione o pagamento o è la località dove ha sede un ufficio o un centro operativo della Banca.

(4) Non può essere riscossa, sulle obbligazioni o sui titoli garantiti dalla Banca, presso qualunque possessore, né sui pertinenti dividendi o interessi, alcuna imposta:

i) che discrimini tale obbligazione o titolo per l'unico motivo di essere stati garantiti dalla Banca; oppure

ii) se l'unica base giuridica di tale imposta è la località dove ha sede un ufficio o un centro operativo della Banca.

Art. 52.
Rinunce

(1) La Banca può, a sua discrezione e in ogni circostanza, rinunciare a qualunque privilegio, immunità ed esenzione conferiti in virtù del presente capitolo, secondo le modalità e alle condizioni che reputi meglio rispondenti ai propri interessi.

CAPITOLO X
EMENDAMENTI, INTERPRETAZIONE, ARBITRATO

Art. 53.
Emendamenti

(1) Il presente Accordo può essere emendato solo con una risoluzione del Consiglio dei Governatori, approvata mediante una votazione a Maggioranza Super secondo l'articolo 28.

(2) Nonostante quanto previsto dal paragrafo 1, è richiesta l'unanimità del Consiglio dei Governatori per l'approvazione di ogni emendamento che modifichi:

i) il diritto di recedere dalla Banca;

ii) la limitazione della responsabilità di cui all'articolo 7 paragrafi 3 e 4; e

iii) i diritti relativi all'acquisto di capitale sociale di cui all'articolo 5 paragrafo 4.

(3) Ogni proposta di emendamento del presente Accordo, formulata da un membro o dal Consiglio di amministrazione, va comunicata al Presidente del Consiglio dei Governatori, che la sottopone al Consiglio stesso. In caso di adozione dell'emendamento, la Banca certifica il fatto con una nota ufficiale indirizzata a tutti i membri. L'emendamento entra in vigore, per tutti i membri, tre (3) mesi dopo la data della nota ufficiale, a meno che il Consiglio dei Governatori non abbia disposto altrimenti.

Art. 54.
Interpretazione

(1) Ogni divergenza sull'interpretazione o sull'applicazione del presente Accordo insorta fra un membro e la Banca o fra due o più membri della Banca è sottoposta alla decisione del Consiglio di amministrazione. Se la decisione interessa particolarmente un membro non rappresentato da un Amministratore della propria nazionalità, tale membro può farsi rappresentare direttamente nel Consiglio per la durata dell'esame della divergenza; il rappresentante non ha tuttavia diritto di voto. Tale diritto di farsi rappresentare è disciplinato dal Consiglio dei Governatori.

(2) In tutti i casi in cui il Consiglio di amministrazione ha preso una decisione in virtù del paragrafo 1, ogni membro può chiedere che la divergenza sia portata al Consiglio dei Governatori, la cui decisione è inappellabile. Nell'attesa della decisione del Consiglio dei Governatori, la Banca può, in quanto lo ritenga necessario, agire conformemente alla decisione del Consiglio di amministrazione.

Art. 55.
Arbitrato

Ogni controversia fra la Banca e un Paese che ha cessato di essere membro oppure fra la Banca e un membro dopo la decisione di porre fine alle attività della Banca è sottoposta a un tribunale di tre arbitri: uno nominato dalla Banca, uno dal Paese interessato e uno, tranne intesa contraria fra le parti, dal Presidente della Corte internazionale di giustizia o da un'altra autorità eventualmente designata nei regolamenti adottati dal Consiglio dei Governatori. Una votazione a maggioranza assoluta degli arbitri è sufficiente per raggiungere una decisione inappellabile e vincolante per le parti. Il terzo arbitro ha facoltà di risolvere eventuali questioni procedurali in caso di disaccordo fra le parti.

Art. 56.
Approvazione tacita

Ogni qualvolta è richiesta l'approvazione di un membro affinché la Banca possa agire, salvo nei casi previsti dall'articolo 53 paragrafo 2, tale approvazione è considerata data a meno che il Paese in questione non avanzi un'obiezione entro un termine ragionevole fissatogli dalla Banca all'atto della notifica dell'azione proposta.

CAPITOLO XI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 57.
Firma e deposito

(1) Il presente Accordo, depositato presso il Governo della Repubblica Popolare Cinese (di seguito il «depositario»), resta aperto alla firma dei Governi dei Paesi enumerati nell'allegato A fino al 31 dicembre 2015.

(2) Il depositario invia copie certificate conformi del presente Accordo a tutti i firmatari e agli altri Paesi che divengono membri della Banca.

Art. 58.
Ratifica, accettazione o approvazione

(1) Il presente Accordo è sottoposto alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione dei firmatari, i quali depositano i pertinenti strumenti presso il depositario entro il 31 dicembre 2016 o, se necessario, entro una data successiva decisa dal Consiglio dei Governatori mediante una votazione a Maggioranza Speciale secondo l'articolo 28. Il depositario dà debito avviso di ogni deposito, indicandone la data, agli altri firmatari.

(2) Il firmatario il cui strumento di ratifica, accettazione o approvazione sia depositato prima della data di entrata in vigore del presente Accordo diviene membro della Banca alla data di entrata in vigore. Ogni altro firmatario che si sia conformato al disposto del paragrafo precedente diviene membro alla data di deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

Art. 59.
Entrata in vigore

Il presente Accordo entra in vigore non appena siano stati depositati gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione di almeno dieci (10) firmatari, le cui sottoscrizioni iniziali, conformemente all'Allegato A, rappresentino complessivamente almeno il cinquanta (50) per cento del totale delle sottoscrizioni.

Art. 60.
Assemblea inaugurale
e avvio delle operazioni

(1) Non appena il presente Accordo entra in vigore, ciascun membro nomina un Governatore e il depositario convoca l'assemblea inaugurale del Consiglio dei Governatori.

(2) In occasione dell'assemblea inaugurale, il Consiglio dei Governatori:

i) elegge il Presidente;

ii) elegge gli Amministratori della Banca conformemente all'articolo 25 paragrafo 1, con la possibilità di decidere di eleggere meno Amministratori per un periodo iniziale inferiore a due anni considerando il numero di membri e di firmatari non ancora divenuti membri;

iii) adotta le misure per stabilire la data d'inizio delle operazioni della Banca; e

iv) adotta tutte le altre misure necessarie per preparare l'avvio delle operazioni della Banca.

(3) La Banca comunica ai membri la data in cui inizierà le operazioni.

Fatto a Pechino, nella Repubblica Popolare Cinese, il 29 giugno 2015 in un solo originale depositato negli archivi del depositario, i cui testi in inglese, cinese e francese fanno ugualmente fede.

ALLEGATO *A*
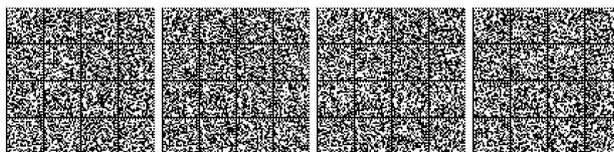
Sottoscrizioni iniziali al capitale sociale autorizzato da parte degli Stati
che possono divenire membri secondo l'articolo 58

	Numero di azioni	Sottoscrizione (in milioni di $)
Parte A. Membri regionali		
Arabia Saudita	25 446	2 544,6
Australia	36 912	3 691,2
Azerbaigian	2 541	254,1
Bangladesh	6 605	660,5
Brunei Darussalam	524	52,4
Cambogia	623	62,3
Cina	297 804	29 780,4
Corea	37 388	3 738,8
Emirati Arabi Uniti	11 857	1 185,7
Filippine	9 791	979,1
Georgia	539	53,9
Giordania	1 192	119,2
India	83 673	8 367,3
Indonesia	33 607	3 360,7
Iran	15 808	1 580,8
Israele	7 499	749,9
Kazakhstan	7 293	729,3
Kirghizistan	268	26,8
Kuwait	5 360	536,0
Laos	430	43,0
Maldive	72	7,2
Malesia	1 095	109,5
Mongolia	411	41,1
Myanmar	2 645	264,5
Nepal	809	80,9
Nuova Zelanda	4 615	461,5
Oman	2 592	259,2
Pakistan	10 341	1 034,1
Qatar	6 044	604,4
Russia	65 362	6 536,2
Singapore	2 500	250,0
Sri Lanka	2 690	269,0
Tagikistan	309	30,9
Tailandia	14 275	1 427,5
Turchia	26 099	2 609,9

Uzbekistan	2 198	219,8
Vietnam	6 633	663,3
Non attribuito	16 150	1 615,0
Totale	750 000	75 000,0
Parte B. Membri non regionali		
Austria	5 008	500,8
Brasile	31 810	3 181,0
Danimarca	3 695	369,5
Egitto	6 505	650,5
Finlandia	3 103	310,3
Francia	33 756	3 375,6
Germania	44 842	4 484,2
Islanda	176	17,6
Italia	25 718	2 571,8
Lussemburgo	697	69,7
Malta	136	13,6
Norvegia	5 506	550,6
Paesi Bassi	10 313	1 031,3
Polonia	8 318	831,8
Portogallo	650	65,0
Regno Unito	30 547	3 054,7
Spagna	17 615	1 761,5
Sudafrica	5 905	590,5
Svezia	6 300	630,0
Svizzera	7 064	706,4
Non attribuito	2 336	233,6
Totale	250 000	25 000,0

Totale generale	1 000 000	100 000,0

ALLEGATO *B*

ELEZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Il Consiglio dei Governatori definisce le regole per l'organizzazione di ogni elezione di Amministratori conformemente alle seguenti disposizioni.

1. Circoscrizioni. Ogni Amministratore rappresenta uno o più membri di una circoscrizione. Il totale dei diritti di voto cumulati di ogni circoscrizione costituisce il numero di voti che l'Amministratore può esprimere secondo l'articolo 28 paragrafo 3.

2. Diritti di voto delle circoscrizioni. Per ogni elezione, il Consiglio dei Governatori stabilisce una percentuale minima di diritti di voto delle circoscrizioni per gli Amministratori eletti dai Governatori che rappresentano i membri regionali (Amministratori regionali) e una percentuale minima di diritti di voto delle circoscrizioni per gli Amministratori eletti dai Governatori che rappresentano i membri non regionali (Amministratori non regionali).

a) La percentuale minima per gli Amministratori regionali è fissata sotto forma di percentuale del totale dei voti di cui dispongono i Governatori che rappresentano i membri regionali (Governatori regionali). La percentuale minima iniziale per gli Amministratori regionali è fissata al 6%.

b) La percentuale minima per gli Amministratori non regionali è fissata sotto forma di percentuale del totale dei voti di cui dispongono i Governatori che rappresentano i membri non regionali (Governatori non regionali). La percentuale minima iniziale per gli Amministratori non regionali è fissata al 15%.

3. Percentuale di adeguamento. Per adeguare i diritti di voto tra le circoscrizioni quando sono necessari più turni di elezione conformemente al paragrafo 7, il Consiglio dei Governatori stabilisce, per ogni elezione, una percentuale di adeguamento per gli Amministratori regionali e una percentuale di adeguamento per gli Amministratori non regionali. Le percentuali di adeguamento devono essere superiori alle percentuali minime corrispondenti.

a) La percentuale di adeguamento per gli Amministratori regionali è fissata sotto forma di percentuale del totale dei voti di cui dispongono i Governatori regionali. La percentuale di adeguamento iniziale per gli Amministratori regionali è fissata al 15%.

b) La percentuale di adeguamento per gli Amministratori non regionali è fissata sotto forma di percentuale del totale dei voti di cui dispongono i Governatori non regionali. La percentuale di adeguamento iniziale per gli Amministratori non regionali è fissata al 60%.

4. Numero di candidati. Per ogni elezione, il Consiglio dei Governatori stabilisce il numero di Amministratori regionali e di Amministratori non regionali da eleggere alla luce delle decisioni sul formato e sulla composizione del Consiglio di amministrazione prese conformemente all'articolo 25 paragrafo 2.

a) Il numero iniziale degli Amministratori regionali è fissato in nove.

b) Il numero iniziale degli Amministratori non regionali è fissato in tre.

5. Designazione dei candidati. Ogni Governatore può designare un solo candidato. I candidati ad Amministratore regionale sono designati dai Governatori regionali. I candidati ad Amministratore non regionale sono designati dai Governatori non regionali.

6. Votazione. Ogni Governatore può votare per un solo candidato e tutti i voti di cui dispone il membro che l'ha designato secondo l'articolo 28 paragrafo 1 vanno a tale candidato. Gli Amministratori regionali sono eletti mediante votazione dai Governatori regionali. Gli Amministratori non regionali sono eletti mediante votazione dai Governatori non regionali.

7. Primo turno. Al primo turno, i candidati che raggiungono il maggior numero di voti fino al raggiungimento del numero di Amministratori da eleggere sono eletti Amministratori a condizione di aver raccolto un numero di voti sufficiente per raggiungere la percentuale minima applicabile.

a) Se il numero di Amministratori richiesto non è eletto al primo turno e il numero di candidati era pari al numero di Amministratori da eleggere, il Consiglio dei Governatori stabilisce i passi ulteriori per portare a termine l'elezione degli Amministratori regionali o degli Amministratori non regionali, a seconda dei casi.

8. Turni successivi. Se il numero di Amministratori richiesto non è eletto al primo turno e il numero di candidati era superiore al numero di Amministratori da eleggere, si tengono i turni successivi necessari. Nei turni successivi:

a) il candidato che ha raccolto il minor numero di voti nel turno precedente non può ripresentarsi;

b) votano unicamente: *i)* i Governatori che nel turno precedente hanno votato per un candidato non eletto; e *ii)* i Governatori i cui voti per un candidato eletto hanno aumentato il numero di voti a favore di tale candidato al di sopra della percentuale di adeguamento applicabile prevista alla seguente lettera c;

c) i voti di tutti i Governatori che votano per un determinato candidato sono sommati in ordine decrescente fino a che non sia superato il numero di voti che rappresenta la percentuale di adeguamento applicabile. Si presume che i Governatori i cui voti sono stati presi in considerazione in questo calcolo abbiano espresso tutti i voti a favore di tale Amministratore, compreso il Governatore i cui voti hanno fatto passare il totale dei voti al di sopra della percentuale di adeguamento. Si presume altresì che gli altri Governatori, i cui voti non sono stati presi in considerazione in questo calcolo, abbiano aumentato il numero totale dei voti a favore di tale candidato al di sopra della percentuale di adeguamento e i voti di questi Governatori non sono presi in considerazione nell'elezione di tale candidato. Questi ultimi Governatori possono votare al turno successivo;

d) se in un turno resta un solo Amministratore da eleggere, quest'ultimo può essere eletto con la maggioranza semplice dei voti restanti. Si presume che tutti questi voti restanti abbiano contribuito all'elezione dell'ultimo Amministratore.

9. Attribuzione dei voti. Ogni Governatore che non partecipa all'elezione o i cui voti non contribuiscono all'elezione di un Amministratore può attribuire i voti di

cui dispone a un Amministratore eletto, a condizione che abbia ottenuto l'accordo preliminare di tutti i Governatori che hanno eletto tale Amministratore.

10. Privilegi dei membri fondatori. La designazione e la votazione degli Amministratori da parte dei Governatori nonché la nomina degli Amministratori supplenti da parte degli Amministratori rispettano il principio secondo cui ogni membro fondatore ha il privilegio di designare l'Amministratore o un Amministratore supplente della sua circoscrizione a titolo permanente o a rotazione.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3642):

Presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (GENTILONI SILVERI), in data 26 febbraio 2016.

Assegnato alla III commissione (affari esteri e comunitari), in sede referente, l'11 marzo 2016, con pareri delle commissioni I (affari costituzionali), II (giustizia), V (bilancio), VI (finanze), VIII (ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (attività produttive, commercio e turismo).

Esaminato dalla III commissione (affari esteri e comunitari), in sede referente, il 3, 4 e 17 maggio 2016.

Esaminato in aula ed approvato, con modificazioni, il 18 maggio 2016.

Senato della Repubblica (atto n. 2407):

Assegnato alla 3ª commissione (affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 19 maggio 2016, con pareri delle commissioni 1ª (affari costituzionali), 2ª (giustizia), 5ª (bilancio), 6ª (finanze e tesoro), 10ª (industria, commercio, turismo) e 13ª (territorio, ambiente, beni ambientali).

Esaminato dalla 3ª commissione (affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 25 maggio 2016; il 9 giugno 2016.

Esaminato in aula ed approvato definitivamente il 21 giugno 2016.

16G00122

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

DECRETO 14 aprile 2016, n. **111**.

Regolamento recante modifiche al decreto 11 dicembre 1997, n. 507, concernente le norme per l'istituzione del biglietto di ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali.

IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 25 marzo 1997, n. 78, concernente la soppressione della tassa di ingresso ai musei statali;

Visto l'articolo 1, comma 2, della legge 24 giugno 2013, n. 71, di conversione del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1977, n. 59»;

Visti gli articoli 101, 102, 110, 130, nonché, in particolare, l'articolo 103, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 13 aprile 1993, e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 aprile 1993, n. 97;

Visto il decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 11 dicembre 1997, n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme per l'istituzione del biglietto di ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»;

Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 27 novembre 2014, e successive modificazioni, recante «Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 gennaio 2015, n. 5;

Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 dicembre 2014, e successive modificazioni, recante «Organizzazione e funzionamento dei musei statali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 marzo 2015, n. 57;

Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 1° giugno 2015 di istituzione della Commissione di studio per la attivazione del Sistema museale nazionale;

Vista la relazione della Commissione di studio per l'attivazione del Sistema museale nazionale trasmessa in data 30 dicembre 2015;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza dell'11 febbraio 2016;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, effettuata con nota del 10 marzo 2016;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Articolo unico

1. Al decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 11 dicembre 1997, n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

«5-*bis*. Secondo quanto previsto rispettivamente dall'articolo 34 e dall'articolo 35 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, l'importo dei biglietti di ingresso è stabilito dal competente Direttore del Polo museale regionale, o, con riferimento ai musei dotati di autonomia speciale, dal Direttore del museo. A tal fine il Direttore del Polo museale regionale, e, con riferimento ai musei dotati di autonomia speciale, il Direttore del museo si adeguano agli indirizzi in materia di bigliettazione e tariffe per l'accesso ai musei e ai luoghi della cultura statali del Direttore generale Musei.

5-*ter*. L'importo dei biglietti integrati, qualora non definito nell'àmbito degli accordi di fruizione o di valorizzazione di cui agli articoli 102 e 112 del Codice, è stabilito con apposito accordo tra il direttore dei musei dotati di autonomia speciale e il Direttore del Polo museale regionale, sentito il Direttore generale Musei, e i rappresentanti della regione e degli enti pubblici territoriali interessati, nonché i soggetti privati eventualmente coinvolti. Eventuali contrasti tra gli uffici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo sono risolti ai sensi del regolamento di organizzazione del medesimo Ministero, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171.

5-*quater*. Il Direttore generale Musei, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministro, determina l'eventuale percentuale dei proventi dei biglietti da assegnare ai sensi dell'articolo 103, comma 3, lettera *d)* del Codice dei beni culturali e del paesaggio, per l'assistenza e la previdenza di pittori, scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici, nel limite massimo dello 0,50 per cento.»;

b) all'articolo 2, il comma 3 è soppresso;

c) gli articoli 3, 5 e 6 sono soppressi;

d) all'articolo 4:

1. al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il competente Direttore del Polo museale regionale, e, con riferimento ai musei dotati di autonomia speciale, il Direttore del museo possono stabilire, d'intesa con il Direttore generale Musei, che agli istituti e ai luoghi di cui al comma 1 di rispettiva competenza si acceda liberamente in occasione di particolari avvenimenti o in attuazione di specifiche direttive del Ministro.»;

2. al comma 3:

a) alla lettera *e)*, le parole: «cittadini dell'Unione europea» sono sostituite dalle seguenti: «visitatori»;

b) alla lettera *f)* le parole: «capo dell'istituto» sono sostituite dalle seguenti: «direttore dell'istituto o del luogo della cultura»;

c) dopo la lettera *h)* è inserita la seguente: «h-*bis*) al personale docente della scuola, di ruolo o con contratto a termine, dietro esibizione di idonea attestazione rilasciata dalle istituzioni scolastiche, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sul modello predisposto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;»;

d) alla lettera *i)*, le parole: «cittadini dell'Unione europea» sono soppresse;

3. al comma 4, le parole: «capi degli istituti» sono sostituite dalle seguenti: «direttori degli istituti o dei luoghi della cultura»;

4. al comma 5, le parole: «i direttori generali competenti per materia possono» sono sostituite dalle seguenti: «il Direttore generale Musei può» e le parole: «- previo parere del comitato regionale per i servizi di biglietteria -» sono soppresse;

5. dopo il comma 5, è inserito il seguente: «5-*bis*. In occasione di eventi o manifestazioni di particolare rilevanza internazionale, sulla base degli indirizzi del Ministro, il Direttore generale Musei, anche su proposta dei direttori degli istituti e luoghi della cultura, può consentire a particolari categorie di visitatori l'ingresso gratuito, per periodi determinati, comunque previa esibizione del titolo di accreditamento all'evento o manifestazione.»;

6. al comma 6, le parole comprese tra «nonché» e «indeterminato,» sono soppresse;

7. al comma 7, le parole: «sull'ingresso gratuito di cui al comma 3, lettera *e)*, e» sono soppresse.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 14 aprile 2016

Il Ministro: FRANCESCHINI

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2016
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 2350

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente in materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507 (Regolamento recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 febbraio 1998, n. 35.
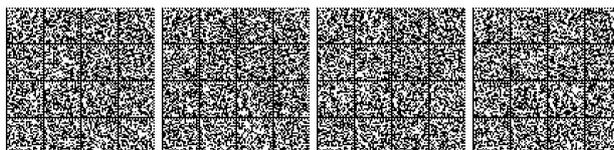
Note alle premesse:

— Si riporta il testo vigente dell'art. 1, comma 1, della legge 25 marzo 1997, n. 78 (Soppressione della tassa d'ingresso ai musei statali), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 marzo 1997, n. 74:

«Art. 1. — 1. La tassa d'ingresso per l'accesso ai monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità dello Stato, prevista dal regio decreto 11 novembre 1885, n. 3191, e successive modificazioni, è soppressa.».

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, della legge 24 giugno 2013, n. 71 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla composizione del CIPE), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 25 giugno 2013, n. 147:

«2. Al Ministero per i beni e le attività culturali sono trasferite le funzioni esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di turismo. Al medesimo Ministero sono altresì trasferite, con decorrenza dalla data di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5, le inerenti risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui. All'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il numero 12) è sostituito dal seguente:

"12) Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo".».

— Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 (Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1977, n. 59), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 ottobre 1998, n. 250.

— Si riporta il testo vigente degli articoli 101, 102, 103, 110, 117, 130, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 febbraio 2004, n. 45, S.O. n. 28:

«Art. 101 *(Istituti e luoghi della cultura)*. — 1. Ai fini del presente codice sono istituti e luoghi della cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali.

2. Si intende per:

a) "museo", una struttura permanente che acquisisce, cataloga, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio;

b) "biblioteca", una struttura permanente che raccoglie, cataloga e conserva un insieme organizzato di libri, materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio;

c) "archivio", una struttura permanente che raccoglie, inventaria e conserva documenti originali di interesse storico e ne assicura la consultazione per finalità di studio e di ricerca;

d) "area archeologica", un sito caratterizzato dalla presenza di resti di natura fossile o di manufatti o strutture preistorici o di età antica;

e) "parco archeologico", un ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo all'aperto;

f) "complesso monumentale", un insieme formato da una pluralità di fabbricati edificati anche in epoche diverse, che con il tempo hanno acquisito, come insieme, una autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica.

3. Gli istituti ed i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti pubblici sono destinati alla pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico.

4. Le strutture espositive e di consultazione nonché i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti privati e sono aperti al pubblico espletano un servizio privato di utilità sociale.»

«Art. 102 *(Fruizione degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica)*. — 1. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali ed ogni altro ente ed istituto pubblico, assicurano la fruizione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi indicati all'art. 101, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente codice.

2. Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1, la legislazione regionale disciplina la fruizione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi della cultura non appartenenti allo Stato o dei quali lo Stato abbia trasferito la disponibilità sulla base della normativa vigente.

3. La fruizione dei beni culturali pubblici al di fuori degli istituti e dei luoghi di cui all'art. 101 è assicurata, secondo le disposizioni del presente Titolo, compatibilmente con lo svolgimento degli scopi istituzionali cui detti beni sono destinati.

4. Al fine di coordinare, armonizzare ed integrare la fruizione relativamente agli istituti ed ai luoghi della cultura di appartenenza pubblica lo Stato, e per esso il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali definiscono accordi nell'ambito e con le procedure dell'art. 112. In assenza di accordo, ciascun soggetto pubblico è tenuto a garantire la fruizione dei beni di cui ha comunque la disponibilità.

5. Mediante gli accordi di cui al comma 4 il Ministero può altresì trasferire alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, la disponibilità di istituti e luoghi della cultura, al fine di assicurare un'adeguata fruizione e valorizzazione dei beni ivi presenti.»

«Art. 103 *(Accesso agli istituti ed ai luoghi della cultura)*. — 1. L'accesso agli istituti ed ai luoghi pubblici della cultura può essere gratuito o a pagamento. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono stipulare intese per coordinare l'accesso ad essi.

2. L'accesso alle biblioteche ed agli archivi pubblici per finalità di lettura, studio e ricerca è gratuito.

3. Nei casi di accesso a pagamento, il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali determinano:

a) i casi di libero accesso e di ingresso gratuito;

b) le categorie di biglietti e i criteri per la determinazione del relativo prezzo. Il prezzo del biglietto include gli oneri derivanti dalla stipula delle convenzioni previste alla lettera *c)*;

c) le modalità di emissione, distribuzione e vendita del biglietto d'ingresso e di riscossione del corrispettivo, anche mediante convenzioni con soggetti pubblici e privati. Per la gestione dei biglietti d'ingresso possono essere impiegate nuove tecnologie informatiche, con possibilità di prevendita e vendita presso terzi convenzionati;

d) l'eventuale percentuale dei proventi dei biglietti da assegnare all'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori, scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

4. Eventuali agevolazioni per l'accesso devono essere regolate in modo da non creare discriminazioni ingiustificate nei confronti dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea.»

«Art. 110 *(Incasso e riparto di proventi)*. — 1. Nei casi previsti dall'art. 115, comma 2, i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso agli istituti ed ai luoghi della cultura, nonché dai canoni di concessione e dai corrispettivi per la riproduzione dei beni culturali, sono versati ai soggetti pubblici cui gli istituti, i luoghi o i singoli beni appartengono o sono in consegna, in conformità alle rispettive disposizioni di contabilità pubblica.

2. Ove si tratti di istituti, luoghi o beni appartenenti o in consegna allo Stato, i proventi di cui al comma 1 sono versati alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, anche mediante versamento in conto corrente postale intestato alla tesoreria medesima, ovvero sul conto corrente bancario aperto da ciascun responsabile di istituto o luogo della cultura presso un istituto di credito. In tale ultima ipotesi l'istituto bancario provvede, non oltre cinque giorni dalla riscossione, al versamento delle somme affluite alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze riassegna le somme incassate alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del Ministero, secondo i criteri e nella misura fissati dal Ministero medesimo.

3. I proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso agli istituti ed ai luoghi appartenenti o in consegna allo Stato sono destinati alla realizzazione di interventi per la sicurezza e la conservazione e al funzionamento degli istituti e dei luoghi della cultura appartenenti o in consegna allo Stato, ai sensi dell'art. 29, nonché all'espropriazione e all'acquisto di beni culturali, anche mediante esercizio della prelazione.

4. I proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso agli istituti ed ai luoghi appartenenti o in consegna ad altri soggetti pubblici sono destinati all'incremento ed alla valorizzazione del patrimonio culturale.»

«Art. 130 *(Disposizioni regolamentari precedenti)*. — 1. Fino all'emanazione dei decreti e dei regolamenti previsti dal presente codice, restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni dei regolamenti approvati con regi decreti 2 ottobre 1911, n. 1163 e 30 gennaio 1913, n. 363, e ogni altra disposizione regolamentare attinente alle norme contenute in questa Parte.».

— Il decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 13 aprile 1993 (Disciplina dell'apertura al pubblico e del funzionamento dei monumenti, musei, gallerie, aree e parchi archeologici, parchi e giardini storici dello Stato), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 aprile 1993, n. 97.

— Il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507 (Regolamento recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 febbraio 1998, n. 35.

— Il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 maggio 2014, n. 125.

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171 (Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art. 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 25 novembre 2014, n. 274.

— Il decreto ministeriale 27 novembre 2014 (Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 gennaio 2015, n. 5.

— Il decreto ministeriale 23 dicembre 2014 (Organizzazione e funzionamento dei musei statali) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 marzo 2015, n. 57.

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».

Note all'articolo unico:

— Si riporta il testo vigente degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 del citato decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, come modificati dal presente regolamento:

«Art. 1 *(Biglietti di ingresso)*. — 1. L'ingresso ai musei, alle aree e ai parchi archeologici ed ai complessi monumentali, come definiti all'art. 101 del Codice, è consentito, di regola, dietro pagamento di un biglietto.

2. La tipologia del biglietto di ingresso è la seguente:

a) biglietto unico che consente l'accesso ad uno solo dei luoghi di cui al comma 1;

b) biglietto cumulativo che consente l'accesso a più luoghi tra quelli indicati al comma 1;

c) biglietto integrato che consente l'accesso ad uno o più dei luoghi indicati al comma 1, insieme ad uno o più monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini non statali nonché mostre o altre manifestazioni culturali, statali e non statali.

3. La tipologia dei biglietti di ingresso di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 2 non esclude l'accesso ai luoghi di cui al comma 1 mediante biglietto unico.

4. In relazione a particolari esigenze possono essere previsti altri tipi di biglietti.

5. I biglietti di ingresso possono consistere in una carta, tessera magnetica o elettronica, leggibili da idonee apparecchiature poste all'ingresso degli istituti.

5-bis. *Secondo quanto previsto rispettivamente dall'art. 34 e dall'art. 35 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, l'importo dei biglietti di ingresso è stabilito dal competente Direttore del Polo museale regionale, o, con riferimento ai musei dotati di autonomia speciale, dal Direttore del museo. A tal fine il Direttore del Polo museale regionale, e, con riferimento ai musei dotati di autonomia speciale, il Direttore del museo si adeguano agli indirizzi in materia di bigliettazione e tariffe per l'accesso ai musei e ai luoghi della cultura statali del Direttore generale Musei.*

5-ter. *L'importo dei biglietti integrati, qualora non definito nell'àmbito degli accordi di fruizione o di valorizzazione di cui agli articoli 102 e 112 del Codice, è stabilito con apposito accordo tra il direttore dei musei dotati di autonomia speciale e il Direttore del Polo museale regionale, sentito il Direttore generale Musei, e i rappresentanti della regione e degli enti pubblici territoriali interessati, nonché i soggetti privati eventualmente coinvolti. Eventuali contrasti tra gli uffici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo sono risolti ai sensi del regolamento di organizzazione del medesimo Ministero, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171.*

5-quater. *Il Direttore generale Musei, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministro, determina l'eventuale percentuale dei proventi dei biglietti da assegnare ai sensi dell'art. 103, comma 3, lettera* d) *del Codice dei beni culturali e del paesaggio, per l'assistenza e la previdenza di pittori, scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici, nel limite massimo dello 0,50 per cento.*».

«Art. 2 *(Gestione dei servizi di biglietteria)*. — 1. Le attività di emissione, distribuzione, vendita e verifica dei titoli di legittimazione all'ingresso degli istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 1, comma 1, nonché quelle di incasso e versamento degli introiti costituiscono, agli effetti del presente decreto, i "servizi di biglietteria".

2. I titoli di legittimazione all'ingresso possono essere emessi e posti in vendita anche mediante apparecchiature informatiche e reti telematiche.

3. (*soppresso*).

4. Gli affidamenti sono disciplinati dalle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici di servizi.

5. Le modalità di gestione dei servizi di biglietteria in concessione sono definite mediante apposite convenzioni nelle quali può essere previsto anche l'utilizzo di tecnologie informatiche e telematiche. Le convenzioni stabiliscono il versamento da parte del concessionario di una parte degli incassi ricavati dalla vendita dei biglietti non inferiore al settanta per cento degli incassi medesimi. Il compenso spettante al concessionario non può essere superiore al trenta per cento degli incassi ed è definito mediante parametri che tengono conto dell'ammontare complessivo degli incassi dell'anno precedente, dei costi di gestione dei servizi e degli interventi proposti dal concessionario per il miglioramento dei servizi medesimi e per l'attivazione o l'implementazione di strumenti informatici e telematici. I bandi di gara, predisposti per l'affidamento in concessione dei servizi di biglietteria, riportano le condizioni e i parametri individuati nel presente comma.

6. Le convenzioni stabiliscono un termine, a cadenza non superiore a trenta giorni, per il versamento degli incassi di cui al comma 5 alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato territorialmente competente, e prevedono una penale per il ritardo, commisurata al dieci per cento dell'importo da versare.

7. Il Ministero può stipulare, a livello centrale o territoriale, accordi con soggetti pubblici o privati per l'abbinamento dei biglietti di ingresso agli istituti e luoghi di cui all'art. 1, comma 1, con l'accesso ad altri siti culturali ovvero con la fruizione di attività anche non espositive.

8. Le convenzioni di cui al comma 5 e gli accordi di cui al comma 7 possono anche regolare la pubblicità e le altre forme di promozione commerciale sui biglietti d'ingresso. Il Ministero esercita il controllo sull'attività dei concessionari anche mediante verifiche ed ispezioni.»

«Art. 3 (*soppresso*).»

«Art. 4 *(Libero ingresso e ingresso gratuito)*. — 1. È autorizzato il libero ingresso agli istituti ed ai luoghi della cultura di cui all'art. 1, comma 1, quando gli introiti derivanti dalla vendita dei titoli di legittimazione siano inferiori alle spese di riscossione, calcolate sulla base dei costi diretti ed indiretti sostenuti dal Ministero nell'anno precedente.

2. *Il competente Direttore del Polo museale regionale, e, con riferimento ai musei dotati di autonomia speciale, il Direttore del museo possono stabilire, d'intesa con il Direttore generale Musei, che agli istituti e ai luoghi di cui al comma 1 di rispettiva competenza si acceda liberamente in occasione di particolari avvenimenti o in attuazione di specifiche direttive del Ministro*. La prima domenica di ogni mese è in ogni caso libero l'accesso a tutti gli istituti ed ai luoghi della cultura di cui all'art. 1, comma 1, ivi inclusi, in assenza di un percorso espositivo separato e di un biglietto distinto, gli spazi in cui sono allestite mostre o esposizioni temporanee.
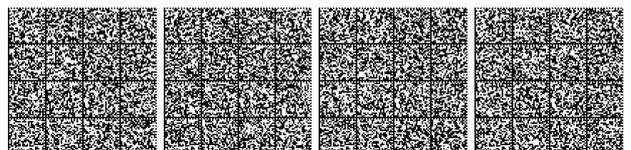
3. È consentito l'ingresso gratuito agli istituti ed ai luoghi della cultura di cui all'art. 1, comma 1, ivi inclusi, in assenza di un percorso espositivo separato e di un biglietto distinto, gli spazi in cui sono allestite mostre o esposizioni temporanee:

a) alle guide turistiche dell'Unione europea nell'esercizio della propria attività professionale, mediante esibizione di valida licenza rilasciata dalla competente autorità;

b) agli interpreti turistici dell'Unione europea quando occorra la loro opera a fianco della guida, mediante esibizione di valida licenza rilasciata dalla competente autorità;

c) al personale del Ministero;

d) ai membri dell'I.C.O.M. (International Council of Museums);

e) ai *visitatori* che non abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. I visitatori che abbiano meno di dodici anni debbono essere accompagnati;

f) a gruppi o comitive di studenti delle scuole pubbliche e private dell'Unione europea, accompagnati dai loro insegnanti, previa prenotazione e nel contingente stabilito dal *direttore dell'istituto o del luogo della cultura*;

g) ai docenti ed agli studenti iscritti alle facoltà di architettura, di conservazione dei beni culturali, di scienze della formazione e ai corsi di laurea in lettere o materie letterarie con indirizzo archeologico o storico-artistico delle facoltà di lettere e filosofia, o a facoltà e corsi corrispondenti istituiti negli Stati membri dell'Unione europea. Il biglietto gratuito è rilasciato agli studenti mediante esibizione del certificato di iscrizione per l'anno accademico in corso;

h) ai docenti ed agli studenti iscritti alle accademie di belle arti o a corrispondenti istituti dell'Unione europea. Il biglietto gratuito è rilasciato agli studenti mediante esibizione del certificato di iscrizione per l'anno accademico in corso;

h-bis*) al personale docente della scuola, di ruolo o con contratto a termine, dietro esibizione di idonea attestazione rilasciata dalle istituzioni scolastiche, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sul modello predisposto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;*

i) ai portatori di handicap e ad un loro familiare o ad altro accompagnatore che dimostri la propria appartenenza a servizi di assistenza socio-sanitaria;

l) agli operatori delle associazioni di volontariato che svolgano, in base a convenzioni in essere stipulate con il Ministero ai sensi dell'art. 112, comma 8, del Codice, attività di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali.

4. Per ragioni di studio o di ricerca, attestate da istituzioni scolastiche o universitarie, da accademie, da istituti di ricerca e di cultura italiani o stranieri nonché da organi del Ministero, ovvero per particolari e motivate esigenze, *i direttori degli istituti o dei luoghi della cultura* possono consentire ai soggetti che ne facciano richiesta l'ingresso gratuito per periodi determinati.

5. Per le ragioni e le esigenze di cui al comma 4, *il Direttore generale Musei può* rilasciare a singoli soggetti tessere di durata annuale di ingresso gratuito a tutti gli istituti ed i luoghi di cui al comma 1, nonché individuare categorie di soggetti alle quali consentire, per determinati periodi, l'ingresso gratuito ai medesimi luoghi.

5-bis. *In occasione di eventi o manifestazioni di particolare rilevanza internazionale, sulla base degli indirizzi del Ministro, il Direttore generale Musei, anche su proposta dei direttori degli istituti e luoghi della cultura, può consentire a particolari categorie di visitatori l'ingresso gratuito, per periodi determinati, comunque previa esibizione del titolo di accreditamento all'evento o manifestazione.*

6. Per i cittadini dell'Unione europea di età compresa tra i diciotto ed i venticinque anni l'importo del biglietto di ingresso è ridotto della metà.

7. Ai cittadini di Stati non facenti parte dell'Unione europea, si applicano, a condizione di reciprocità, le disposizioni sulle riduzioni di cui al comma 6.»

«Art. 5. (*soppresso*).».

«Art. 6. (*soppresso*).».

16G00119

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 giugno 2016.

Scioglimento del consiglio comunale di Sabaudia e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 26 e 27 maggio 2013 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Sabaudia (Latina);

Vista la delibera n. 17 del 4 maggio 2016, con la quale il consiglio comunale, con il voto favorevole di nove consiglieri su sedici assegnati all'ente, ha approvato una mozione di sfiducia nei confronti del sindaco;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante.

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Sabaudia (Latina) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Antonio Luigi Quarto è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 9 giugno 2016

MATTARELLA

ALFANO, *Ministro dell'interno*
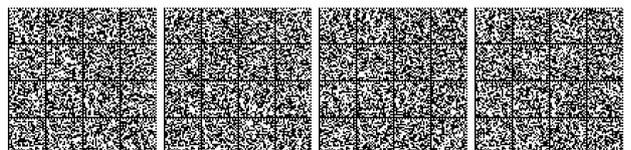
ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Sabaudia (Latina) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 26 e 27 maggio 2013, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Maurizio Lucci.

In data 5 aprile 2016, otto consiglieri su sedici assegnati hanno presentato una mozione di sfiducia, approvata con delibera n. 17 del 4 maggio 2016 da nove componenti, nei confronti del predetto sindaco.

Verificatasi l'ipotesi prevista dall'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Latina ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, ai sensi dell'art. 141 del suddetto decreto legislativo, disponendone, nel contempo, con provvedimento del 7 maggio 2016, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

L'approvazione della mozione di sfiducia determina la cessazione dalla carica del sindaco e, quindi, non consente la prosecuzione dell'ordinaria gestione dell'ente, configurando gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Sabaudia (Latina) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Antonio Luigi Quarto.

Roma, 6 giugno 2016

Il Ministro dell'interno: ALFANO

16A04717

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 giugno 2016.

Scioglimento del consiglio comunale di Roburent e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Roburent (Cuneo);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 12 aprile 2016, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante.

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Roburent (Cuneo) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Marinella Rancurello è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 9 giugno 2016

MATTARELLA

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Roburent (Cuneo) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Bruno Vallepiano.

Il citato amministratore, in data 12 aprile 2016, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Cuneo ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 3 maggio 2016, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Roburent (Cuneo) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Marinella Rancurello.

Roma, 6 giugno 2016

Il Ministro dell'interno: ALFANO

16A04718
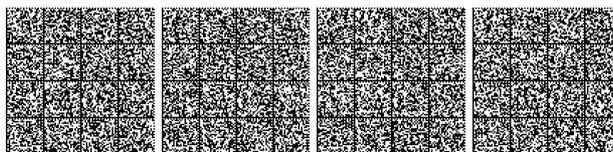
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 giugno 2016.

Scioglimento del consiglio comunale di Carona e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Carona (Bergamo);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da sei consiglieri su dieci assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Carona (Bergamo) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Andrea Iannotta è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 9 giugno 2016

MATTARELLA

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel Consiglio comunale di Carona (Bergamo), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014 e composto dal sindaco e da dieci consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sei componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre la metà dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 14 maggio 2016, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Bergamo ha proposto lo scioglimento del Consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 16 maggio 2016, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del Consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Carona (Bergamo) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Andrea Iannotta.

Roma, 6 giugno 2016

Il Ministro dell'interno: ALFANO

16A04719

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 8 giugno 2016.

Criteri per la definizione dei valori di riferimento specifici di concentrazione degli inquinanti per i materiali risultanti dalle attività di dragaggio.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»;

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 recante «Riordino della legislazione in materia portuale» e, nello specifico, l'art. 5-*bis*, recante: «Disposizioni in materia di dragaggio»;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali» ed in particolare l'art. 78, recante «Modifica all'art. 5-*bis* della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di dragaggio»;

Visto l'art. 5-*bis*, comma 2, lettera *d)* della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in conformità del quale «qualora risultino caratterizzati da concentrazioni degli inquinanti al di sotto dei valori di riferimento specifici definiti in conformità ai criteri approvati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'area o le aree interessate vengono escluse dal perimetro del sito di interesse nazionale previo parere favorevole della conferenza di servizi di cui all'art. 242, comma 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;

Visti gli esiti dei lavori svolti dal tavolo tecnico sulle attività di dragaggio al'interno dei siti di interesse nazionale, istituito dalla Direzione salvaguardia del territorio e delle acque e pubblicati sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al link http://www.bonifiche.minambiente.it/dragaggi.html;

Decreta:

Art. 1.

È approvata «La procedura per la derivazione dei valori di riferimento in aree marine e salmastre interne alla perimetrazione dei siti di interesse nazionale», allegata al presente decreto, onde costituirne parte integrante e sostanziale, recante i criteri per la definizione dei valori di riferimento specifici di concentrazione degli inquinanti per i materiali risultanti dalle attività di dragaggio di cui all'art. 5-*bis*, comma 2, lettera *d)* della legge 28 gennaio 1994, n. 84 all'interno dei siti di interesse nazionale.

Art. 2.

Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai procedimenti non conclusi, nelle forme previste dalla legge, alla data dell'entrata in vigore della presente disposizione.

Roma, 8 giugno 2016

Il direttore generale: CHECCUCCI

AVVERTENZA:

Si rappresenta che il testo del decreto, comprensivo dell'allegato, è stato reso disponibile al seguente link:

http://www.bonifiche.minambiente.it/contenuti/normativa/doc00490620160613142404.pdf, nel quale si prega di dare evidenza in sede di pubblicazione.

16A04720

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 8 giugno 2016.

Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di ufficio, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, concernente il regolamento per la semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla

prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 22 febbraio 2006 recante l'approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 51 del 2 marzo 2006;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012 recante «Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 201 del 29 agosto 2012;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 192 del 20 agosto 2015;

Ritenuto di dover definire, nell'ambito delle norme tecniche di cui al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, specifiche misure tecniche di prevenzione incendi per le attività di ufficio;

Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;

Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva n. 98/34/CE, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE;

Decreta:

Art. 1.

Nuove norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di ufficio

1. Sono approvate le norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di ufficio di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Campo di applicazione

1. Le norme tecniche di cui all'art. 1 si possono applicare alle attività di ufficio di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 71, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero per quelle di nuova realizzazione.

2. Le norme tecniche di cui all'art. 1 si possono applicare alle attività di ufficio in alternativa alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'interno del 22 febbraio 2006.

Art. 3.

Modifiche al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015

1. All'allegato 1 del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, nella sezione V «Regole tecniche verticali», è aggiunto il seguente capitolo «V.4 - Uffici», contenente le norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di ufficio di cui all'art. 1.

2. All'art. 1, comma 2 dopo la lettera *h)* del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 è aggiunta la seguente lettera «*i)* decreto del Ministro dell'interno 22 febbraio 2006 recante "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici".

3. All'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, dopo il numero «70» è inserito il numero «71».

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 2016

Il Ministro: ALFANO

ALLEGATO *1*

REGOLE TECNICHE VERTICALI

Capitolo V.4: Uffici

V 4.1 Scopo e campo di applicazione

1. La presente regola tecnica verticale reca disposizioni di prevenzione incendi riguardanti edifici o locali adibiti ad uffici con oltre 300 persone presenti [1] [2] .

Nota :[1] Corrisponde all'attività di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, individuata con il numero 71.

[2] Incluse le aree destinate ad attività non strettamente riconducibili all'ufficio stesso, ma in ogni caso funzionali e compatibili con tale destinazione d'uso quali ad esempio: *pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, agenzie di servizi, aree commerciali di modeste superfici e con quantitativi di materiali combustibili non significativi ecc*

V 4.2 Classificazioni

1. Ai fini della presente regola tecnica verticale, gli uffici sono classificati come segue:

a) in relazione al numero delle *persone presenti* n:

OA:300 < n ≤ 500;

OB:500 < n ≤ 800;

OC:n > 800.

b) in relazione alla massima *quota dei piani* h:

HA: h ≤ 12 m;

HB: 12 m < h ≤ 24 m;

HC: 24 m < h ≤ 32 m;

HD: 32 m < h ≤ 54 m;

HE: h > 54 m.

2. Le aree dell'attività sono classificate come segue:

TA: locali destinati agli uffici e a spazi comuni;

TM: depositi o archivi di superficie lorda maggiore di 25 m^2 e carico di incendio specifico q_f > 600 MJ/m^2;

TO: locali con affollamento > 100 persone;

Nota Ad esempio: *sale conferenza, sala riunione, mense …*

TK: locali con carico di incendio specifico q_f > 1200 MJ/m^2;

TT: locali in cui siano presenti quantità significative di apparecchiature elettriche ed elettroniche, locali tecnici rilevanti ai fini della sicurezza antincendio;

Nota: Ad esempio: *centri elaborazione dati, stamperie, cabine elettriche, …*

TZ: altre aree.

Nota: quali ad esempio: *pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, agenzie di servizi, aree commerciali di modeste superfici con quantitativi di materiali combustibili non significativi ecc.*

3. Sono considerate *aree a rischio specifico* (Capitolo V.1) almeno le seguenti aree dell'attività: aree TK.

V 4.3 Profili di rischio

1. I *profili di rischio* sono determinati secondo la metodologia di cui al capitolo G.3.

V. 4.4 Strategia antincendio

1. Devono essere applicate *tutte* le misure antincendio della *regola tecnica orizzontale* (RTO) attribuendo i livelli di prestazione secondo i criteri in esse definiti, fermo restando quanto indicato al successivo punto 3.
2. Devono essere altresì applicate le prescrizioni dei capitoli V.1 e, ove pertinente, V.3.
3. Nei paragrafi che seguono sono riportate le indicazioni complementari o sostitutive delle *soluzioni conformi* previste dai corrispondenti livelli di prestazione della RTO.

V. 4.4.1 Reazione al fuoco

1. Nelle vie d'esodo verticali, passaggi di comunicazione delle vie d'esodo orizzontali (es. corridoi, atri, spazi calmi, filtri, ...) devono essere impiegati materiali appartenenti almeno al gruppo GM2 di reazione al fuoco (Capitolo S.1).
2. Negli ambienti del punto 1 è ammesso l'impiego di materiali appartenenti al gruppo GM3 di reazione al fuoco (capitolo S.1) con l'incremento di un livello di prestazione delle misure richieste per il controllo dell'incendio (capitolo S.6) e per la rivelazione ed allarme (capitolo S.7).

V. 4.4.2 Resistenza al fuoco

1. La classe di resistenza al fuoco (Capitolo S.2) non può essere inferiore a quanto previsto in tabella V.4-1

Compartimenti	Classificazione dell'Attività				
	HA	HB	HC	HD	HE
Fuori terra	30	60			90
Interrati	60				90

Tabella V.4-1: Classe minima di resistenza al fuoco

2. Qualora l'attività occupi un unico piano a quota non inferiore a -1 m e non superiore a +1 m, in opera da costruzione destinata esclusivamente a tale attività e compartimentata rispetto ad altre opere da costruzione, e tutte le Aree TA e TO dispongano di vie d'esodo che non attraversino altre Aree è ammessa la classe 15 di resistenza al fuoco (Capitolo S.2).

V.4.4.3 Compartimentazione

1. Le aree di tipo TA, TO devono essere ubicate a quota di piano non inferiore a -5 m.
2. Le aree di tipo TA e TO con controllo dell'incendio (capitolo S.6) di livello di prestazione IV e con vie di esodo verticali protette possono essere ubicate a quote non inferiore a -10 m
3. Le aree dell'attività devono avere le caratteristiche di compartimentazione (Capitolo S.3) previste in tabella V.4-2.

Aree dell'Attività	Classificazione dell'Attività				
	HA	**HB**	**HC**	**HD**	**HE**
TA	Nessun requisito aggiuntivo				
TM, TO, TT	Di tipo protetto				
TK	Di tipo protetto [1]		Il resto dell'attività deve essere a prova di fumo proveniente dall'area TK		
TZ	Secondo risultanze dell'analisi del rischio				
[1] Di tipo protetto se ubicate a quota non inferiore a -5 m; in caso l'area **TK** sia ubicata a quota inferiore a -5m il resto dell'attività deve essere a prova di fumo proveniente dall'area TK.					

Tabella V.4- 2: Compartimentazione

4. Gli uffici afferenti a responsabili dell'attività diversi possono essere ubicati all'interno dello stesso compartimento, avere comunicazioni dirette (capitolo S.3) e sistema di esodo promiscuo.

V.4.4.4 Gestione della sicurezza antincendio

1. Per gli uffici non aperti al pubblico afferenti a responsabili dell'attività diversi, con sistema di esodo promiscuo, deve essere previsto l'incremento di un livello di prestazione della *misura* gestionale della sicurezza antincendio(capitolo S.5.)

V.4.4.5 Controllo dell'incendio

1. Le aree dell'attività devono essere dotate di misure di controllo dell'incendio (Capitolo S.6) secondo i livelli di prestazione previsti in tabella V.4-3.

Aree dell'Attività	Classificazione dell'Attività				
	HA	**HB**	**HC**	**HD**	**HE**
TA, TM, TO, TT	II	III	III	III	III
TK	III [1]	III [1]	IV	IV	IV
TZ	Secondo risultanze dell'analisi del rischio				
[1] livello IV qualora ubicati a quota inferiore a -10 m o di superficie > 50 mq					

Tabella V.4- 3: Livello di prestazione per controllo dell'incendi

2. Ai fini della eventuale applicazione della norma UNI 10779, devono essere adottati i seguenti parametri di progettazione minimi riportati in tabella V.4-4 e deve essere prevista la protezione interna.

Classificazione dell'Attività	Livello di pericolosità minimo	Protezione esterna	Caratteristiche minime alimentazione idrica (UNI EN 12845) [3]
OA,	1	Non richiesta	Singola
OB	2 [2]	Non richiesta	Singola
OC	3 [2]	Sì [1]	Singola superiore
[1] Non richiesta per attività classificate HA [2] Per le eventuali aree TK presenti nella attività classificate HA, è richiesto almeno il livello di pericolosità 1. [3] L'alimentazione idrica può essere di tipo promiscuo secondo UNI 10779			

Tabella V4- 4: Parametri progettuali per la rete idranti secondo UNI 10779

3. Per la progettazione dell'*eventuale* impianto automatico di controllo o estinzione dell'incendio di tipo sprinkler secondo norma UNI EN 12845 devono essere adottati i parametri riportati in tabella V.4-5.

Aree dell'attività	Classificazione delle porzioni di attività nelle quali è previsto l'impianto sprinkler	Caratteristiche minime alimentazione idrica **(UNI EN 12845)**
TK	Secondo norma UNI EN 12845	Singola Superiore [1]
[1] Per le eventuali aree TK inserite in attività OA, OB, alimentazione idrica di tipo singolo.		

Tabella V4- 5: Parametri progettuali impianto sprinkler secondo UNI EN 12845.

V.4.4.6 Rivelazione ed allarme

1. L'attività deve essere dotata di misure di rivelazione ed allarme (Capitolo S.7) secondo i livelli di prestazione di cui alla tabella V.4-6.

Classificazione dell'Attività	**Classificazione dell'Attività**				
	HA	**HB**	**HC**	**HD**	**HE**
OA	II[1]	II [1][2]	II [1][2]	III[2]	IV
OB	II [1][2]	II [1][2]	III[2]	IV	IV
OC	III[2]	III[2]	IV	IV	IV
[1] Se presenti, le aree TM, TK, TT devono essere sorvegliate da rilevazione automatica d'incendio (funzione A capitolo S.7.) [2] Incremento di un livello di prestazione per attività aperte al pubblico					

Tabella V.4- 6: Livelli di prestazione per rivelazione ed allarme

---

V. 4.5 Vani degli ascensori

1. Fatte salve le indicazioni contenute nella tabella S.9-3, laddove siano previsti vani scala di tipo protetto o a prova di fumo, i vani degli ascensori (Capitolo V.3) a servizio dell'attività, qualora non inseriti all'interno di vani scala di tipo protetto o a prova di fumo e vi sia la necessità di compartimentazioni orizzontali, devono essere almeno di tipo SB.

16A04716
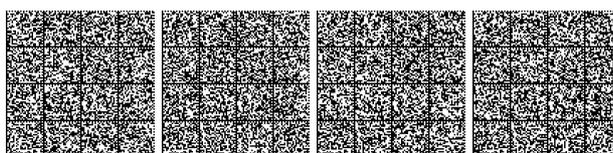
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 12 aprile 2016.

Ammissione al finanziamento del progetto di cooperazione internazionale - Programma Era-net Facce Surplus - Progetto: Intense Call 2015. (Decreto n. 699).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE
E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio di ministri n. 98 dell'11 febbraio 2014 (*Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2014) recante il nuovo regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto ministeriale n. 753 del 26 settembre 2014 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2014, registro n. 1, foglio n. 5272, con il quale viene disposta la riorganizzazione degli uffici del del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto l'art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica del decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 297, ai sensi del quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi Europei o internazionali, non è prevista la valutazione tecnico-scientifica *ex-ante* né il parere sull'ammissione a finanziamento da parte del comitato di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2013 n. 115, che all'art. 6, comma 1 prevede, da parte del Ministero, la emanazione di propri avvisi con i quali sono definite le modalità ed il termine per la presentazione dei progetti, sulle tematiche individuate, nonché i relativi limiti temporali e di costo;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Vista l'Iniziativa di programmazione congiunta ERA-NET Cofund FACCE SURPLUS «Joint Call 2015 for transnational research projects in sustainable and resilient agriculture for food and non – food system»;

Visto il bando transnazionale «Joint Call 2015 for transnational research projects in sustainable and resilient agriculture for food and non – food system», lanciato dalla ERA-NET Cofund FACCE SURPLUS il 4 marzo 2015, per il finanziamento di progetti di ricerca aventi l'obiettivo di migliorare la collaborazione e la cooperazione attraverso lo Spazio europeo della ricerca nel settore dei sistemi di trasformazione integrati e di produzione di biomassa sia alimentari sia non alimentari, inclusa la bioraffinazione. Esso mira così a sostenere l'innovazione e la creazione di valore dalla biomassa e dalle bioraffinerie in sinergia con l'intensificazione ecosostenibile della produzione di biomassa agricola, tenendo conto delle necessarie condizioni economiche, ambientali e sociali e della resilienza ai cambiamenti climatici;

Visto l'avviso integrativo nazionale n. 208 del 28 gennaio 2015 (all. 2), con il quale sono definiti i soggetti, le attività e la natura dei costi ammissibili, le forme ed intensità delle agevolazioni, nonché le modalità di presentazione delle domande di finanziamento per i proponenti italiani;

Vista la decisione finale dell'ERA-NET FACCE SURPLUS Steering Committee in data 25 novembre 2015, con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate ed, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo «INTENSE», avente l'obiettivo di esplorare metodi sostenibili per aumentare la produzione agricola nei sistemi Europei attraverso una intensificazione dell'uso del suolo e una migliore gestione dei nutrienti e delle risorse idriche;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «INTENSE», figura il seguente proponente italiano: Università degli studi di Parma;

Visto il dettato di cui all'art. 1, comma 872, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e s.m.i: «In coerenza con gli indirizzi del Programma nazionale della ricerca, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con proprio decreto di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alla ripartizione del fondo di cui al comma 870 tra gli strumenti previsti nel decreto di cui al comma 873, destinando una quota non inferiore al 15 per cento delle disponibilità complessive del fondo al finanziamento degli interventi presentati nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali [...]»;

Visto il decreto interministeriale del 19 dicembre 2013, n. 1049 che definisce la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), per l'anno 2013;

Visto il decreto direttoriale 13 marzo 2013, n. 435/ric. che definisce la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR) per l'anno 2012;

Atteso che il citato avviso integrativo prevedeva il budget finalizzato al finanziamento dei progetti nazionali a valere, rispettivamente, su stanziamenti FIRST 2014 per il contributo alla spesa e FAR 2012 per il credito agevolato;

Visti i decreti interministeriali del 19 dicembre 2013, n. 1049 e n. 5 dell'8 gennaio 2015, che definiscono la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), per l'anno 2013 e le ministeriali di aggiornamento del-

le risorse finanziarie del 5 ottobre 2015 prot. MIUR n. 20706, prot. MIUR n. 26503 del 15 dicembre 2015 e prot. MIUR n. 5402 del 23 marzo 2016 a firma del dott. Gianluigi Consoli dirigente Uff. VIII di questa Direzione generale;

Vista la nota n. 5402 del 23 marzo 2016, con la quale è stata aggiornata la richiesta delle risorse finanziare necessarie per il finanziamento delle iniziative internazionali a valere sullo stanziamento FIRST 2013, di cui al decreto direttoriale n. 1049 del 19 dicembre 2013, tra le quali è ricompreso il Programma ERANET FACCE SURPLUS, per un importo complessivo da destinare al contributo alla spesa pari ad € 1.010.822,43 per finanziare i sei progetti approvati, fatta salva la previsione di un taglio sull'ultimo progetto della Ranking List internazionale di importo pari ad € 10.677.57;

Attesa la collocazione nella Ranking List del progetto in questione, rispetto al budget complessivo destinato alla Call di cui al precedente capoverso, nella forma del contributo alla spesa, a valere sullo stanziamento FIRST 2013;

Di tanto si è data comunicazione al proponente del progetto «INTENSE», Università degli studi di Parma, che ha accettato la proposta avanzata dal MIUR di rimodulazione della richiesta di finanziamento, fino alla concorrenza massima pari ad € 208.322,43, nella forma del contributo alla spesa;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale «INTENSE» è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (all. 1), che ne costituisce parte integrante.

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° gennaio 2016 e la sua durata è di 36 mesi.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamentari non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono determinate complessivamente in euro € 208.322,43, tutte nella forma di contributo nella spesa, a valere sulle disponibilità del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 2013, giusta riparto con decreto n. 1049/2013.

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse a valere sul fondo FIRST 2013, in relazione alle quali, ove perente, si richiederà la riassegnazione, secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

3. Nella fase attuativa, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della struttura di gestione del programma.

4. Il Ministero, con successiva comunicazione, fornirà alla banca, ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione per ciascun soggetto proponente del costo ammesso e della relativa quota di contributo.

5. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (all.1), fatte salve eventuali proroghe approvate dalla Iniziativa di programmazione congiunta ERA-NET FACCE SURPLUS e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. In favore del proponente Università degli studi di Parma il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca disporrà, su richiesta, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, nella misura del 80% del contributo ammesso.

2. Il proponente Università degli studi di Parma si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni semestrali della somma oggetto di contributo, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 2016

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 2016
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 1966
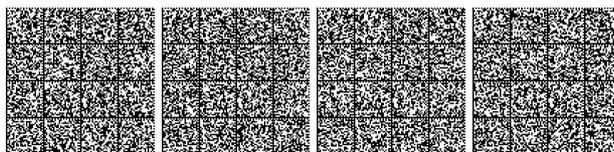
Allegato 1

• Protocollo prot. n.4634 del 5 marzo 2015

• Progetto di Ricerca *"INTENSE"*
Titolo : *"Intensify production, transform biomass to energy and protect soils in Europe"*

Data di inizio del progetto : **01/01/2016** - Durata del Progetto in mesi : **36**

• Ragione Sociale/Denominazione Ditte :

Università degli Studi di Parma

• Costo Totale ammesso	Euro	438.000,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	438.000,00
- di cui Attività di Sviluppo Sperimentale	Euro	0,00
al netto di recuperi pari a	Euro	0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Ind.	Sviluppo Sper.	Totale
Elegg. lettera a)	0,00	0,00	0,00
Elegg. lettera c)	0,00	0,00	0,00
Elegg. Ob.2/ Phasing Out	0,00	0,00	0,00
Non Eleggibile	438.000,00	0,00	438.000,00
Extra UE	0,00	0,00	0,00
Totale	438.000,00	0,00	438.000,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

• Agevolazioni deliberate nella forma di Contributo alla spesa : ***€ 208.322,43***

Università ed enti pubblici:

- Attività di ricerca industriale	50% dei costi ammissibili
- Attività di Sviluppo sperimentale	25 % dei costi ammissibili

• Agevolazioni totali deliberate	fino a Euro	***208.322,43***
- Contributo alla spesa	fino a Euro	***208.322,43***
- Credito agevolato	fino a Euro	0,00

- **Sezione D - Condizioni Specifiche**

L'importo dell'agevolazione concessa nella forma del contributo alla spesa, in deroga alle percentuali di finanziamento definite dall'Annex nazionale, è determinato, d'accordo con i proponenti, in ***€ 208.322,43***, quale importo residuo disponibile nel budget disponibile per la Call ERANET FACCE SURPLUS, a valere sullo stanziamento FIRST 2013.

AVVERTENZA:

Le informazioni, i dati e le notizie contenuti nel presente provvedimento e i relativi allegati sono consultabili nel sito web del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca al seguente link:

«http://www.ricercainternazionale.miur.it/era/programmazione-congiunta/jpi-facce.aspx».

16A04691

DECRETO 12 aprile 2016.

Ammissione al finanziamento del progetto di cooperazione internazionale - Programma Era-net Facce Surplus - Progetto: SidaTim Call 2015. (Decreto n. 700).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 98 dell'11 febbraio 2014 (*Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2014) recante il nuovo Regolamento di organizzazione del MIUR;

Visto il decreto ministeriale n. 753 del 26 settembre 2014 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2014, registro n. 1, foglio n. 5272, con il quale viene disposta la riorganizzazione degli Uffici del MIUR;

Visto l'art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica del decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 297, ai sensi del quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi Europei o internazionali, non è prevista la valutazione tecnico scientifica ex-ante né il parere sull'ammissione a finanziamento da parte del Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2013 n. 115, che all'art. 6, comma 1 prevede, da parte del Ministero, la emanazione di propri Avvisi con i quali sono definite le modalità ed il termine per la presentazione dei progetti, sulle tematiche individuate, nonché i relativi limiti temporali e di costo;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Vista l'Iniziativa di programmazione congiunta *ERA-NET Cofund Facce Surplus «Joint Call 2015 for transnational research projects in sustainable and resilient agriculture for food and non - food system»;*

Visto il bando transnazionale *«Joint Call 2015 for transnational research projects in sustainable and resilient agriculture for food and non - food system»*, lanciato dalla ERA-NET Cofund Facce Surplus il 4 marzo 2015, per il finanziamento di progetti di ricerca aventi l'obiettivo di migliorare la collaborazione e la cooperazione attraverso lo Spazio europeo della ricerca nel settore dei sistemi di trasformazione integrati e di produzione di biomassa sia alimentari sia non alimentari, inclusa la bioraffinazione. Esso mira così a sostenere l'innovazione e la creazione di valore dalla biomassa e dalle bioraffinerie in sinergia con l'intensificazione ecosostenibile della produzione di biomassa agricola, tenendo conto delle necessarie condizioni economiche, ambientali e sociali e della resilienza ai cambiamenti climatici;

Visto l'Avviso integrativo nazionale n. 208 del 28 gennaio 2015 (All.2), con il quale sono definiti i soggetti, le attività e la natura dei costi ammissibili, le forme ed intensità delle agevolazioni, nonché le modalità di presentazione delle domande di finanziamento per i proponenti italiani;

Vista la decisione finale dell'ERA-NET Facce Surplus Steering Committee in data 25 novembre 2015, con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate ed, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo «SidaTim», avente l'obiettivo di una valutazione agronomica, finanziaria ed ambientale di sistemi innovativi ed integrati, nell'ambito delle filiere di produzione legnosa/ligno cellulosica, finalizzata alla produzione di biomassa (Sida emaphrodita e nuove colture agro-energetiche alternative alle short rotation coppice con pioppo e al mais da biogas) e legname pregiato (in sistemi agroforestali integrati alle prevalenti pratiche agricole) per la produzione di bioenergia e legname ad uso industriale;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «SidaTim», figura il seguente proponente italiano:

CNR Istituto di biologia agroalimentare e forestale (Roma).

Visto il dettato di cui all'art. 1, comma 872, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e s.m.i: «In coerenza con gli indirizzi del Programma nazionale della ricerca, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con proprio decreto di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alla ripartizione del fondo di cui al comma 870 tra gli strumenti previsti nel decreto di cui al comma 873, destinando una quota non inferiore al 15 per cento delle disponibilità complessive del fondo al finanziamento degli interventi presentati nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali [...]»;

Visto il decreto interministeriale del 19 dicembre 2013, n. 1049 che definisce la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), per l'anno 2013;

Visto il decreto direttoriale 13 marzo 2013, n. 435/ric. che definisce la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR) per l'anno 2012;

Atteso che il citato Avviso integrativo prevedeva il budget finalizzato al finanziamento dei progetti nazionali a valere, rispettivamente, su stanziamenti FIRST 2014 per il contributo alla spesa e FAR 2012 per il credito agevolato;

Visti i decreti interministeriali del 19 dicembre 2013, n. 1049 e n. 5 dell'8 gennaio 2015, che definiscono la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), per l'anno 2013 e le ministeriali di aggiornamento delle risorse finanziarie del 5 ottobre 2015 prot. MIUR n. 20706, prot. MIUR n. 26503 del 15 dicembre 2015 e prot. MIUR n. 5402 del 23 marzo 2016 a firma del dott. Gianluigi Consoli Dirigente Uff. VIII di questa D.G.;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale «Sida-Tim» è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (All.1), che ne costituisce parte integrante.

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° febbraio 2016 e la sua durata è di 36 mesi.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MIUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamentari non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono determinate complessivamente in euro € 163.000,00, tutte nella forma di contributo nella spesa, a valere sulle disponibilità del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 2013, giusta riparto con decreto n. 1049/2013.

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse a valere sul fondo FIRST 2013, in relazione alle quali, ove perente, si richiederà la riassegnazione, secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

3. Nella fase attuativa, il MIUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MIUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della Struttura di gestione del programma.

4. Il Ministero, con successiva comunicazione, fornirà alla banca, ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione per ciascun soggetto proponente del costo ammesso e della relativa quota di contributo.

5. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (All.1), fatte salve eventuali proroghe approvate dalla Iniziativa di programmazione congiunta ERA-NET Facce Surplus e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. In favore del proponente CNR Istituto di biologia agroalimentare e forestale (Roma) il MIUR disporrà, su richiesta, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, nella misura del 80% del contributo ammesso.

2. Il proponente CNR Istituto di biologia agroalimentare e forestale (Roma) si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni semestrali della somma oggetto di contributo, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 2016

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 2016
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 1965

Allegato 1

• Protocollo n. prot. 4666 del 05-03-2016

• Progetto di Ricerca " SidaTim"
Titolo : *" Novel Pathways of Biomass Production: assessing the potential of SIDA HERMAPHRODITA and Valuable Timber Trees"*

Data di inizio del progetto : **01/02/2016** - Durata del Progetto in mesi : **36**

• Ragione Sociale/Denominazione Ditte :

CNR –Istituto di Biologia Agroalimentare e Forestale (Roma)

• Costo Totale ammesso	Euro	326.000,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	326.000,00
- di cui Attività di Sviluppo Sperimentale	Euro	0,00
al netto di recuperi pari a	Euro	0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Ind.	Sviluppo Sper.	Totale
Elegg. lettera a)	0,00	0,00	0,00
Elegg. lettera c)	0,00	0,00	0,00
Elegg. Ob.2/ Phasing Out	0,00	0,00	0,00
Non Eleggibile	326.000,00	0,00	326.000,00
Extra UE	0,00	0,00	0,00
Totale	326.000,00	0,00	326.000,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

• Agevolazioni deliberate nella forma di Contributo alla spesa : ***€ 163.000,00***

Università ed enti pubblici:
- Attività di ricerca industriale 50% dei costi ammissibili
- Attività di Sviluppo sperimentale 25 % dei costi ammissibili

• Agevolazioni totali deliberate	fino a Euro	***163.000,00***
- Contributo alla spesa	fino a Euro	***163.000,00***
- Credito agevolato	fino a Euro	0,00

- **Sezione D - Condizioni Specifiche**

AVVERTENZA:

«Le informazioni, i dati e le notizie contenuti nel presente provvedimento e i relativi allegati sono consultabili sul sito web del MIUR al seguente link: http://www.ricercainternazionale.miur.it/era/programmazione-congiunta/jpi-facce.aspx».

16A04692

DECRETO 12 aprile 2016.

Ammissione al finanziamento del progetto di cooperazione internazionale - Programma Era-net Facce Surplus - Progetto: Olive Miracle Call 2015. (Decreto n. 702).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE E
LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 98 dell'11 febbraio 2014 (*Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2014) recante il nuovo Regolamento di organizzazione del MIUR;

Visto il decreto ministeriale n. 753 del 26 settembre 2014 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2014, registro n. 1, foglio n. 5272, con il quale viene disposta la riorganizzazione degli Uffici del MIUR;

Visto l'art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica del decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 297, ai sensi del quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi europei o internazionali, non è prevista la valutazione tecnico scientifica *ex-ante* né il parere sull'ammissione a finanziamento da parte del Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2013 n. 115, che all'art. 6, comma 1 prevede, da parte del Ministero, la emanazione di propri avvisi con i quali sono definite le modalità ed il termine per la presentazione dei progetti, sulle tematiche individuate, nonché i relativi limiti temporali e di costo;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Vista l'Iniziativa di programmazione congiunta *ERA-NET Cofund Facce Surplus «Joint Call 2015 for transnational research projects in sustainable and resilient agriculture for food and non - food system»*;

Visto il bando transnazionale *«Joint Call 2015 for transnational research projects in sustainable and resilient agriculture for food and non - food system»*, lanciato dalla ERA-NET Cofund Facce Surplus il 4 marzo 2015, per il finanziamento di progetti di ricerca aventi l'obiettivo di migliorare la collaborazione e la cooperazione attraverso lo Spazio europeo della ricerca nel settore dei sistemi di trasformazione integrati e di produzione di biomassa sia alimentari sia non alimentari, inclusa la bioraffinazione. Esso mira così a sostenere l'innovazione e la creazione di valore dalla biomassa e dalle bioraffinerie in sinergia con l'intensificazione ecosostenibile della produzione di biomassa agricola, tenendo conto delle necessarie condizioni economiche, ambientali e sociali e della resilienza ai cambiamenti climatici;

Visto l'avviso integrativo nazionale n. 208 del 28 gennaio 2015 (All.2), con il quale sono definiti i soggetti, le attività e la natura dei costi ammissibili, le forme ed intensità delle agevolazioni, nonché le modalità di presentazione delle domande di finanziamento per i proponenti italiani;

Vista la decisione finale dell'ERA-NET Facce Surplus Steering Committee in data 25 novembre 2015, con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate ed, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo «*Olive Miracle*», avente l'obiettivo della identificazione di strategiche pratiche di gestione per l'ottimizzazione della produzione dell'olivo e dei suoi prodotti derivati in funzione dei cambiamenti climatici futuri tramite l'utilizzo di modelli integrati e il coinvolgimento di *stakeholders*;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «*Olive Miracle*», figurano i seguenti proponenti italiani:

CRA - CIN Centro delle ricerche per le colture industriali (Roma);

CNR - IBIMET Istituto di biometereologia (Firenze);

Visto il dettato di cui all'art. 1, comma 872, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e s.m.i: «In coerenza con gli indirizzi del Programma nazionale della ricerca, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con proprio decreto di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alla ripartizione del fondo di cui al comma 870 tra gli strumenti previsti nel decreto di cui al comma 873, destinando una quota non inferiore al 15 per cento delle disponibilità complessive del fondo al finanziamento degli interventi presentati nel quadro di programmi dell'Unione Europea o di accordi internazionali [...]»;

Visto il decreto interministeriale del 19 dicembre 2013, n. 1049 che definisce la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), per l'anno 2013;

Visto il decreto direttoriale 13 marzo 2013, n. 435/ric. che definisce la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR) per l'anno 2012;

Atteso che il citato avviso integrativo prevedeva il budget finalizzato al finanziamento dei progetti nazionali a valere, rispettivamente, su stanziamenti FIRST 2014 per il contributo alla spesa e FAR 2012 per il credito agevolato;

Visti i decreti interministeriali del 19 dicembre 2013, n. 1049 e n. 5 dell'8 gennaio 2015, che definiscono la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), per l'anno 2013 e le ministeriali di aggiornamento delle risorse finanziarie prot. MIUR n. 20706 del 5 ottobre 2015, prot. MIUR n. 26503 del 15 dicembre 2015 e prot. MIUR n. 5402 del 23 marzo 2016 a firma del dott. Gianluigi Consoli Dirigente Uff. VIII di questa D.G.;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale «Olive Miracle» è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (All.1), che ne costituisce parte integrante.

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° maggio 2016 e la sua durata è di 36 mesi.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MIUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamentari non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono determinate complessivamente in euro € 219.500,00, tutte nella forma di contributo nella spesa, a valere sulle disponibilità del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 2013, giusta riparto con decreto n. 1049/2013.

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse a valere sul fondo FIRST 2013, in relazione alle quali, ove perente, si richiederà la riassegnazione, secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

3. Nella fase attuativa, il MIUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MIUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della Struttura di gestione del programma.

4. Il Ministero, con successiva comunicazione, fornirà alla banca, ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione per ciascun soggetto proponente del costo ammesso e della relativa quota di contributo.

5. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (All.1), fatte salve eventuali proroghe approvate dalla Iniziativa di programmazione congiunta ERA-NET Facce Surplus e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. In favore dei proponenti CRA- CIN Centro delle ricerche per le colture industriali di Roma e Consiglio nazionale delle ricerche di Firenze il MIUR disporrà, su richiesta, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, nella misura del 80% del contributo ammesso.

2. I proponenti CRA- CIN Centro delle ricerche per le colture industriali di Roma e Consiglio nazionale delle Ricerche di Firenze si impegneranno a fornire dettagliate rendicontazioni semestrali della somma oggetto di contributo, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 2016

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 2016
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 1964

Allegato 1

• Protocollo n. prot. 4631/4645 del 5 marzo 2015

• Progetto di Ricerca " OLIVE MIRACLE "
Titolo : *"Modelling solutions for improved and Resilient mAnagement strategies for Olive tree against future CLimatE change"*

Data di inizio del progetto : **01/05/2016** - Durata del Progetto in mesi : **36**

• Ragione Sociale/Denominazione Ditte :
CRA- CIN Centro delle Ricerche per le colture industriali di Roma
CNR – IBIMET di Firenze

• Costo Totale ammesso	Euro	439.000,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	439.000,00
- di cui Attività di Sviluppo Sperimentale	Euro	0,00
al netto di recuperi pari a	Euro	0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Ind.	Sviluppo Sper.	Totale
Elegg. lettera a)	0,00	0,00	0,00
Elegg. lettera c)	0,00	0,00	0,00
Elegg. Ob.2/ Phasing Out	0,00	0,00	0,00
Non Eleggibile	439.000,00	0,00	439.000,00
Extra UE	0,00	0,00	0,00
Totale	439.000,00	0,00	439.000,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

• Agevolazioni deliberate nella forma di Contributo alla spesa : ***€ 219.500,00***

Università ed enti pubblici:

- Attività di ricerca industriale	50% dei costi ammissibili
- Attività di Sviluppo sperimentale	25 % dei costi ammissibili

• Agevolazioni totali deliberate	fino a Euro	***219.500,00***
- Contributo alla spesa	fino a Euro	***219.500,00***
- Credito agevolato	fino a Euro	0,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

Anagrafica di progetto						
Progetto di Ricerca	ERA-NET FACCE SURPLUS ***"OLIVE MIRACLE"***					
Titolo	*"Modelling solutions for improved and Resilient mAnagement strategies for Olive tree against future CLimatE change"*					
Data Inizio	01-05-2016					
Durata Mesi	36 mesi					
Ragione Sociale/Denominazione Ditte	**CRA – CIN CENTRO DI RICERCA PER LE COLTURE INDUSTRIALI (ROMA)**					
Attività	Ricerca Industriale		Sviluppo Sperimentale			Totale
Costo Totale ammesso	€ 261.000,00		€ -			€ 261.000,00
Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto						
Attività	Ricerca Industriale		Sviluppo Sperimentale			Totale
Eleggibile lettera a)	€ -		€ -			€ -
Eleggibile lettera c)	€ -		€ -			€ -
Elegg. Ob.2/ Phasing Out	€ -		€ -			€ -
Non Eleggibile	€ 261.000,00		€ -			€ 261.000,00
Extra UE	€ -		€ -			€ -
Totale	€ 261.000,00		€ -			€ 261.000,00
Forma e Misura dell'Intervento del Progetto						
Attività	%	Ricerca Industriale	%	Sviluppo Sperimentale		Totale
Contributo alla spesa	50%	€ 130.500,00	25%	€ -		€ 130.500,00

Anagrafica di progetto			
Progetto di Ricerca	ERA-NET FACCE SURPLUS ***"OLIVE MIRACLE"***		
Titolo	*"Modelling solutions for improved and Resilient mAnagement strategies for Olive tree against future CLimatE change"*		
Data Inizio	01-05-2016		
Durata Mesi	36 mesi		
Ragione Sociale/Denominazione Ditte	CNR - IBIMET (Firenze)		
Attività	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale	Totale
Costo Totale ammesso	€ 178.000,00	€ -	€ 178.000,00

Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto			
Attività	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale	Totale
Eleggibile lettera a)	€ -	€ -	€ -
Eleggibile lettera c)	€ -	€ -	€ -
Elegg. Ob.2/ Phasing Out	€ -	€ -	€ -
Non Eleggibile	€ 178.000,00	€ -	€ 178.000,00
Extra UE	€ -	€ -	€ -
Totale	€ 178.000,00	€ -	€ 178.000,00

Forma e Misura dell'Intervento del Progetto					
Attività	%	Ricerca Industriale	%	Sviluppo Sperimentale	Totale
Contributo alla spesa	50%	€ 89.000,00	25%	€ -	€ 89.000,00

AVVERTENZA:

«Le informazioni, i dati e le notizie contenuti nel presente provvedimento e i relativi allegati sono consultabili sul sito web del MIUR al seguente link: http://www.ricercainternazionale.miur.it/era/programmazione-congiunta/jpi-facce.aspx».

16A04693

DECRETO 12 aprile 2016.

Ammissione al finanziamento del progetto di cooperazione internazionale - Programma Era-net Facce Surplus - Progetto: SustainFARM Call 2015. (Decreto n. 703).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE E
LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 98 dell'11 febbraio 2014 (*Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2014) recante il nuovo Regolamento di organizzazione del MIUR;

Visto il decreto ministeriale n. 753 del 26 settembre 2014 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2014, registro n. 1, foglio n. 5272, con il quale viene disposta la riorganizzazione degli Uffici del MIUR;

Visto l'art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica del decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 297, ai sensi del quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi europei o internazionali, non è prevista la valutazione tecnico scientifica *ex-ante* né il parere sull'ammissione a finanziamento da parte del Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2013 n. 115, che all'art. 6, comma 1 prevede, da parte del Ministero, la emanazione di propri avvisi con i quali sono definite le modalità ed il termine per la presentazione dei progetti, sulle tematiche individuate, nonché i relativi limiti temporali e di costo;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Vista l'iniziativa di programmazione congiunta *ERA-NET Cofund FACCE SURPLUS «Joint Call 2015 for transnational research projects in sustainable and resilient agriculture for food and non - food system»*;

Visto il bando transnazionale «*Joint Call 2015 for transnational research projects in sustainable and resilient agriculture for food and non - food system*», lanciato dalla ERA-NET Cofund FACCE SURPLUS il 4 marzo 2015, per il finanziamento di progetti di ricerca aventi l'obiettivo di migliorare la collaborazione e la cooperazione attraverso lo Spazio europeo della ricerca nel settore dei sistemi di trasformazione integrati e di produzione di biomassa sia alimentari sia non alimentari, inclusa la bioraffinazione. Esso mira così a sostenere l'innovazione e la creazione di valore dalla biomassa e dalle bioraffinerie in sinergia con l'intensificazione ecosostenibile della produzione di biomassa agricola, tenendo conto delle necessarie condizioni economiche, ambientali e sociali e della resilienza ai cambiamenti climatici;

Visto l'avviso integrativo nazionale n. 208 del 28 gennaio 2015 (all. 2), con il quale sono definiti i soggetti, le attività e la natura dei costi ammissibili, le forme ed intensità delle agevolazioni, nonché le modalità di presentazione delle domande di finanziamento per i proponenti italiani;

Vista la decisione finale dell'ERA-NET FACCE SURPLUS Steering Committee in data 25 novembre 2015, con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate ed, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo «SustainFARM», avente l'obiettivo della valutazione economica, sociale ed ambientale di un sistema innovativo ed integrato, nell'ambito della filiera olearia ivi inclusi i processi di frantoio, finalizzato all'utilizzo di biomassa e scarti di lavorazione per la produzione di energia, materia prima alimentare e altri prodotti secondari;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «SustainFARM» figurano i seguenti proponenti italiani:

Centro Nazionale delle ricerche - Istituto di biologia agroambientale e forestale (Roma);

Visto il dettato di cui all'art. 1, comma 872, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche ed integrazioni: «In coerenza con gli indirizzi del Programma nazionale della ricerca, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con proprio decreto di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alla ripartizione del fondo di cui al comma 870 tra gli strumenti previsti nel decreto di cui al comma 873, destinando una quota non inferiore al 15 per cento delle disponibilità complessive del fondo al finanziamento degli interventi presentati nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali [...]»;

Visto il decreto interministeriale del 19 dicembre 2013, n. 1049 che definisce la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), per l'anno 2013;

Visto il decreto direttoriale 13 marzo 2013, n. 435/ric. che definisce la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR) per l'anno 2012;

Atteso che il citato avviso integrativo prevedeva il budget finalizzato al finanziamento dei progetti nazionali a valere, rispettivamente, su stanziamenti FIRST 2014 per il contributo alla spesa e FAR 2012 per il credito agevolato;

Visti i decreti interministeriali del 19 dicembre 2013, n. 1049 e n. 5 dell'8 gennaio 2015, che definiscono la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), per l'anno 2013 e le ministeriali di aggiornamento delle risorse finanziarie prot. MIUR n. 20706 del 5 ottobre

2015, prot. MIUR n. 26503 del 15 dicembre 2015 e prot. MIUR n. 5402 del 23 marzo 2016 a firma del dott. Gianluigi Consoli Dirigente Uff. VIII di questa D.G.;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale «*SustainFARM - Innovative and sustainable intensification of integrated food and non-food systems to develop climate-resilient agro-ecosystems in Europe and beyond*» è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (all. 1), che ne costituisce parte integrante.

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° marzo 2016 e la sua durata è di 36 mesi.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MIUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamentari non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono determinate complessivamente in euro € 171.000,00, tutte nella forma di contributo nella spesa, a valere sulle disponibilità del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 2013, giusta riparto con decreto n. 1049/2013.

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse a valere sul fondo FIRST 2013, in relazione alle quali, ove perente, si richiederà la riassegnazione, secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

3. Nella fase attuativa, il MIUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MIUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della Struttura di Gestione del Programma.

4. Il Ministero, con successiva comunicazione, fornirà alla banca, ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione per ciascun soggetto proponente del costo ammesso e della relativa quota di contributo.

5. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (all. 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dalla Iniziativa di programmazione congiunta ERA-NET FACCE SURPLUS e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. In favore del proponente Consiglio nazionale delle ricerche (Roma) il MIUR disporrà, su richiesta, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, nella misura del 80% del contributo ammesso.

2. Il proponente Consiglio nazionale delle ricerche (Roma) si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni semestrali della somma oggetto di contributo, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 2016

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 2016
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 1963

ALLEGATO *1*

Protocollo n. prot. 4492 del 4 marzo 2015

Progetto di Ricerca «SustainFARM»

Titolo: «*Innovative and sustainable intensification of integrated food and non-food systems to develop climate-resilient agro-ecosystems in europe and beyond*»

Data di inizio del progetto: 1° marzo 2016 - Durata del progetto in mesi: 36

Ragione sociale/denominazione ditte:

Consiglio Nazionale delle Ricerche di Roma

Costo totale ammesso	euro	342.000,00
- di cui Attività di ricerca industriale	euro	342.000,00
- di cui Attività di sviluppo sperimentale	euro	0,00
al netto di recuperi pari a	euro	0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Ind.	Sviluppo Sper.	Totale
Elegg. lettera a)	0,00	0,00	0,00
Elegg. lettera c)	0,00	0,00	0,00

Elegg. Ob.2/ Phasing Out	0,00	0,00	0,00
Non Eleggibile	342.000,00	0,00	342.000,00
Extra UE	0,00	0,00	0,00
Totale	342.000,00	0,00	342.000,00

Sezione C - Forma e misura dell'intervento del progetto

Agevolazioni deliberate nella forma di Contributo alla spesa: € 171.000,00

Università ed enti pubblici:

- Attività di ricerca industriale	50% dei costi ammissibili
- Attività di Sviluppo sperimentale	25 % dei costi ammissibili

Agevolazioni totali deliberate fino a euro 171.000,00

- Contributo alla spesa	fino a euro	171.000,00
- Credito agevolato	fino a euro	0,00

Sezione D - Condizioni specifiche

AVVERTENZA: *Le informazioni, i dati e le notizie contenuti nel presente provvedimento e i relativi allegati sono consultabili sul sito web del MIUR al seguente link: http://www.ricercainternazionale.miur.it/era/programmazione-congiunta/jpi-facce.aspx*

16A04694

DECRETO 12 aprile 2016.

Ammissione al finanziamento del progetto di cooperazione internazionale - Programma Era-net Facce Surplus - Progetto: Agronickel Call 2015. (Decreto n. 704).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 98 dell'11 febbraio 2014 (GU n. 161 del 14 luglio 2014) recante il nuovo Regolamento di Organizzazione del MIUR;

Visto il decreto ministeriale n. 753 del 26 settembre 2014 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2014, registro n. 1, foglio n. 5272, con il quale viene disposta la riorganizzazione degli uffici del MIUR;

Visto l'art. 30 del decreto legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica del decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 297, ai sensi del quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi europei o internazionali, non è prevista la valutazione tecnico scientifica ex-ante né il parere sull'ammissione a finanziamento da parte del Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2013 n. 115, che all'art. 6, comma 1 prevede, da parte del Ministero, la emanazione di propri avvisi con i quali sono definite le modalità ed il termine per la presentazione dei progetti, sulle tematiche individuate, nonché i relativi limiti temporali e di costo;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Vista l'Iniziativa di programmazione congiunta ERA-NET Cofund Facce Surplus «Joint Call 2015 for transnational research projects in sustainable and resilient agriculture for food and non - food system»;

Visto il bando transnazionale «Joint Call 2015 for transnational research projects in sustainable and resilient agriculture for food and non - food system», lanciato dalla ERA-NET Cofund Facce Surplus il 4 marzo 2015, per il finanziamento di progetti di ricerca aventi l'obiettivo di migliorare la collaborazione e la cooperazione attraverso lo Spazio europeo della ricerca nel settore dei sistemi di trasformazione integrati e di produzione di biomassa sia alimentari sia non alimentari, inclusa la bioraffinazione. Esso mira così a sostenere l'innovazione e la creazione di valore dalla biomassa e dalle bioraffinerie in sinergia con l'intensificazione ecosostenibile della produzione di biomassa agricola, tenendo conto delle necessarie condizioni economiche, ambientali e sociali e della resilienza ai cambiamenti climatici;

Visto l'Avviso integrativo nazionale n. 208 del 28 gennaio 2015 (All. 2), con il quale sono definiti i soggetti, le attività e la natura dei costi ammissibili, le forme ed intensità delle agevolazioni, nonché le modalità di presentazione delle domande di finanziamento per i proponenti italiani;

Vista la decisione finale dell'ERA-NET Facce Surplus Steering Committee in data 25 novembre 2015, con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate ed, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo «Agronickel», avente l'obiettivo di sviluppo di una nuova tecnologia di phytomining del nichel che potrebbe coprire vaste aree dell'Europa e fornire beneficio alle comunità locali in termini di sviluppo rurale e sostenibilità ambientale;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «Agronickel» figurano i seguenti proponenti italiani:

Università degli studi di Firenze;

Visto il dettato di cui all'art. 1, comma 872, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e s.m.i: «In coerenza con gli

indirizzi del Programma nazionale della ricerca, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con proprio decreto di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alla ripartizione del fondo di cui al comma 870 tra gli strumenti previsti nel decreto di cui al comma 873, destinando una quota non inferiore al 15 per cento delle disponibilità complessive del fondo al finanziamento degli interventi presentati nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali […]»;

Visto il decreto interministeriale del 19 dicembre 2013, n. 1049 che definisce la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), per l'anno 2013;

Visto il decreto direttoriale 13 marzo 2013, n. 435/ric. che definisce la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR) per l'anno 2012;

Atteso che il citato Avviso integrativo prevedeva il budget finalizzato al finanziamento dei progetti nazionali a valere, rispettivamente, su stanziamenti FIRST 2014 per il contributo alla spesa e FAR 2012 per il credito agevolato;

Visti i decreti interministeriali del 19 dicembre 2013, n. 1049 e n. 5 dell'8 gennaio 2015, che definiscono la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), per l'anno 2013 e le ministeriali di aggiornamento delle risorse finanziarie prot. MIUR n. 20706 del 5 ottobre 2015, prot. MIUR n. 26503 del 15 dicembre 2015 e prot. MIUR n. 5402 del 23 marzo 2016 a firma del dott. Gianluigi Consoli Dirigente Uff. VIII di questa D.G.;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale «Agronickel - Developing Ni agromining on ultramafic land in Europe» è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (All. 1), che ne costituisce parte integrante.

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° gennaio 2016 e la sua durata è di 36 mesi.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MIUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamentari non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono determinate complessivamente in euro € 112.000,00, tutte nella forma di contributo nella spesa, a valere sulle disponibilità del Fondo per gli investimenti nella Ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 2013, giusta riparto con decreto n. 1049/2013.

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse a valere sul fondo FIRST 2013, in relazione alle quali, ove perente, si richiederà la riassegnazione, secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

3. Nella fase attuativa, il MIUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MIUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della Struttura di gestione del programma.

4. Il Ministero, con successiva comunicazione, fornirà alla banca, ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione per ciascun soggetto proponente del costo ammesso e della relativa quota di contributo.

5. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (All. 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dalla Iniziativa di programmazione congiunta ERA-NET Facce Surplus e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. In favore del proponente Università degli studi di Firenze il MIUR disporrà, su richiesta, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, nella misura del 80% del contributo ammesso.

2. Il proponente Università degli studi di Firenze si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni semestrali della somma oggetto di contributo, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto.
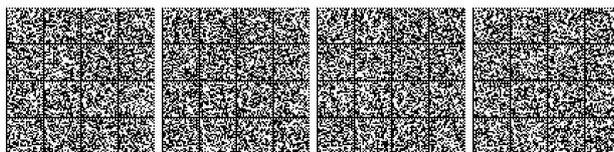
Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 2016

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 2016
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 1962

———

ALLEGATO *1*

Protocollo n. prot. 4468 del 3 marzo 2015.

Progetto di ricerca «Agronickel».

Titolo: «Developing Ni agromining on ultramafic land in Europe»

Data di inizio del progetto: 1° gennaio 2016 - Durata del progetto in mesi: 36.

Ragione sociale/Denominazione ditte: Università degli studi di Firenze Dipartimento di Biologia.

Costo totale ammesso	Euro	224.000,00
di cui Attività di ricerca industriale	Euro	224.000,00
di cui Attività di Sviluppo Sperimentale	Euro	0,00
al netto di recuperi pari a	Euro	0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto.

	Ricerca ind.	Sviluppo sper.	Totale
Elegg. lettera a)	0,00	0,00	0,00
Elegg. lettera c)	0,00	0,00	0,00
Elegg. Ob. 2/ Phasing out	0,00	0,00	0,00
Non eleggibile	224.000,00	0,00	224.000,00
Extra UE	0,00	0,00	0,00
Totale	224.000,00	0,00	224.000,00

Sezione C - Forma e misura dell'intervento del Progetto.

Agevolazioni deliberate nella forma di contributo alla spesa: € 112.000,00.

Università ed enti pubblici:	
Attività di ricerca industriale	50% dei costi ammissibili
Attività di sviluppo sperimentale	25 % dei costi ammissibili

Agevolazioni totali deliberate	fino a Euro	112.000,00
Contributo alla spesa	fino a Euro	112.000,00
Credito agevolato	fino a Euro	0,00

Sezione D - Condizioni specifiche.

AVVERTENZA: *Le informazioni, i dati e le notizie contenuti nel presente provvedimento e i relativi allegati sono consultabili sul sito web del MIUR al seguente link: «http://www.ricercainternazionale.miur.it/era/programmazione-congiunta/jpi-facce.aspx».*

16A04695

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 14 giugno 2016.

Supplemento della quota della sostanza stupefacente metadone cloridrato, che può essere fabbricata e messa in vendita all'estero, nel corso dell'anno 2016, dalla ditta Trifarma S.p.A.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO CENTRALE STUPEFACENTI

Viste le convenzioni internazionali in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope;

Visto l'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante: «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il proprio decreto 23 maggio 2016: «Rideterminazione delle quote di sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere fabbricate e messe in vendita in Italia e all'estero nel corso dell'anno 2016», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 giugno 2016, n. 130;

Vista l'istanza in data 13 giugno 2016, con cui la ditta Trifarma S.p.A. ha chiesto, ad integrazione di quanto già autorizzato con il citato decreto direttoriale 23 maggio 2016, di essere autorizzata a fabbricare e mettere in vendita all'estero, nel corso del 2016, una quota supplementare della sostanza narcotica metadone cloridrato, che risulta pertanto modificata come segue: metadone cloridrato per l'estero kg 1000;

Preso atto che la ditta Trifarma S.p.A. è stata regolarmente autorizzata alla fabbricazione e al commercio della citata sostanza con decreto dirigenziale n. 389 del 10 novembre 2015;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

La ditta Trifarma S.p.a. via delle Industrie 6 - Ceriano Laghetto (MB), è autorizzata a fabbricare e a mettere in vendita, nel corso dell'anno 2016, la seguente quota di sostanza narcotica: metadone cloridrato per l'estero kg 1000.

Il presente decreto ha validità fino al 31 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 giugno 2016

Il direttore dell'Ufficio: APUZZO

16A04677

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

PROVVEDIMENTO 31 maggio 2016.

Modifica minore del disciplinare di produzione della denominazione «Crudo di Cuneo» registrata in qualità di denominazione di origine protetta in forza al regolamento (UE) n. 1239 del 15 dicembre 2009.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 1239/2009 della Commissione del 15 dicembre 2009 con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, la Denominazione di origine protetta "Crudo di Cuneo";

Considerato che, è stata richiesta ai sensi dell'art. 53, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (UE) n. 1151/2012 una modifica minore del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta di cui sopra;

Considerato che, la Commissione europea ha approvato la presente modifica minore ai sensi dell'art. 6, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione attualmente vigente, a seguito dell'approvazione della modifica richiesta della D.O.P. "Crudo di Cuneo", affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale:

Provvede

alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta "Crudo di Cuneo", nella stesura risultante a seguito dell'approvazione della domanda di modifica minore pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - Serie C 188 del 27 maggio 2016.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione di origine protetta "Crudo di Cuneo", sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 31 maggio 2016

Il direttore generale: GATTO

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA
DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «CRUDO DI CUNEO»

Art. 1.

Denominazione del prodotto

La denominazione di Origine protetta "Crudo di Cuneo" individua esclusivamente il prosciutto crudo che risponde alle caratteristiche ottenute con le procedure di produzione e nell'area di cui al presente disciplinare.

Art. 2.

Requisiti dei suini e delle cosce destinati alla produzione del Prosciutto "Crudo di Cuneo" - Descrizione del prodotto

2.1 Materie prime.

Possono essere avviate alla produzione del "Crudo di Cuneo" solo cosce suine fresche, provenienti da animali nati, allevati e macellati, nella zona di produzione individuata all'articolo 3.

Non possono essere utilizzate cosce congelate.

È esclusa l'utilizzazione di verri e scrofe.

2.2 Caratteristiche genetiche.

Sono ammessi gli animali in purezza o d'incrocio, ibridi, comunque non manipolati geneticamente, di razza tradizionali quali: Large White, Landrace e Duroc iscritte al Libro genealogico italiano o a Libri genealogici esteri riconosciuti dal Libro genealogico italiano e che presentano finalità compatibili con il Libro Genealogico italiano per la produzione del suino pesante.

I suini allevati devono essere in grado di raggiungere pesi medi per partita (peso vivo) di Kg. 165 più o meno 10%.

2.3 Età di macellazione.

L'età minima di macellazione è di mesi otto e verrà accertata sulla base di un apposito tatuaggio indelebile recante la sigla della provincia, il codice identificativo dell'allevamento di provenienza e la lettera corrispondente al mese di nascita del suinetto posto dall'allevatore entro il 30° giorno dalla nascita stessa sul piatto esterno di entrambe le cosce.

2.4 Qualità della carne.

Sono escluse le carni di suini portatori di miopatie conclamate (PSE; DFD; postumi di evidenti processi infiammatori e traumatici pregressi) accertate dal medico veterinario in sede di macellazione.

2.5 Caratteristiche delle cosce.

Le cosce fresche rifilate, prive del piede e con l'anchetta presente, devono provenire da animali macellati secondo buona prassi e devono corrispondere ai seguenti requisiti:

lo spessore del grasso della parte esterna, misurato verticalmente all'altezza della testa del femore, deve essere compreso fra 10 e 20 mm;
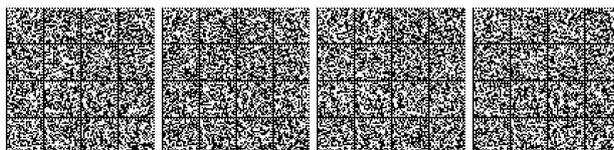
la porzione di carne eccedente la testa del femore non deve superare i 6 cm;

la coscia non deve presentare i seguenti difetti che la rendono inidonea alla produzione del "Crudo di Cuneo":

Marezzatura eccessiva;

Ematomi;

Scollamenti;

Fratture;

il grasso di copertura deve corrispondere ai seguenti requisiti:

Parametro	Limite massimo
Numero di Jodio	70
Acido Linoleico	15

2.6 Caratteristiche del prodotto.

Il prodotto finito, ottenuto nel rispetto delle norme contenute nel presente disciplinare, può essere denominato "Crudo di Cuneo" esclusivamente se corrisponde ai seguenti requisiti:

1. Tempo di stagionatura minimo: 10 mesi da inizio lavorazione.
2. Peso compreso fra 8.5 e 12,00 Kg. a stagionatura ultimata.
3. Colore al taglio: rosso uniforme.
4. Consistenza della parte magra esterna e di quella interna: morbida, compatta non flaccida.
5. Grasso esterno visibile (grasso di copertura) di colore bianco tendente al giallo, compatto non untuoso.
6. Aroma e sapore al taglio: fragrante, stagionato, dolce.
7. Grasso interno di colore bianco, presente in piccola quantità entro e fra i principali fasci muscolari.
8. Assenza di anomalie olfattive: alla puntatura con ago-sonda della frazione magra, eseguita sistematicamente nei cinque punti canonici (gambo - vena laterale - vena centrale - anchetta - testa del femore), non devono essere rilevati odori sgradevoli né anomalie olfattive di sorta; il grasso, alla puntura, non deve presentare odore rancido eccessivo, né odore di latte, pesce, né altri odori anomali.
9. Caratteristiche chimiche: la composizione chimica del magro in percentuale del muscolo bicipite femorale deve rispettare i seguenti limiti minimi e massimi (analisi eseguita al decimo mese di stagionatura):

Parametri	Minimo	Massimo
Sale	4,5	6,9
Umidità	57	63
Proteolisi	22	31

La proteolisi si misurerà come percentuale d'azoto non proteico estraibile rispetto al tenore d'azoto totale.

10. Assenza di anomalie esteriori: la cotenna e le ossa devono essere integre, non devono comparire segni evidenti d'incrostazione, né rammollimenti eccessivi.
11. Colore al taglio: non devono essere presenti disuniformità, macchie, striature.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione del Crudo di Cuneo D.O.P. in tutte le sue fasi, nascita e allevamento dei suini, macellazione, trasformazione, stagionatura, comprende la provincia di Cuneo, la provincia di Asti e i seguenti comuni della provincia di Torino: Airasca, Andezeno, Arignano, Baldissero Torinese, Bibiana, Bricherasio, Buriasco, Cambiano, Campiglione Fenile, Candiolo, Cantalupa, Carignano, Carmagnola, Castagnole Piemonte, Cavour, Cercenasco, Chieri, Cumiana, Frossasco, Garzigliana, Isolabella, Lombriasco, Luserna S. Giovanni, Lusernetta, Macello, Marentino, Mombello di Torino, Montaldo Torinese, Moriondo Torinese, None, Osasco, Osasio, Pancalieri, Pavarolo, Pecetto Torinese, Pinerolo, Pino Torinese, Piobesi Torinese, Piossasco, Piscina, Poirino, Pralormo, Prarostino, Riva, Roletto, Rora', S. Secondo di Pinerolo, Santena, Scalenghe, Trofarello, Vigone, Villafranca Piemonte, Villastellone, Vinovo.

Art. 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna gli input (prodotti in entrata) e gli output (prodotti in uscita). In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di controllo, degli allevatori, macellatori, sezionatori, trasformatori, confezionatori e affettatori, nonché attraverso la dichiarazione tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità (da monte a valle della filiera di produzione) del prodotto. Tutte le persone, sia fisiche che giuridiche, iscritte nei rispettivi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento del prodotto

5.1 Prescrizioni relative all'allevamento.

Le fasi di allevamento dei suini destinati alla produzione del "Crudo di Cuneo" sono così definite:

Avviamento	fino a 30 Kg peso vivo
Magronaggio	da 30 a 80 Kg peso vivo
Ingrasso	da 80 Kg al peso finale

5.2 Alimenti ammessi durante la fase di avviamento.

Pur nel rispetto di tutte le norme concernenti la preparazione ed il commercio dei mangimi zootecnici, in considerazione del lungo tempo che intercorre prima della macellazione, non è necessario porre limitazioni qualitative e quantitative all'alimentazione del suinetto, fermo restando il divieto all'uso di:

Plasma suino spray;

Derivati e sottoprodotti del latte freschi e concentrati;

Farine di pesce.

5.3 Alimenti ammessi durante la fase di magronaggio.

In tale fase la sostanza secca (s.s.) da cereali non dovrà essere inferiore al 45% di quella totale.

Oltre agli alimenti ammessi per la fase di ingrasso sono ammessi gli alimenti di seguito riportati:

Grassi con Punto di Fusione superiore a 36 °C	fino al 2% della s.s. della razione/giorno
Lisati proteici	fino all'1% della s.s. della razione/giorno
Silomais	fino al 10% della s.s. della razione/giorno.

5.4 Alimenti ammessi durante la fase di ingrasso.

La presenza di sostanza secca (s.s.) da cereali nella fase d'ingrasso non dovrà essere inferiore al 55% del totale. La quantità massima di acido linoleico ammessa è pari al 2% della s.s. della dieta.

Possono essere usati i seguenti alimenti:
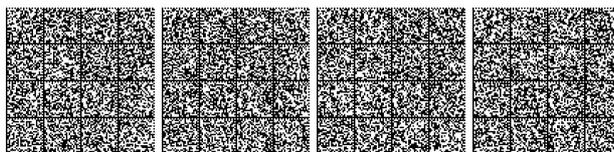
Mais	fino al 55% della sostanza secca della razione/giorno
Pastone di granella/pannocchia	fino al 55% della sostanza secca della razione/giorno
Sorgo	fino al 40% della sostanza secca della razione/giorno
Orzo	fino al 40% della sostanza secca della razione/giorno
Frumento	fino al 25% della sostanza secca della razione/giorno
Triticale	fino al 25% della sostanza secca della razione/giorno
Avena	fino al 25% della sostanza secca della razione/giorno
Cereali minori	fino al 25% della sostanza secca della razione/giorno
Crusca e altri sottoprodotti del frumento	fino al 20% della sostanza secca della razione/giorno
Expeller di lino	fino al 2% della sostanza secca della razione/giorno
Polpe secche esauste di bietola	fino al 4% della sostanza secca della razione/giorno
Siero di latte	fino ad un massimo di 15 litri/giorno
Melasso	fino al 5% della sostanza secca della razione/giorno
Farina d'estrazione di soia	fino al 15% della sostanza secca della razione/giorno
Lievito di birra/torula	fino al 2% della sostanza secca della razione/giorno
Grassi con p.f. superiore a 40 °C	fino al 2% della sostanza secca della razione/giorno

È fatto divieto di impiego delle materie prime sotto riportate:

Scarti di mensa: residui freschi o essicati derivanti da mense aziendali e comunità, poiché è impossibile definirne la composizione o la eventuale presenza di prodotti non consentiti dalla vigente legislazione (es. Carne e suoi derivati).

Scarti derivati dall'Industria di trasformazione per la preparazione di cibi confezionati precotti.

Oli di pesce: divieto assoluto dopo i 40 kg. di peso vivo.

Panelli in genere: divieto di utilizzo dei panelli con contenuto in grassi maggiore del 4% e comunque divieto di utilizzo oltre i 120 kg. di peso vivo.

Biscotti, grissini, merendine: divieto di utilizzo dei prodotti e sottoprodotti della panificazione, dell'Industria dolciaria e delle paste alimentari.

Utilizzo limitato fino a 60 kg. peso vivo purché non apportino più del 2% di grassi nella razione giornaliera.

Divieto di utilizzo dai 60 kg. di peso vivo fino alla macellazione.

Scarti di macellazione e farine animali in genere: divieto assoluto riferito alle specie terrestri e avicoli.

Sottoprodotti del riso.

Non c'è obbligo stretto di provenienza degli alimenti somministrati ai suini.

Nell'intero ciclo dell'allevamento le caratteristiche di composizione della razione somministrata devono essere tali da soddisfare i fabbisogni degli animali nelle diverse fasi del ciclo di allevamento in relazione agli obiettivi del presente disciplinare.

Sono inoltre osservati i seguenti parametri chimici e nutritivi costituenti limiti minimi e massimi di ammissibilità nella composizione della razione alimentare somministrata:

	Fase di avviamento (Fino a 30 Kg./peso vivo)		Fase di magronaggio (da 30 Kg. a 80 Kg./peso vivo)		Fase di ingrasso (da 80 Kg. a 165 Kg./peso vivo finale)	
Composizione in:	Da min.:	A max:	Da min.:	A max:	Da min.:	A max:
Proteina grezza/s.s.	16%	22%	15,50%	18%	13,50%	17,50%
Energia dig.le/giorno	3230	3900	3200	3600	3100	3400
Lisina gr./Kg.	10%	16%	7%	16%	6%	9%
Fibra grezza/s.s.	3%	5%	3,5%	5%	3,5%	5,5%

È ammessa l'integrazione minerale e vitaminica della razione nei limiti definiti dalla vigente legislazione di ordine generale.

5.5 Lavorazione.

La lavorazione delle cosce, la stagionatura delle stesse deve avvenire in stabilimenti situati all'interno del territorio medesimo. Gli stabilimenti devono essere in possesso di autorizzazioni igienico-sanitarie previste dalla normativa nazionale e dalla normativa U.E.

Possono essere avviate a lavorazione cosce di animali macellati da non meno di 24 ore e non oltre 120 ore.

La trasformazione deve avvenire nel rispetto delle seguenti fasi fondamentali:

Isolamento - Dopo la macellazione le cosce fresche sono isolate dalle mezzene.

Raffreddamento e Rifilatura - Presso il macello, le cosce, isolate e rifilate prive del piede e con l'anchetta presente, sono mantenute refrigerate fino alla spedizione. La temperatura delle cosce pronte per la consegna e per la salagione deve essere compresa fra –1 e + 3 °C (non è ammesso il congelamento).

Salagione - Va eseguita a secco con sale essiccato o parzialmente umidificato. Non è ammessa l'iniezione di salamoia né la salagione per immersione. Il sale può contenere piccole quantità di pepe nero spaccato e aceto e può essere miscelato con spezie o estratti di spezie o antiossidanti
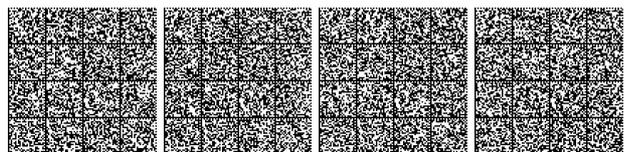
naturali. Non sono ammessi conservanti. La durata della fase di salagione è non inferiore a 12 giorni.

Riposo - Di durata non inferiore a 50 giorni, dalla fine della salagione, deve essere condotto in ambienti condizionati, tali da garantire un adeguato asciugamento a freddo del prodotto.

Toelettatura - Rimozione delle asperità derivanti dall'asciugamento superficiale. Può essere praticata mediante coltello sulla parte carnea e con seghetto elettrico sulle porzioni sporgenti l'anchetta.

Lavaggio e asciugamento - L'acqua residua del lavaggio è rimossa mediante asciugamento in apposito ambiente condizionato, eventualmente con l'ausilio d'aria esterna.

Stagionatura - È condotta in ambiente condizionato, dotato di aperture tali da permettere un adeguato ricambio d'aria; deve permettere l'invecchiamento del prodotto fino al compimento del decimo mese dall'inizio della salagione. La stagionatura avviene a temperatura compresa fra i 12° e i 18 °C (prima fase o prestagionatura) e fra i 15° e i 23 °C (seconda fase o invecchiamento).

Sugnatura - Da eseguirsi in un'unica soluzione fra il quinto e il settimo mese di lavorazione o in più riprese, fra il quarto e l'ottavo, consiste nell'applicazione di un impasto formato da sugna, sale e farina di riso o di frumento sulla superficie muscolare. È ammessa la presenza di pepe nero o bianco in polvere. La base grassa dell'impasto non può essere sostituita con strutto. Non è consentito il surriscaldamento o la fusione della sugna prima dell'applicazione.

Art. 6.

Legame con l'ambiente

La zona di produzione del "Crudo di Cuneo" ha da secoli una vocazione all'allevamento dei suini e alla lavorazione delle loro carni. I prodotti ottenuti, fra cui i prosciutti, hanno rappresentato una fonte alimentare insostituibile sia per l'apporto proteico che per i grassi. Quest'ultimo aspetto era di fondamentale importanza in quanto l'area è priva di fonti alternative di grassi quali ad esempio l'olivo che, invece rappresenta la principale fonte di approvvigionamento di grassi, di origine vegetale, nell'area mediterranea.

La predetta zona di produzione è risultata storicamente vocata al raggiungimento di caratteristiche qualitative dei prosciutti, realizzate dall'interazione di diversi fattori naturali e umani, concomitanti. L'orografia del territorio è rappresentata da un altipiano che a sud, ovest e nord-ovest è delimitato da una zona prevalentemente montuosa solcata da numerose valli che si aprono direttamente sull'altipiano il quale a suo volta degrada, a est, verso una stretta striscia di pianura. Essa è circondata da una fascia prealpina fino alla catena delle Alpi Marittime e Cozie. I rilievi montuosi di considerevole altitudine - cime fino ai 3.800 m. - la cui presenza determina da un lato la formazione di brezze "di monte" a senso alternato mattino e sera determinano condizioni di bassa umidità relativa, che agiscono nella fase di stagionatura del prosciutto. Anche le escursioni termiche sia stagionali che giornaliere, contribuiscono in modo peculiare nella fase di stagionatura, agendo sul sapore e sull'odore caratteristico del prodotto.

Nella zona di produzione sussiste un microclima condizionato dalle correnti d'aria tiepide e secche che salgono dalla Liguria e dalla Provenza, attraverso le valli del Cadibona-Montezemolo, Tanaro, le valli monregalesi e le valli franco-italiane del Roya Vermenagna e Vésubie a sud e, a ovest, dalle valli francesi della Durance e del Queiras attraverso le valli cuneesi dello Stura di Demonte, Maira, Varaita, mentre, a nord, le correnti d'aria che scendono dalla Val Susa costituiscono una sorta di barriera ventosa che protegge il microclima della zona di produzione considerata.

Tutta la zona delimitata, dal cuneese sino alle colline delle Langhe, del Monferrato astigiano e della collina torinese, evidenzia un andamento dell'umidità costante, molto basso. Il livello dell'umidità varia dal 50 al 70%. Le temperature medie, non particolarmente fredde d'inverno e non torride d'estate, sono particolarmente adatte alla stagionatura dei prodotti.

Accanto ai fattori ambientali vi è stato l'affinamento di tecniche per la lavorazione e per la conservazione delle carni che assicurassero la disponibilità di questa importante risorsa alimentare durante gran parte dell'anno e che ha trovato la massima espressione nel prosciutto.

Di qui, la nascita di una vera e propria scuola di produzione del prosciutto, secondo una tecnica tradizionale, tramandata per via orale da padre in figlio. Una realtà costituita da numerosi trasformatori con piccoli stabilimenti di macellazione e stagionatura sparsi sul territorio e da migliaia di allevatori.

Oggi, insieme all'aumento dei volumi produttivi, finalizzato all'abbattimento dei costi di produzione e a soddisfare la domanda crescente, si associa l'esigenza di mantenere inalterata la tecnica produttiva tradizionale del "Crudo di Cuneo", per salvaguardarne il prestigio e la qualità del prodotto.

Il particolare legame fra l'ambiente della zona di produzione e il "Crudo di Cuneo", dà origine a un prodotto in possesso di caratteristiche organolettiche peculiari e inconfondibili.

La zona di produzione del "Crudo di Cuneo" D.O.P. è caratterizzata da una secolare tradizione sia nell'allevamento suino che nella lavorazione delle sue carni per ottenere prosciutti. Gli innumerevoli conventi e abbazie presenti sul territorio, possedevano allevamenti e destinavano locali per la macellazione e lavorazione delle carni suine. Frammenti di libri contabili del Monastero degli Agostiniani di Fossano – Cussanio, del 1630 circa, parlano della stagionatura dei prosciutti nella "stanza del paradiso", della destinazione della "noce" – parte nobile del prosciutto – per la tavola del vescovo e dell'abate; del "fiore" ai frati anziani e alle persone degne di riguardo. La confisca dello Stato, del 1860, delle proprietà degli ordini religiosi, porta allo sviluppo di attività di lavorazione e trasformazione delle carni suine e, quindi, di prosciutto, cresciute nel tempo fino a oggi. In tal modo, si afferma il "Crudo di Cuneo" tra i prodotti tipici.

Art. 7.

Confezionamento ed etichettatura

La designazione "Crudo di Cuneo" D.O.P. deve essere riportata in lingua italiana e deve essere apposta esclusivamente facendo riferimento alle indicazioni qui di seguito riportate.

7.1 Marchiatura.

Il logo va impresso a fuoco sui due lati maggiori della coscia.

7.2 Confezionamento.

Il "Crudo di Cuneo" può essere venduto oltre che intero con osso, anche disossato sigillato sottovuoto, in tranci ed affettato.

Sezionamento in tranci.

Le operazioni di riduzione in tranci del "Crudo di Cuneo" devono essere effettuate in modo che sulla cotenna di ogni pezzo figuri il contrassegno preventivamente apposto presso i prosciuttifici.

7.3 Collocazione del logo su etichettatura e materiale stampa.

Il logo deve essere riprodotto su etichette e materiali stampati nella sua versione a colori in stampa a colori dichiarati o in quadricromia, come indicato all'art. 8.

Il logo a colori va sempre riprodotto su fondo bianco: nel caso lo stampato abbia uno sfondo colorato o scuro si deve adottare un riservato.

Sono consentite stampe monocolore adottando il colore dichiarato di riferimento oppure il nero.

La stampa del logo in negativo è consentita solo nel caso di utilizzo di supporto scuro/colorato. In questo caso si utilizza la versione monocromatica del logo.

Il tasso di riduzione: il logo va ridotto a seconda delle necessità di stampa, mantenendo le proporzioni. La misura minima consentita è pari a 20 mm.

Sul prodotto immesso al consumo deve essere riportata la denominazione "Crudo di Cuneo" Denominazione origine protetta e/o della sigla D.O.P., fatta in caratteri chiari e indelebili, nettamente distinguibili e di dimensioni doppia rispetto ad ogni altra scritta.

Vanno riportati inoltre, nome, cognome, o ragione sociale del produttore, nonché la ditta e la sede di chi ha effettuato il confezionamento.

Sono consentite eventuali indicazioni complementari ed accessorie non aventi carattere laudativo e non idonee a trarre in inganno il consumatore sulla natura e sulle caratteristiche del prodotto.

Sulle confezioni della D.O.P. "Crudo di Cuneo" o su etichette apposte o su cartelli, anelli e fascette legate al prodotto tal quale, devono

essere riportati a caratteri di stampa chiari, indelebili, nettamente distinguibili da ogni altra scritta che compare sulle stesse:

il simbolo grafico relativo all'immagine artistica del logotipo specifico ed univoco descritto nel successivo art. 9;

il simbolo comunitario di cui all'art. 1 del Reg. CEE della Commissione n. 1726/98;

il numero di identificazione attribuito ad ogni produttore inserito nel sistema di controllo.

Art. 8.

Organismo di controllo

La verifica del rispetto del disciplinare è svolta conformemente a quanto stabilito dall'art. 37 del Reg. (UE) n. 1151/2012. L'organismo di controllo preposto alla verifica del disciplinare di produzione è l'Istituto Nord Ovest qualità Soc. Coop. - P.zza Carlo Alberto Grosso, 82 - 12033 Moretta (CN).

Art. 9.

Logo

Il logo identificativo della D.O.P. "Crudo di Cuneo" unisce i due elementi più importanti per la riconoscibilità del prodotto: la forma caratteristica del prosciutto crudo intero e il triangolo o "cuneo" simbolo del capoluogo. La città infatti prende il nome proprio dalla planimetria originaria, ancora oggi ben evidente. Il triangolo costituisce parte di un forma stilizzata di prosciutto crudo, resa riconoscibile dal fondo arrotondato e dalla presenza di un cerchio, che per la posizione richiama la presenza dell'osso. Il triangolo resta visibile perché è isolato dalla presenza del logotipo: la scritta CRUDO DI CUNEO si posiziona infatti al centro del logo, su due righe, creando una continuità visiva ma di fatto una separazione. Anche questo elemento grafico riporta al prosciutto, infatti quando dalla parte inferiore del prosciutto viene tolta la cotenna, per la preparazione al taglio, il grasso del prosciutto crea un bordo bianco. Il logo è completato da un richiamo ai colori dello stemma della provincia di Cuneo, espresso da pennellate di rosso, azzurro, bianco e verde che partono dalla sommità del triangolo creando l'idea della fascetta che abitualmente si avvolge al prosciutto per etichettarlo. La sigla D.O.P. viene posizionata in alto, allineata a destra alla scritta CUNEO, sotto l'estremità delle pennellate. Il colore del logo è il bruno rossiccio, una sintesi del colore interno ed esterno tipici del prosciutto. I colori delle pennellate sono nelle tonalità utilizzate nello stemma della provincia di Cuneo, che raggruppa gli emblemi delle città di Cuneo (rosso e bianco), Alba (rosso e bianco), Mondovì (rosso e bianco con la sagoma delle montagne in verde), e Saluzzo (azzurro e bianco).

Stampa con colori dichiarati Tre colori gamma Pantone coated.

La scomposizione delle aree colorate va eseguita seguendo lo schema bruno 160 Pantone 160 C, verde 340 Pantone 340 C, rosso Red 032 Pantone Red 032, azzurro 285 Pantone 285 C.

Per la stampa in quadricromia quattro colori.

La selezione delle aree colorate va:

bruno: M 60 Y 100 K34;

rosso M 100 Y 65;

verde C 60 Y 100 K 27;

azzurro M 32 C 70.

Il logo a fuoco previsto all'art. 9 ha le seguenti caratteristiche:

altezza cm. 10; larghezza cm. 6.

16A04689

DECRETO 7 giugno 2016.

Autorizzazione al laboratorio Dott. Chimico Bruno Catara – Nucleo chimico Mediterraneo, in Catania, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE
GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;
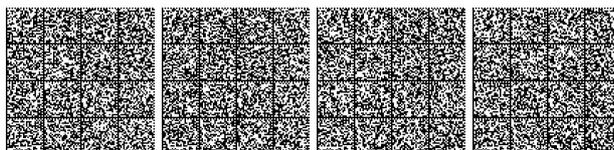
Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Vista la richiesta presentata in data 1° giugno 2016 dal laboratorio Dott. Chimico Bruno Catara - Nucleo chimico Mediterraneo, ubicato in Catania, Via Firenze n. 160, volta ad ottenere l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 13 marzo 2013 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA - L'Ente Italiano di Accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio dott. Chimico Bruno Catara - Nucleo chimico Mediterraneo, ubicato in Catania, via Firenze n. 160, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il responsabile del laboratorio è il dott. Bruno Catara.

Art. 3.

L'autorizzazione ha validità fino al 23 febbraio 2017 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 4.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio dott. Chimico Bruno Catara - Nucleo chimico Mediterraneo, perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - L'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 5.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 7 giugno 2016

Il dirigente: DE MATTHAEIS

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidi grassi liberi	Reg. CEE 2568/1991 allegato II + Reg. CE 702/2007
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto	Reg. CEE 2568/1991 allegato IX + Reg. UE 299/2013 allegato I
Numeri di perossidi	Reg. CEE 2568/1991 allegato III

16A04678
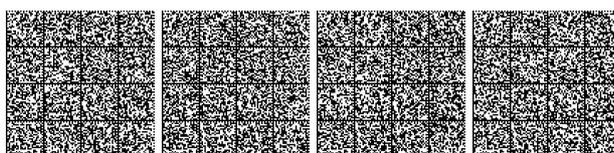
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Noxon».

Estratto determina V&A n. 1021/2016 del 27 maggio 2016

È autorizzato il seguente grouping di variazioni: B.I.b.1.c Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del principio attivo, di una materia prima, di una sostanza intermedia o di un reattivo utilizzato nel procedimento di fabbricazione del principio attivo - Aggiunta di un nuovo parametro di specifica alla specifica con il metodo di prova corrispondente, B.I.b.1.f Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del principio attivo, di una materia prima, di una sostanza intermedia o di un reattivo utilizzato nel procedimento di fabbricazione del principio attivo - Modifica al di fuori della categoria approvata di limiti di specifiche per il principio attivo, B.I.b.2.e Modifica nella procedura di prova del principio attivo o delle materie prime, reattivi o sostanze intermedie utilizzati nel procedimento di fabbricazione del principio attivo - Altre modifiche in una procedura di prova (compresa una sostituzione o un'aggiunta) del principio attivo o di una materia prima o sostanza intermedia, relativamente al medicinale «Noxon», nelle forme e confezioni:

AIC n. 029294030 - «8 mg compresse rivestite con film» 30 compresse.

DA		A	
Sostanze correlate		**Sostanze correlate**	
Tenoxicam	nmt 0,3%	Tenoxicam	**nmt 0,5%**
CLTX1	nmt 0,5%	CLTX1	**nmt 0,15%**
DCTLX1	nmt 0,1%	---- **Coperto da sostanze correlate in singolo**	
2-Aminopiridine	nmt 0,2%	2-Aminopiridine	**nmt 0,10%**
HN 10002	nmt 0,2%	HN 10002	**nmt 0,10%**
Sostanze correlate in singolo	nmt 0,2%	Sostanze correlate in singolo	**nmt 0,10% ognuna calcolata sul p.a.**
Totale sostanze correlate	nmt 1,0%	Totale sostanze correlate	nmt 1,0%
Solventi residui		**Solventi residui**	
Etanolo	nmt 0,1% w/v	Etanolo	**nmt 3000 ppm**
Toluene	nmt 10 ppm	Toluene	nmt 10 ppm
---		**Dimensione particelle**	
		Nmt 32 mcn	**nlt 95%**
		Nmt 10 mcn	**nlt 80%**

Si autorizzano inoltre:

- modifiche minori nella procedura analitica (metodo HPLC) per l'identificazione e il dosaggio di lornoxicam e la determinazione quantitativa di tenoxicam e CLTX1;

- modifiche minori nella procedura analitica (metodo HPLC) per le sostanze correlate in singolo, 2-Aminopiridine e HN-10002.

Titolare AIC: GRUNENTHAL ITALIA S.r.l. (codice fiscale 04485620159) con sede legale e domicilio fiscale in Via Vittor Pisani, 16, 20124 - Milano (MI) Italia.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A04680
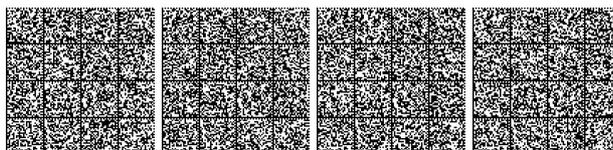
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rytmonorm».

Estratto determina V&A n. 1049/2016 del 30 maggio 2016

È autorizzato il seguente grouping di variazioni: B.II.f.1.a.1 Modifica della durata di conservazione o delle condizioni di stoccaggio del prodotto finito - Riduzione della durata di conservazione del prodotto finito - Così come confezionato per la vendita, B.II.b.5.b Modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito - Aggiunta di nuove prove e di nuovi limiti, B.II.b.5.e Modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito - Estensione dei limiti IPC approvati, tale da avere un effetto significativo sulla qualità globale del prodotto finito, B.II.d.1.a Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito Rafforzamento dei limiti delle specifiche, B.II.d.1.c Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito - Aggiunta di un nuovo parametro di specifica alla specifica con il corrispondente metodo di prova, B.II.b.1 *e)* Sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito - Sito in cui sono effettuate tutte le operazioni, ad eccezione del rilascio dei lotti, del controllo dei lotti e degli imballaggi primario e secondario, per i medicinali non sterili, B.II.b.4 *z)* Modifica della dimensione del lotto (comprese le categorie di dimensione del lotto) del prodotto finito – Altra variazione, B.II.b.3.a) Modifica nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito, compreso un prodotto intermedio utilizzato per la fabbricazione del prodotto finito - Modifica minore nel procedimento di fabbricazione, B.II.d.1.d) Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito - Soppressione di un parametro di specifica non significativo (ad esempio soppressione di un parametro obsoleto, quali aroma e sapore, o prova di identificazione per un materiale colorante o aromatizzante), relativamente al medicinale «Rytmonorm», nelle forme e confezioni:

AIC n. 024862094 - «325 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 28 capsule in blister PVC/ALU;

AIC n. 024862106 - «425 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 28 capsule in blister PVC/ALU.

Aggiunta del sito di produzione del prodotto finito: Famar A. V. E. Anthoussa Plant, Anthoussa Avenue 7, Anthoussa Attiki, 15344, Greece.

Aggiunta delle dimensioni del lotto: 412.2 Kg/950000 capsule (325 *mg)* 400.9 Kg/726000 capsule (425 *mg)*.

Modifiche minori al processo di produzione.

Aggiunta del controllo in corso di processo alternativo: granule moisture test.

Allargamento dei limiti del controllo in corso di processo: Resistance to crushing.

Riduzione del periodo di validità: da 5 a 3 anni.

Eliminazione di un parametro di specifica non significativo: average mass.

Restringimento dei limiti di specifica per il parametro di specifica impurezze totali al rilascio:

da ≤1 %

a ≤0.5%

Aggiunta del test per l'identificazione del principio attivo: TLC.

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

Titolare AIC: BGP PRODUCTS S.r.l. (codice fiscale 02789580590) con sede legale e domicilio fiscale in Viale Giorgio Ribotta 11, 00144 - Roma (RM) Italia.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A04681

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nicozid».

Estratto determina V&A n. 1018/2016 del 27 maggio 2016

È autorizzato il seguente grouping di variazioni: B.II.b.2.c.2) Modifiche a livello di importatore, di modalità di rilascio dei lotti e di prove di controllo qualitativo del prodotto finito - Sostituzione o aggiunta di un fabbricante responsabile dell'importazione e/o del rilascio dei lotti - Compresi il controllo dei lotti/le prove, B.II.b.5.e Modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito - Estensione dei limiti IPC approvati, tale da avere un effetto significativo sulla qualità globale del prodotto finito, B.II.a.2.a Modifica nella forma o nelle dimensioni della forma farmaceutica Compresse a rilascio immediato, capsule, supposte e pessari, B.II.b.4.a Modifica della dimensione del lotto (comprese le categorie di dimensione del lotto) del prodotto finito - Sino a 10 volte superiore alla dimensione attuale approvata del lotto, B.II.a.3.b.2 Modifiche nella composizione (eccipienti) del prodotto finito Altri eccipienti Modifiche qualitative o quantitative di uno o più eccipienti tali da avere un impatto significativo sulla sicurezza, la qualità o l'efficacia del medicinale, n. 2 B.II.d.1.c Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito - Aggiunta di un nuovo parametro di specifica alla specifica con il corrispondente metodo di prova, B.II.d.2.d Modifica della procedura di prova del prodotto finito - Altre modifiche di una procedura di prova, B.II.b.1 *a)* Sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito - Sito di confezionamento secondario, B.II.b.1 *b)* Sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito - Sito di confezionamento primario, B.II.b.1 *e)* Sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito - Sito in cui sono effettuate tutte le operazioni, ad eccezione del rilascio dei lotti, del controllo dei lotti e degli imballaggi primario e secondario, per i medicinali non sterili, relativamente al medicinale «Nicozid», nelle forme e confezioni:

AIC n. 006455036 - 50 compresse 200 mg

Da	A
Isoniazide 200 mg	Isoniazide 200 mg
	Polivinilpirrolidone K30 (PVP K30)
Amido di mais	Amido di mais pregelatinizzato
Carbossimetilcellulosa	Sodio croscarmellosa
Magnesio stearato	Magnesio stearato vegetale
Talco	Silice (anidra) - Aerosil 200VV

sostituzione sito di produzione per le operazioni di produzione, confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio lotti: da I.B.N. Savio srl Via E. Bazzano, 14 — 16019 Ronco Scrivia (GE) a Fine Foods & Pharmaceuticals NTM S.p.A. Via Follereau, 25 — 24027 Nembro (Bergamo)

aumento batch size: da 67,5 Kg (250.000 *cpr)* a 175,50 Kg (650.000 cpr)

allargamento limiti IPC durezza: da 6-10 Kp a 4-10 Kp

modifica dimensione della compressa:

da diametro: 9 mm; spessore: 4,0-4,4 mm

a diametro: 10 mm; spessore: 3,5-3,8 mm

modifica metodo analitico per identificazione e dosaggio del principio attivo: da TLC e titolazione a HPLC

aggiunta della specifica impurezze (rilascio e shelf life):

Da (solo alla shelf life)	A (rilascio e shelf life)
Impurezze totali ≤ 1,0 %	Idrazina ≤ 500 ppm
	Impurezze singole non note ≤ 0,10%
	Impurezze totali ≤ 1,0%

È autorizzata la rettifica dello standard terms e della descrizione della confezione: AIC n. 006455036 da:

50 compresse 200 mg;

a:

«200 mg compresse» 50 compresse.

Titolare AIC: PIAM FARMACEUTICI S.p.a. (codice fiscale 00244540100) con sede legale e domicilio fiscale in Via Fieschi, 8, 16121 - Genova (GE) Italia.

Adeguamento Standard Terms

È approvata, altresì, secondo la lista dei termini standard della Farmacopea europea, la denominazione delle confezioni da riportare sugli stampati così come indicata nell'oggetto.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A04682

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Suprane».

Estratto determina V&A n. 1097 dell'8 giugno 2016

Autorizzazione delle variazioni: Variazione di tipo II: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, e Variazione di tipo IB: C.I.z) Altre variazioni, relativamente al medicinale SUPRANE.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo, relativamente al medicinale SUPRANE, nelle forme e confezioni sottoelencate:

AIC n. 029288026 - «liquido per inalazione» 6 flaconi di vetro da 240 ml;

AIC n. 029288040 - «liquido per inalazione» 6 flaconi in alluminio da 240 ml.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC: BAXTER S.p.a. (codice fiscale 00492340583) con sede legale e domicilio fiscale in Piazzale dell'Industria, 20, 00144 - Roma (RM) Italia.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A04683

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Provertinum».

Estratto determina V&A n. 1098 dell'8 giugno 2016

Autorizzazione della variazione: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale PROVERTINUM.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo, relativamente al medicinale PROVERTINUM, nella forma e confezione sottoelencata:

AIC n. 024748042 - «600 UI polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flaconcino di polvere da 600 UI + 1 flaconcino di solvente da 10 ml + set per ric e inf.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC: BAXALTA INNOVATIONS GMBH con sede legale e domicilio in INDUSTRIESTRASSE 67, A-1221 - Vienna-Austria (Austria).
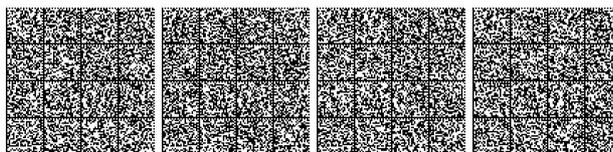
Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A04684

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Irinotecan Hospira».

Estratto determina V&A n. 1099 dell'8 giugno 2016

Autorizzazione delle variazioni: Variazioni di tipo II: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, e la Variazione C.I.2.a) Modifiche concernenti la sicurezza, l'efficacia e la farmacovigilanza medicinali per uso umano e veterinario. Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo di un medicinale, relativamente al medicinale IRINOTECAN HOSPIRA.

Numeri di procedura:

N. PT/H/0190/001/II/081/G;

N. PT/H/0190/001/II/048.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo, relativamente al medicinale IRINOTECAN HOSPIRA, nelle forme e confezioni sottoelencate:

037037013 - «20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 40 mg/2 ml;

037037025 - «20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 100 mg/5 ml;

037037037 - «20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 500 mg/25 ml.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC: HOSPIRA ITALIA S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Napoli, Via Orazio, 20/22, cap 80122, Italia, codice fiscale 02292260599.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Condizioni di rimborsabilità: Le condizioni di rimborsabilità per la nuova indicazione sono state definite in sede di contrattazione secondo la procedura vigente.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A04685

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Octagam»

Estratto determina V&A n. 1100 dell'8 giugno 2016

Autorizzazione della variazione: variazione di tipo II: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale OCTAGAM.

Numero di procedura: n. UK/H/0325/001/II/069.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo, relativamente al medicinale Octagam, nelle forme e confezioni sottoelencate:

035143015 - «5% soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone in vetro da 50 ml;

035143027 - «5% soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone in vetro da 100 ml;

035143039 - «5% soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone in vetro da 200 ml;

035143041 - «5% soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone in vetro da 500 ml.

È inoltre autorizzata la rettifica dello standard terms della descrizione delle confezioni da:

035143015 - «5% soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone in vetro da 50 ml;

035143027 - «5% soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone in vetro da 100 ml;

035143039 - «5% soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone in vetro da 200 ml;

035143041 - «5% soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone in vetro da 500 ml;

a:

035143015 - «50 mg/ml soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone in vetro da 50 ml;

035143027 - «50 mg/ml soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone in vetro da 100 ml;

035143039 - «50 mg/ml soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone in vetro da 200 ml;

035143041 - «50 mg/ml soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone in vetro da 500 ml.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC: Octapharma LTD, con sede legale e domicilio fiscale in Manchester, The Zenith Building, 26 Spring Gardens, cap M2 1AB, Regno Unito (UK).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A04686

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pamidronato Disodico Hospira».

Estratto determina V&A n. 1101 dell'8 giugno 2016

Autorizzazione delle variazioni:

Variazione di tipo II: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, e Variazione IA/G: tipo A.1), A.5.b), B.II.b.2.c.1), C.I.3. *a)*, relativamente al medicinale PAMIDRONATO DISODICO HOSPIRA.

Numeri di procedura:

n. SE/H/0420/001-003/II/041

n. SE/H/0420/001-003/IA/049/G

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e delle etichette, relativamente al medicinale PAMIDRONATO DISODICO HOSPIRA, nelle forme e confezioni sottoelencate:

035581014 - «5 flaconi concentrato per infusione endovenosa da 15/mg/5 ml»;

035581026 - «1 flacone concentrato per infusione endovenosa da 30/mg/10 ml»;

035581038 - «1 flacone concentrato per infusione endovenosa da 60 mg/10 ml»;

035581040 - «1 flacone concentrato per infusione endovenosa da 90 mg/10 ml».

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Hospira Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Napoli, via Orazio, 20/22 - CAP 80122, Italia, codice fiscale 02292260599.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto

legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A04687

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Glicazide Krka».

Estratto determina V&A/1102 dell'8 giugno 2016

Autorizzazione della variazione: C.I.11.b) relativamente al medicinale GLICAZIDE KRKA.

Numero Procedura europea: DE/H/0894/001/II/009.

Titolare A.I.C.: Krka D.D. Novo Mesto, con sede legale e domicilio fiscale in Novo Mesto, Smarjeska Cesta 6, CAP 8501, Slovenia.

È autorizzata la seguente variazione: Introduzione del Risk Management Plan relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A04688

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Piperacillina e Tazobactam Teva».

Estratto determina V&A n. 1020/2016 del 27 maggio 2016

È autorizzata la seguente variazione di tipo II: B.I.a.1.b Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzati nel procedimento di fabbricazione di un principio attivo o modifica del fabbricante del principio attivo (compresi eventualmente i siti di controllo della qualità), per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea europea - Introduzione di un fabbricante del principio attivo avente il sostegno di un ASMF (*Master File* del principio attivo), relativamente al medicinale PIPERACILLINA E TAZOBACTAM TEVA, nelle forme e confezioni:

AIC n. 037666017 - «2 g + 250 mg/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente da 4 ml

AIC n. 037666029 - «4 g + 500 mg polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino polvere

introduzione di un nuovo sito di produzione del principio attivo Tazobactam (ASMF - RED-DMF076/03 novembre 2014

Titolare AIC: Teva Italia S.R.L. (codice fiscale 11654150157) con sede legale e domicilio fiscale in piazzale Luigi Cadorna, 4, 20123 - Milano Italia

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A04696

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Prilagin»

Estratto determina V&A n. 1023/2016 del 27 maggio 2016

È autorizzata la seguente variazione di tipo II: B.II.d.1.e Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito - Modifica al di fuori dei limiti di specifica approvati relativamente al medicinale PRILAGIN, nelle forme e confezioni:

AIC n. 025904018 - Latte dermatologico 2% 30 G

Da

Titolo acido benzoico 90%-110%

A

Titolo acido benzoico 70%-110%

È autorizzata la rettifica dello *standard terms* e della descrizione della confezione:

AIC n. 025904018 da: Latte dermatologico 2% 30g

A

«2% Emulsione cutanea» flacone 30g

Titolare AIC: Sofar S.P.A. (codice fiscale 03428610152) con sede legale e domicilio fiscale in via Firenze, 40, 20060 - Trezzano Rosa - Milano - Italia

Adeguamento standard terms

È approvata, altresì, secondo la lista dei termini standard della Farmacopea europea, la denominazione delle confezioni da riportare sugli stampati così come indicata nell'oggetto

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A04697

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Visumidriatic» e «Visumidriatic Fenilefrina».

Estratto determina V&A n. 1024/2016 del 27 maggio 2016

È autorizzato il seguente *grouping* di variazioni: B.II.e.1.a.3 Modifica del confezionamento primario del prodotto finito - Composizione qualitativa e quantitativa - Medicinali sterili e medicinali biologici o immunologici, B.II.e.4.c Modifica della forma o delle dimensioni del contenitore o della chiusura (confezionamento primario) - Medicinali sterili, B.II.e.7.a Modifica del fornitore di elementi o di dispositivi di confezionamento (quando sono menzionati nel fascicolo) - Soppressione di un fornitore, relativamente ai medicinali VISUMIDRIATIC e VISUMIDRIATIC FENILEFRINA, nelle forme e confezioni:

VISUMIDRIATIC

AIC n. 018002030 - «1% collirio, soluzione» 1 flacone da 10 ml

VISUMIDRIATIC FENILEFRINA

AIC n. 020698015 - «10% + 0,5% collirio, soluzione» flacone 10 ml

DA	A
3.2.P.7 Container Closure System Primary packaging Type: 10 ml bottle closed with sano-dropper caps Bottle material: amber soda-lime-silica type III glass	**3.2.P.7 Container Closure System** **Var. Type II n. B.II.e.1.a) 3** Primary packaging Type: 10 ml bottle closed with sano-dropper caps Bottle material: amber **neutral (borosilicate) type I** glass

…Omissis…	*…Omissis…*
	Var. Type IB n. B.II. e.4.c)
Bottle dimension Nominal Volume: 10 ml Overall height: 55,37 mm- 56,57 mm Body diameter: 25,00 mm – 26,00 mm Internal Mouth diameter: 9,9-10,5 mm External mouth diameter: 15,74 mm – 16,25	Bottle dimension* Nominal Volume: 10 ml Overall height: **45.5 mm- 46.5 mm** Body diameter: **25.25 mm – 25.75 mm** Internal Mouth diameter: **10.8 mm- 11.2 mm** External mouth diameter: **15.8 mm – 16.2 mm** *the change in bottle dimensions results in a little and not significant in brimful volume (from 14.3 to 14.8 ml)
	Var. Type IA n. B.II.e.7 a)
Suppliers Bottle: Bormioli Rocco Sano-dropper caps: The West Company	**Information deleted**** ** nella documentazione tecnica aggiornata sono stati eliminati anche i riferimenti al marchio commercial presenti per il material costituente del “top-cap” e “sub-cap” (componenti del sistema di chiusura) in quanto informazioni non pertinenti per il dossier tecnico e strettamente legati al fornitore. Il materiale costituente (LDPE) è rimasto tuttavia completamente invariato.

Titolare AIC: Visufarma S.p.A. (codice fiscale 05101501004) con sede legale e domicilio fiscale in via Canino, 21, 00191 - Roma Italia

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell’art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A04698

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Brufen»

Estratto determina V&A IP n. 913 del 23 maggio 2016

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale NEOBRUFEN 600 mg comprimidos recubiertos con pelicula 40 comprim. dalla Spagna con numero di autorizzazione 70031 Codigo Nacional 661407-5, il quale, per le motivazioni espresse in premessa, deve essere posto in commercio con la denominazione BRUFEN e con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente Determinazione.

Importatore: Global Pharmacies Partner Health S.r.l., via Giacomo Leopardi n. 31, 20123 Milano.

Confezione: Brufen «600 mg compresse rivestite» 30 compresse in blister.

Codice A.I.C.: n. 044827018 (in base 10) 1BS0DB (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite.

Composizione: ogni compressa rivestita contiene:

Principio attivo: Ibuprofene 600 mg.

Eccipienti: cellulosa microcristallina, lattosio monoidrato, croscarmellosa sodica, sodio laurilsolfato, magnesio stearato, silice colloidale anidra, ipromellosa, talco, ipromellosa E-5, titanio diossido E-171.

Indicazioni terapeutiche

Come antireumatico in:

osteoartrosi in tutte le sue localizzazioni (artrosi cervicale, dorsale, lombare; artrosi della spalla, dell'anca, del ginocchio, artrosi diffusa, ecc.), periartrite scapolo-omerale, lombalgie, sciatalgie, radicolonevriti; fibrositi, tenosinoviti, miositi, traumatologia sportiva; artrite reumatoide, morbo di Still.

Come analgesico in forme dolorose di diversa eziologia:

nella traumatologia accidentale e sportiva;

nella pratica dentistica, nei dolori post-estrazione e dopo interventi odontostomatologici;

in ostetricia: nel dolore post-episiotomico e post-partum;

in ginecologia: nella prevenzione e nel trattamento della dismenorrea;

in chirurgia: nel trattamento del dolore post-operatorio;

in oculistica: nel dolore post-operatorio e nelle forme dolorose di varia eziologia;

in medicina generale: nel trattamento di emicrania e cefalea.

Officine di confezionamento secondario

Fiege Logistics Italia S.p.a., via Amendola n. 1, 20090 Caleppio di Settala (MI); S.C.F. S.n.c. di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio, via F. Barbarossa n. 7, 26824 Cavenago D'Adda (LO); CIT S.r.l., via Primo Villa n. 17, 20875 Burago Molgora (MB);

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: Brufen «600 mg compresse rivestite» 30 compresse in blister.

Codice A.I.C.: 044827018; Classe di rimborsabilità: C (nn)

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: Brufen «600 mg compresse rivestite» 30 compresse in blister;

Codice A.I.C.: 044827018; RR - medicinali soggetti a prescrizione medica;

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A04699

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pulmelia»

Estratto determina n. 780/2016 del 6 giugno 2016

Specialità medicinale: PULMELIA.

Titolare A.I.C.: ELPEN Pharmaceutical Co. Inc. 95 Marathonos Ave., 19009 Pikermi, Attica Grecia.

Confezioni:

«100/6 microgrammi polvere per inalazione in contenitore monodose» 1 inalatore con 60 strip AL/AL + 1 contenitore con 60 strip AL/AL (120 dosi) - A.I.C. n. 043403017 (in base 10) 19DKS9 (in base 32)

«100/6 microgrammi polvere per inalazione in contenitore monodose» 2x1 inalatore con 60 strip AL/AL (120 dosi) - A.I.C. n. 043403029 (in base 10) 19DKSP (in base 32)

«200/6 microgrammi polvere per inalazione in contenitore monodose» 1 inalatore con 60 strip AL/AL (60 dosi) - A.I.C. n. 043403031 (in base 10) 19DKSR (in base 32)

«200/6 microgrammi polvere per inalazione in contenitore monodose» 1 inalatore con 60 strip AL/AL + 1 contenitore con 60 strip AL/AL (120 dosi) - A.I.C. n. 043403043 (in base 10) 19DKT3 (in base 32)

«200/6 microgrammi polvere per inalazione in contenitore monodose» 2x1 inalatore con 60 strip AL/AL (120 dosi) - A.I.C. n. 043403056 (in base 10) 19DKTJ (in base 32)

«200/6 microgrammi polvere per inalazione in contenitore monodose» 3x1 inalatore con 60 strip AL/AL (180 dosi) - A.I.C. n. 043403068 (in base 10) 19DKTW (in base 32)

«400/12 microgrammi polvere per inalazione in contenitore monodose» 1 inalatore con 60 strip AL/AL (60 dosi) - A.I.C. n. 043403070 (in base 10) 19DKTY (in base 32)

«400/12 microgrammi polvere per inalazione in contenitore monodose»3x1 inalatore con 60 strip AL/AL (180 dosi) - A.I.C. n. 043403082 (in base 10) 19DKUB (in base 32)

«100/6 microgrammi polvere per inalazione in contenitore monodose» 6x1 inalatore con 60 strip AL/AL (360 dosi) - A.I.C. n. 043403094 (in base 10) 19DKUQ (in base 32)

«200/6 microgrammi polvere per inalazione in contenitore monodose» 6x1 inalatore con 60 strip AL/AL (360 dosi) - A.I.C. n. 043403106 (in base 10) 19DKV2 (in base 32)

Forma farmaceutica:

polvere per inalazione, in contenitore monodose.

Composizione:

ogni striscia di blister monodose contiene:

Principio attivo:

100 microgrammi di budesonide e 6 microgrammi di formoterolo fumarato diidrato, corrispondente a una dose inalata di 97 microgrammi di budesonide e 5,5 microgrammi di formoterolo fumarato diidrato

200 microgrammi di budesonide e 6 microgrammi di formoterolo fumarato diidrato, corrispondente a una dose inalata di 194 microgrammi di budesonide e 5,5 microgrammi di formoterolo fumarato diidrato.

400 microgrammi di budesonide e 12 microgrammi di formoterolo fumarato diidrato, corrispondente a una dose inalata di 380 microgrammi di budesonide e 11 microgrammi di formoterolo fumarato diidrato.

Eccipienti:

Lattosio monoidrato.

Produzione del principio attivo:

Produzione Budesonide

Crystal Pharma S.A., Parque Tecnologico de Boecillo, Parcela 105, 47151 Boecillo, Valladolid, Spagna.

Produzione Formoterolo fumarato diidrato

Cipla Limited, Plot No. D-7, MIDC Industrial Area, Kurkumbh Village, Pune, 413802 Daund, Maharashtra, India.

Produzione, confezionamento, controllo e rilascio del prodotto finito:

Elpen Pharmaceutical Co. Inc., 95 Marathonos Ave., 19009 Pikermi, Attica, Grecia.

Indicazioni terapeutiche:

100 microgrammi/6 microgrammi polvere per inalazione in contenitore monodose

Pulmelia è indicato nel regolare trattamento dell'asma quando l'uso di una terapia di associazione (corticosteroide per via inalatoria e β2 adrenorecettore agonista a lunga durata d'azione) è appropriato in:

pazienti adeguatamente controllati con corticosteroidi per via inalatoria e con β2-adrenorecettori agonisti a breve durata d'azione usati «al bisogno»

o

pazienti già adeguatamente controllati sia con corticosteroidi per via inalatoria che con β2-adrenorecettori agonisti a lunga durata d'azione.

Nota: Pulmelia 100 microgrammi/6 microgrammi non è indicato per pazienti con asma grave. Pulmelia 100 microgrammi/6 microgrammi deve essere utilizzato solo in soggetti adulti.

200 microgrammi/6 microgrammi polvere per inalazione in contenitore monodose

ASMA

Pulmelia è indicato nel regolare trattamento dell'asma quando l'uso di una terapia di associazione (corticosteroide per via inalatoria e β2-adrenorecettore agonista a lunga durata d'azione) è appropriato in:

pazienti adeguatamente controllati con corticosteroidi per via inalatoria e con β2-adrenorecettori agonisti a breve durata d'azione usati «al bisogno»

o

pazienti già adeguatamente controllati sia con corticosteroidi per via inalatoria che con β2-adrenorecettori agonisti a lunga durata d'azione.

BPCO

Trattamento sintomatico di pazienti affetti da BPCO grave (FEV_1 < 50% del normale previsto) e una anamnesi di riacutizzazioni ripetute, che abbiano sintomi significativi nonostante una regolare terapia con broncodilatatori ad azione prolungata.

Nota: Pulmelia 200 microgrammi/6 microgrammi deve essere utilizzato solo in soggetti adulti.

400 microgrammi/12 microgrammi polvere per inalazione in contenitore monodose

ASMA

Pulmelia è indicato nel regolare trattamento dell'asma quando l'uso di una terapia di associazione (corticosteroide per via inalatoria e β2 adrenorecettore agonista a lunga durata d'azione) è appropriato in:

pazienti adeguatamente controllati con corticosteroidi per via inalatoria e con β2- adrenorecettori agonisti a breve durata d'azione usati «al bisogno»

o

pazienti già adeguatamente controllati sia con corticosteroidi per via inalatoria che con β2-adrenorecettori agonisti a lunga durata d'azione.

BPCO

Trattamento sintomatico di pazienti affetti da BPCO grave (FEV_1 < 50% del normale previsto) e una anamnesi di riacutizzazioni ripetute, che abbiano sintomi significativi nonostante una regolare terapia con broncodilatatori ad azione prolungata.

Nota: Pulmelia 400 microgrammi/12 microgrammi deve essere utilizzato solo in soggetti adulti.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«200/6 microgrammi polvere per inalazione in contenitore monodose» 2x1 inalatore con 60 strip AL/AL (120 dosi) - A.I.C. n. 043403056 (in base 10) 19DKTJ (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 33,11

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 54,64

«400/12 microgrammi polvere per inalazione in contenitore monodose» 1 inalatore con 60 strip AL/AL (60 dosi) - A.I.C. n. 043403070 (in base 10) 19DKTY (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 33,11

Prezzo al pubblico (IVA inclusa); € 54,64

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale Pulmelia è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Pulmelia è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco equivalente è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

E' approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A04700

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rosuvastatina Alter»

Estratto determina n. 785/2016 del 6 giugno 2016

Medicinale: ROSUVASTATINA ALTER.

Titolare A.I.C.: Laboratori Alter srl, via Egadi 7 - 20144 Milano.

Confezioni:

A.I.C. n. 043806013 - 5 mg, compresse rivestite con film, 20 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 043806025 - 5 mg, compresse rivestite con film, 28 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 043806037 - 5 mg, compresse rivestite con film, 30 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 043806049 - 5 mg, compresse rivestite con film, 60 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 043806052 - 5 mg, compresse rivestite con film, 90 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 043806064 - 10 mg, compresse rivestite con film, 20 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 043806076 - 10 mg, compresse rivestite con film, 28 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 043806088 - 10 mg, compresse rivestite con film, 30 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 043806090 - 10 mg, compresse rivestite con film, 60 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 043806102 - 10 mg, compresse rivestite con film, 90 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 043806114 - 20 mg, compresse rivestite con film, 28 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 043806126 - 20 mg, compresse rivestite con film, 30 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 043806138 - 20 mg, compresse rivestite con film, 60 compresse in blister PA/AL/PVC/AL.

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: 5 mg di rosuvastatina (come rosuvastatina sale di calcio), 10 mg di rosuvastatina (come rosuvastatina sale di calcio), 20 mg di rosuvastatina (come rosuvastatina sale di calcio);

eccipienti:

nucleo della compressa: lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, magnesio ossido pesante, crospovidone, calcio stearato;

rivestimento della compressa: ipromellosa, glicerolo triacetato, titanio diossido (E171).

Produzione principio attivo:

Biocon Limited - 20th KM Hosur Road, Electronics City, Bangalore, India - 560 100 - India;

Biocon Limited - Plot n. 213, 214 and 215. IDA Phase-II, Pashamylaram, Medak Dist. - Andhra Pradesh, India - 502 307 - India.

Siti produttivi degli intermedi del principio attivo J6 & Z8:

Jiangsu Alpha Chemical Company Limited - n. 9 Yanshan Road, Lakeside New Town Development Zone, Suqian City - Cina;

Zhejiang Hongyuan Pharmeceutical Co. Ltd. - Chem & APIs, Industrial Zone, Linhai Zhejiang - Cina.

Produzione del prodotto finito (con indicazione della tipologia di fase produttiva coinvolta):

Laboratorios Alter, S.A. - Mateo Inurria, 30 - Madrid 28036 - Spagna (tutte le fasi riguardanti il processo produttivo, confezionamento primario, secondario ed etichettatura del prodotto);

Neologistica s.r.l. - Largo U. Boccioni, 1 - 21040 Origgio (Varese) - Italia (confezionamento secondario e applicazione del bollino ottico);

S.C.F. s.n.c. di Giovenzana Roberto e Pellizzola Mirko Claudio - F. via Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d'Adda (Lodi) - Italia (confezionamento secondario e applicazione del bollino ottico).

Rilascio dei lotti: Laboratorios Alter S.A. - Mateo Inurria, 30 - Madrid 28036 - Spagna.

Controllo dei lotti (con indicazione della tipologia di controllo):

Laboratorios Alter, S.A. - Mateo Inurria, 30 - Madrid 28036 - Spagna (controllo qualità sul prodotto finito);

Alter Farmacia, S.A. - C/Zeus, 16 - Meco 2880 (Madrid) - Spagna (controllo microbiologico).

Indicazioni terapeutiche:

trattamento dell'ipercolesterolemia:

adulti, adolescenti e bambini dall'età di 6 anni, con ipercolesterolemia primaria (tipo IIa, inclusa l'ipercolesterolemia familiare eterozigote) o con dislipidemia mista (tipo IIb), in aggiunta alla dieta, quando la risposta a quest'ultima e ad altri trattamenti non farmacologici (es., esercizio fisico, riduzione ponderale), risulti essere inadeguata;

ipercolesterolemia familiare di tipo omozigote, in aggiunta alla dieta e ad altri trattamenti ipolipemizzanti (ad esempio, LDL aferesi) o quando tali trattamenti non risultino appropriati;

prevenzione degli eventi cardiovascolari;

prevenzione degli eventi cardiovascolari maggiori in pazienti considerati ad alto rischio di insorgenza di un primo evento cardiovascolare, come terapia aggiuntiva alla correzione di altri fattori di rischio.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: 5 mg, compresse rivestite con film, 28 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043806025 (in base 10) 19SVB9 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A (nota 13).

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 5,33.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 10,00.

Confezione: 10 mg, compresse rivestite con film, 28 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043806076 (in base 10) 19SVCW (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A (nota 13).

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 6,48.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 12,16.

Confezione: 20 mg, compresse rivestite con film, 28 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043806114 (in base 10) 19SVF2 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A (nota 13).

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 9,80.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 18,38.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale Rosuvastatina Alter è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Rosuvastatina Alter è la seguente: medicinali soggetti a prescrizione medica (RR).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A04701

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pregabalin HCS»

Estratto determina n. 786/2016 del 6 giugno 2016

Medicinale: PREGABALIN HCS.

Titolare A.I.C.: Laboratori Alter srl - via Egadi 7 - 20144 Milano.

Confezioni:

A.I.C. n. 043806013 - 5 mg, compresse rivestite con film, 20 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 043806025 - 5 mg, compresse rivestite con film, 28 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 043806037 - 5 mg, compresse rivestite con film, 30 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 043806049 - 5 mg, compresse rivestite con film, 60 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 043806052 - 5 mg, compresse rivestite con film, 90 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 043806064 - 10 mg, compresse rivestite con film, 20 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 043806076 - 10 mg, compresse rivestite con film, 28 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 043806088 - 10 mg, compresse rivestite con film, 30 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 043806090 - 10 mg, compresse rivestite con film, 60 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 043806102 - 10 mg, compresse rivestite con film, 90 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 043806114 - 20 mg, compresse rivestite con film, 28 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 043806126 - 20 mg, compresse rivestite con film, 30 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 043806138 - 20 mg, compresse rivestite con film, 60 compresse in blister PA/AL/PVC/AL.

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: 5 mg di rosuvastatina (come rosuvastatina sale di calcio), 10 mg di rosuvastatina (come rosuvastatina sale di calcio), 20 mg di rosuvastatina (come rosuvastatina sale di calcio);

eccipienti:

nucleo della compressa: lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, magnesio ossido pesante, crospovidone, calcio stearato;

rivestimento della compressa: ipromellosa, glicerolo triacetato, titanio diossido (E171).

Produzione principio attivo:

Biocon Limited - 20th KM Hosur Road, Electronics City, Bangalore, India - 560 100 - India;

Biocon Limited - Plot n. 213, 214 and 215. IDA Phase-II, Pashamylaram, Medak Dist. - Andhra Pradesh, India - 502 307 - India;

Siti produttivi degli intermedi del principio attivo J6 & Z8:

Jiangsu Alpha Chemical Company Limited - n. 9 Yanshan Road, Lakeside New Town Development Zone, Suqian City - Cina;

Zhejiang Hongyuan Pharmeceutical Co. Ltd. - Chem & APIs, Industrial Zone, Linhai Zhejiang - Cina.

Produzione del prodotto finito (con indicazione della tipologia di fase produttiva coinvolta):

Laboratorios Alter, S.A. - Mateo Inurria, 30 - Madrid 28036 - Spagna (tutte le fasi riguardanti il processo produttivo, confezionamento primario, secondario ed etichettatura del prodotto);

Neologistica s.r.l. - Largo U. Boccioni, 1 - 21040 Origgio (Varese) - Italia (confezionamento secondario e applicazione del bollino ottico);

S.C.F. s.n.c. di Giovenzana Roberto e Pellizzola Mirko Claudio - F. via Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d'Adda (Lodi) - Italia (confezionamento secondario e applicazione del bollino ottico).

Rilascio dei lotti: Laboratorios Alter S.A. - Mateo Inurria, 30 - Madrid 28036 - Spagna.

Controllo dei lotti (con indicazione della tipologia di controllo):

Laboratorios Alter, S.A. - Mateo Inurria, 30 - Madrid 28036 - Spagna (controllo qualità sul prodotto finito);

Alter Farmacia, S.A. - C/Zeus, 16 - Meco 2880 (Madrid) - Spagna (controllo microbiologico).

Indicazioni terapeutiche:

trattamento dell'ipercolesterolemia:

adulti, adolescenti e bambini dall'età di 6 anni, con ipercolesterolemia primaria (tipo IIa, inclusa l'ipercolesterolemia familiare eterozigote) o con dislipidemia mista (tipoIIb), in aggiunta alla dieta, quando la risposta a quest'ultima e ad altri trattamenti non farmacologici (es., esercizio fisico, riduzione ponderale), risulti essere inadeguata;

ipercolesterolemia familiare di tipo omozigote, in aggiunta alla dieta e ad altri trattamenti ipolipemizzanti (ad esempio, LDL aferesi) o quando tali trattamenti non risultino appropriati;

prevenzione degli eventi cardiovascolari;

prevenzione degli eventi cardiovascolari maggiori in pazienti considerati ad alto rischio di insorgenza di un primo evento cardiovascolare, come terapia aggiuntiva alla correzione di altri fattori di rischio.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: 5 mg, compresse rivestite con film, 28 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043806025 (in base 10) 19SVB9 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A (nota 13).

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 5,33.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 10,00.

Confezione: 10 mg, compresse rivestite con film, 28 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043806076 (in base 10) 19SVCW (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A (nota 13).

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 6,48.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 12,16.

Confezione: 20 mg, compresse rivestite con film, 28 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043806114 (in base 10) 19SVF2 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A (nota 13).

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 9,80.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 18,38.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale Rosuvastatina Alter è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Rosuvastatina Alter è la seguente: medicinali soggetti a prescrizione medica (RR).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A04702

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Flugenix»

Estratto determina n. 788/2016 del 6 giugno 2016

Medicinale: FLUGENIX.

Titolare AIC: Genetic S.p.A. - Via G. Della Monica, 26 - Castel San Giorgio (SA).

Confezioni:

"500 mcg/2 ml sospensione per nebulizzazione" 10 contenitori monodose da 2 ml - AIC n. 043088018 (in base 10) 192Y4L (in base 32);

"500 mcg/2 ml sospensione per nebulizzazione" 20 contenitori monodose da 2 ml - AIC n. 043088020 (in base 10) 192Y4N (in base 32);

"2 mg/2 ml sospensione per nebulizzazione" 10 contenitori monodose da 2 ml - AIC n. 043088032 (in base 10) 192Y50 (in base 32);

"2 mg/2 ml sospensione per nebulizzazione" 20 contenitori monodose da 2 ml - AIC n. 043088044 (in base 10) 192Y5D (in base 32);

Forma farmaceutica: sospensione da nebulizzare (mediante apparecchio per aerosol).

Composizione:

Un contenitore da 2 ml contiene:

Principio attivo:

	Sospensione da nebulizzare 500 mcg/2 ml	Sospensione da nebulizzare 2 mg/2 ml
Fluticasone propionato (micronizzato)	500mcg	2 mg

Eccipienti: Polisorbato 20, Sorbitanmonolaurato, Sodio fosfato diidrogeno diidrato, Sodio fosfato dibasico anidro, Sodio cloruro, Acqua per preparazioni iniettabili.

Produzione principio attivo: Aarti Industries Ltd - Unit IV, Plot n. E-50, M.I.D.C., Tal. Palghar, District Thane - Tarapur, Maharashtra.

Produzione, confezionamento, controllo e rilascio: Genetic S.p.A. - Contrada Canfora, 84084 Fisciano (SA).

Indicazioni terapeutiche: Flugenix Sospensione da nebulizzare è indicato nel controllo dell'evoluzione della malattia asmatica e delle condizioni di broncostenosi.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: "500 mcg/2 ml sospensione per nebulizzazione" 10 contenitori monodose da 2 ml - AIC n. 043088018 (in base 10) 192Y4L (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 4,32.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 8,11.

Confezione: "500 mcg/2 ml sospensione per nebulizzazione" 20 contenitori monodose da 2 ml - AIC n. 043088020 (in base 10) 192Y4N (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 7,87.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 12,98.

Confezione: "2 mg/2 ml sospensione per nebulizzazione" 10 contenitori monodose da 2 ml - AIC n. 043088032 (in base 10) 192Y50 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 15,73.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 25,96.

Confezione: "2 mg/2 ml sospensione per nebulizzazione" 20 contenitori monodose da 2 ml - AIC n. 043088044 (in base 10) 192Y5D (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 31,46.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 51,92.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale Flugenix è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Flugenix è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A04703

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Propecia», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV n. 102/2016 del 17 maggio 2016

Medicinale: PROPECIA.

Confezioni:

034237 014 7 compresse film rivestite 1 mg;

034237 026 28 compresse film rivestite 1 mg;

034237 038 30 compresse film rivestite 1 mg;

034237 040 84 compresse film rivestite 1 mg;

034237 053 98 compresse film rivestite 1 mg.

Titolare AIC: MSD Italia S.r.l.

Procedura mutuo riconoscimento SE/H/0158/001/R/003,

con scadenza il 17 aprile 2013 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

In adeguamento alla lista degli standard terms della Farmacopea europea è inoltre autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni:

da:

034237 014 7 compresse film rivestite 1 mg;

034237 026 28 compresse film rivestite 1 mg;

034237 038 30 compresse film rivestite 1 mg;

034237 040 84 compresse film rivestite 1 mg;

034237 053 98 compresse film rivestite 1 mg;

a:

034237 014 "1 mg compresse rivestite con film" 7 compresse;

034237 026 "1 mg compresse rivestite con film" 28 compresse;

034237 038 "1 mg compresse rivestite con film" 30 compresse;

034237 040 "1 mg compresse rivestite con film" 84 compresse;

034237 053 "1 mg compresse rivestite con film" 98 compresse.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

16A04704

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Daonil», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV n. 104/2016 del 25 maggio 2016

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: DAONIL

Confezione: 021642 018 "5 mg compresse" 30 compresse

Titolare AIC: Sanofi S.p.A.

Procedura nazionale,

con scadenza il 1° giugno 2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

16A04705

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Irbesartan e Idroclorotiazide Ranbaxy», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV n. 105/2016 del 25 maggio 2016

Medicinale: IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY.

Confezioni:

041436 015 "150 mg/12,5 mg compresse" 14 compresse in blister pvc-pe-pvdc (triplex)/al;

041436 027 "150 mg/12,5 mg compresse" 28 compresse in blister pvc-pe-pvdc (triplex)/al;

041436 039 "150 mg/12,5 mg compresse" 56 compresse in blister pvc-pe-pvdc (triplex)/al;

041436 041 "150 mg/12,5 mg compresse" 98 compresse in blister pvc-pe-pvdc (triplex)/al;

041436 054 "300 mg/12,5 mg compresse" 14 compresse in blister pvc-pe-pvdc (triplex)/al;

041436 066 "300 mg/12,5 mg compresse" 28 compresse in blister pvc-pe-pvdc (triplex)/al;

041436 078 "300 mg/12,5 mg compresse" 56 compresse in blister pvc-pe-pvdc (triplex)/al;

041436 080 "300 mg/12,5 mg compresse" 98 compresse in blister pvc-pe-pvdc (triplex)/al;

041436 092 "300 mg/25 mg compresse" 14 compresse in blister pvc-pe-pvdc (triplex)/al

041436 104 "300 mg/25 mg compresse" 28 compresse in blister pvc-pe-pvdc (triplex)/al;

041436 116 "300 mg/25 mg compresse" 56 compresse in blister pvc-pe-pvdc (triplex)/al;

041436 128 "300 mg/25 mg compresse" 98 compresse in blister pvc-pe-pvdc (triplex)/al

Titolare AIC: Ranbaxy Italia S.p.a.

Procedura decentrata NL/H/1679/001-003/R/001,

con scadenza il 20 maggio 2014 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

16A04706

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Roxolac», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV n. 106/2016 del 25 maggio 2016

Medicinale: ROXOLAC.

Confezioni: 041130 016 «80 mg/g smalto medicato per unghie» 1 flacone in vetro da 3 ml con pennello applicatore.

Titolare A.I.C.: Pierre Fabre Italia S.p.a.

Procedura mutuo riconoscimento FR/H/0457/001/R/001.

Con scadenza il 9 marzo 2014 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'articolo 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

16A04707

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Pantoprazolo ABC», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV n. 108/2016 del 25 maggio 2016

Medicinale: PANTOPRAZOLO ABC.

Confezioni e numeri A.I.C.:

041022 017 «40 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse in blister AL-AL;

041022 029 «40 mg compresse gastroresistenti» 15 compresse in blister AL-AL;

041022 031 «40 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in blister AL-AL;

041022 043 «40 mg compresse gastroresistenti» 30 compresse in blister AL-AL;

041022 056 «40 mg compresse gastroresistenti» 49 compresse in blister AL-AL;

041022 068 «40 mg compresse gastroresistenti» 50 compresse in blister AL-AL;

041022 070 «40 mg compresse gastroresistenti» 56 compresse in blister AL-AL;

041022 082 «40 mg compresse gastroresistenti» 60 compresse in blister AL-AL;

041022 094 «40 mg compresse gastroresistenti» 98 compresse in blister AL-AL;

041022 106 «40 mg compresse gastroresistenti» 100 compresse in flacone HDPE;

041022 118 «20 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse in blister AL/AL;

041022 120 «20 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in blister AL/AL;

041022 132 «20 mg compresse gastroresistenti» 30 compresse in blister AL/AL.

Titolare A.I.C.: ABC Farmaceutici S.p.a.

Procedura decentrata NL/H/1846/002-003/R/001

Con scadenza il 31 luglio 2016 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle caratteristiche del prodotto, del Foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'articolo 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

16A04708

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Ropinirolo EG», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV n. 109/2016 del 25 maggio 2016

Medicinale: ROPINIROLO EG.

Codice AIC:

038428;

041840.

Dosaggio/Forma farmaceutica:

«0,25 mg compresse rivestite con film»

«0,5 mg compresse rivestite con film»

«1 mg compresse rivestite con film»

«2 mg compresse rivestite con film»

«5 mg compresse rivestite con film».

Titolare AIC: EG S.P.A.

Procedura decentrata DE/H/1052/001-004,007/R/001

Con scadenza il 18 marzo 2013 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

È approvata altresì la variazione DE/H/1052/001-004,007/IB/015/G - C1B/2015/1730, relativa all'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'articolo 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

16A04709

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Liotondol», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV n. 110/2016 del 30 maggio 2016

L'autorizzazione all'immissione in commercio del

Medicinale: LIOTONDOL

Confezioni: 036929 014 «2,5 % gel» 1 tubo da 50 g

Titolare A.I.C.: Sanofi S.p.A.

Procedura nazionale

con scadenza il 13 giugno 2012 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

16A04710

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Lercanidipina Sandoz», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV n. 88/2016 del 3 maggio 2016

Medicinale: LERCANIDIPINA SANDOZ

Codice A.I.C.: 039277

Dosaggio/Forma farmaceutica:

«10 mg compresse rivestite con film»

«20 mg compresse rivestite con film»

Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.a.

Procedura Mutuo Riconoscimento DK/H/1486/001-002/R/001

Con scadenza il 20 maggio 2014 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

È approvata altresì la variazione DK/H/1486/001-002/IB/022 - C1B/2015/1869, relativa all'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

16A04711

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Mictonorm», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV n. 100/2016 dell'11 maggio 2016

Medicinale: MICTONORM

Codice A.I.C.: 037768

Dosaggio/Forma farmaceutica: «45 mg capsule a rilascio modificato»

Titolare A.I.C.: Apogepha Arzneimittel GmbH

Procedura Mutuo Riconoscimento UK/H/4594/001/R/001

Con scadenza il 29 novembre 2014 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

16A04712

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera adottata dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense in data 18 dicembre 2015.

Con decreto interministeriale in data 1° giugno 2016, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, è stata approvata la delibera adottata dal Comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense in data 18 dicembre 2015 (verbale rogato dal dr. Alberto Vladimiro Capasso, notaio in Roma, rep. 92964, racc. 37620), recante modifiche agli articoli 16 e 37 dello Statuto.

16A04813

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Comunicato relativo alla domanda di modifica della denominazione registrata «CARMARTHEN HAM»

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea — serie C 197 del 3 giugno 2016 — a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera *a)* del regolamento (UE) 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione registrata «CARMARTHEN HAM» presentata dal Regno Unito ai sensi dell'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria «prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)», contenente il documento unico ed il riferimento alla pubblicazione del disciplinare.

Gli operatori interessati, potranno formulare le eventuali osservazioni, ai sensi dell'art. 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica – PQAI IV, Via XX Settembre n. 20, Roma - (e-mail: pqai4@politicheagricole.it; pec: saq4@pec.politicheagricole.gov.it), entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea della citata decisione.

16A04679

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Approvazione del Piano triennale della ricerca di sistema elettrico nazionale 2015-2017 e ripartizione delle risorse per l'anno 2015.

Con decreto del Ministero dello sviluppo economico del 21 aprile 2016 è approvato il Piano triennale della ricerca di sistema elettrico nazionale 2015-2017 e la ripartizione delle risorse per l'anno 2015.

Il testo integrale del decreto è disponibile sul sito del Ministero dello sviluppo economico www.sviluppoeconomico.gov.it.

16A04715

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GU1-145) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.